SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1504 e 1505-A)

RELAZIONE GENERALE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORI FERRARI-AGGRADI e CAROLLO)

concernente anche gli stati di previsione del Ministero del Bilancio e della programmazione economica **(Tab. 4)** (*Relatore* NOCI) *e delle Partecipazioni statali* **(Tab. 18)** (*Relatore* CASTIGLIONE)

con allegati rapporti delle Commissioni permanenti sul disegno di legge n. 1504 e sugli altri stati di previsione della spesa (v. stampato nn. **1504 e 1505-A Allegato 1**), *relazione di minoranza della 5ª Commissione permanente (relatori* CALICE *e* ANDRIANI) (*v. stampato nn.* **1504** *e* **1505-A-bis**), *rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato nn.* **1504 e 1505-A Allegato 1-bis**) *nonchè ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati nn.* **1504 e 1505-A Allegato 2**, *e* **1504 e 1505-A Allegato 3**)

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1985

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) (n. 1504)

presentato dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1985

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (n. 1505)

presentato dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (3000)

INDICE

RELAZIONE GENERALE

Parte I — (legge finanziaria 1986) (relatore Ferrari-Aggradi) ..... *Pag.* 7

Parte II — (bilancio di previsione dello Stato per il 1986 e Tabella I - Entrata) (relatore Carollo) ..... » 50

Sez. I — Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore Noci) ..... » 55

Sez. II — Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali (relatore Castiglione) ..... » 60

DISEGNO DI LEGGE N. 1504 ..... » 65

Testo degli articoli ..... » 67

Tabelle — *Testo proposto dalla Commissione* ..... » 141

— B (voci da includere nel fondo speciale di parte corrente) ..... » 143

— C (voci da includere nel fondo speciale di conto capitale) ..... » 148

— D (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) ..... » 151

— E (tasse universitarie e scolastiche) ..... » 152

— F (assegno integrativo da corrispondere per i figli a carico) ..... » 154

— *Testo del Governo* ..... » 155

— A (importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) ..... » 157

— B (voci da includere nel fondo speciale di parte corrente) ..... » 179

— C (voci da includere nel fondo speciale di conto capitale) ..... » 195

— D (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) ..... » 203

— E (tasse universitarie e scolastiche) ..... » 217

— F (assegno integrativo da corrispondere per i figli a carico) ..... » 221

— G (livelli di reddito familiare) ..... » 225

— H (contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia) ..... » 229

DISEGNO DI LEGGE N. 1505 ..... *Pag.* 233

Testo degli articoli ..... » 235

Tabelle (annesse al disegno di legge) ..... » 265

— A (capitoli dai quali con decreti del Ministro del tesoro possono essere trasferite somme al capitolo n. 5053 per l'acquisto di mezzi di trasporto) ..... » 267

— B (capitoli per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni compensative) ..... » 268

— C (capitoli per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468) ..... » 270

Quadri generali riassuntivi (annessi al disegno di legge) ..... » 271

— A (bilancio di competenza) ..... » 273

— B (bilancio di cassa) ..... » 281

— C (bilancio triennale 1986-88, a legislazione vigente) ..... » 289

— D (bilancio triennale 1986-88 delle Aziende autonome) ..... » 325

STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA — *Testo proposto dalla Commissione* ..... » 339

— Tabella 2 (Tesoro) ..... » 340

— Tabella 6 (Esteri) ..... » 341

— Tabella 7 (Istruzione) ..... » 343

RELAZIONE GENERALE

PARTE I

(Disegno di legge finanziaria)

ONOREVOLI SENATORI. — 1. *Finalità della «sessione bilancio»*. — Siamo ormai al terzo anno di applicazione della sessione di bilancio: di una innovazione cioè importante nel metodo di lavoro del Parlamento che, introdotta nel 1983 quando il Senato aveva in prima lettura i bilanci e il disegno di legge finanziaria per il 1984, ha sicuramente dato i suoi frutti, tanto è vero che negli ultimi due anni i bilanci furono approvati nel termine costituzionale del 31 dicembre, dopo un dibattito costruttivo ed utile.

Grazie a tale nuovo metodo di lavoro il Parlamento, non appena ricevuti dal Governo i documenti di bilancio, sospende ogni altra attività e concentra su questi fondamentali testi la sua attenzione ed il suo impegno, dando corso ad un esame approfondito dello stato della finanza pubblica e più in generale dell'economia del nostro paese.

Al Senato tale innovazione — che costituisce un completamento della riforma delle norme fondamentali della contabilità dello Stato, introdotta dalla legge n. 468 del 1978 — è stata inizialmente adottata di fatto ed in via sperimentale, consentendo di acquisire una serie di esperienze che sono state poi trasfuse nella nuova stesura del capo XV del nostro Regolamento.

Si può affermare che il complesso di tali disposizioni, legislative e regolamentari, ha segnato una sostanziale modifica del ruolo del Parlamento in sede di decisioni di bilancio: da un ruolo sostanzialmente passivo, quale era quello precedente alla riforma del 1978, si è passati ad un ruolo attivo e di confronto dialettico, basato su di un quadro decisionale estremamente più largo ed incisivo.

E questo ruolo attivo del Parlamento ha comportato due esigenze strettamente connesse: una nuova impostazione dei documenti tale da consentire una lettura piena e completa delle aree su cui si esercita la decisione; una scadenza (fissazione) ben determinata dei tempi entro i quali si deve definire il quadro nel quale poi si collocheranno i conti della finanza statale e pubblica allargata per l'anno successivo.

Il relatore crede che si possa riconoscere con assoluta obiettività che in questi ultimi anni la natura del rapporto Governo-Parlamento sui temi di finanza pubblica è venuta profondamente modificandosi, facendo della sessione di bilancio il momento più alto dell'attività parlamentare. E ciò in quanto principalmente in tale momento i Gruppi politici, espressione della volontà popolare, sono chiamati non solo ad approfondire i problemi relativi alle condizioni ed alle prospettive della nostra economia, al prelievo di risorse da parte dello Stato, alla loro destinazione, alla strategia ed alla manovra delle leve di gestione e di governo della cosa pubblica, ma anche a rendere esplicite le rispettive strategie di politica economica in un confronto aperto e responsabile con il Governo e tra maggioranza ed opposizione. Tale confronto deve concludersi con scelte e decisioni che costituiranno il punto di riferimento determinante per tutta la finanza pubblica allargata nell'esercizio successivo e per il triennio di riferimento del nuovo bilancio pluriennale.

Da questo punto di vista, proprio il recente dibattito svoltosi in Assemblea, prima dell'inizio della sessione di bilancio, sull'impostazione delle linee della politica di bilancio per il 1986, ha posto in evidenza una reale esigenza di ordine politico procedurale. Ci si riferisce alla prospettata opportunità di anticipare, ad esempio nel mese di giugno-luglio, l'esposizione economico-finanziaria dei Mini-

stri del tesoro, del bilancio e delle finanze, al fine di consentire un primo confronto Governo-Parlamento sulle linee di impostazione dei documenti di bilancio relativi all'esercizio successivo: questa esposizione, cadendo a metà dell'esercizio finanziario in corso, si avvarrebbe di una conoscenza molto più puntuale sull'andamento effettivo dei conti dell'esercizio in gestione e sui *trend* della finanza pubblica che già emergono a metà anno con una certa chiarezza.

È da auspicare che emerga una sollecitazione in questo senso che sembra assecondare una linea di assestamento e di razionalizzazione delle procedure di formazione dei documenti finanziari.

Il consolidamento di queste nuove procedure parlamentari di esame dei documenti finanziari rappresenta comunque, ad avviso del relatore, il segno obiettivo di un processo di maturazione e di arricchimento delle nostre istituzioni parlamentari: cioè di un processo che individua con chiarezza un campo di modifiche istituzionali che possono rivelarsi di significato sostanziale ai fini di un ammodernamento complessivo del nostro assetto costituzionale: si tratta di un campo sul quale è possibile immaginare, proprio sotto l'aspetto del controllo finanziario, altre importanti modificazioni che, senza coinvolgere immediatamente livelli formalmente di ordine costituzionale, di fatto consentono di adeguare la nostra vita politico-istituzionale alle necessità di controllo e di confronto proprie di una democrazia avanzata che richiede strumenti incisivi e decisioni prese in tempi ragionevolmente rapidi.

2. *Una fase politica decisiva.* — Vi è nel Parlamento, e prima ancora nel Paese, la generale consapevolezza e la convinzione che la situazione economica sia ad un passaggio decisivo, che ci si trovi di fronte a situazioni e tendenze, alcune positive, altre però negative e molto pericolose: che dipenderà dunque dalla nostra volontà, capacità e coerenza se e come riusciremo a riprendere il controllo di alcuni nodi fondamentali, a correggere squilibri non più tollerabili, a procedere ad un migliore e più corretto impiego delle risorse; se riusciremo, in altre parole, a guidare l'evoluzione della nostra economia nelle direzioni desiderate.

Non mancano, si ripete, aspetti positivi e motivi di speranza. Nell'arco di questi ultimi due anni l'economia mondiale è uscita dal tunnel della crisi e la quasi generalità dei paesi ha superato la lunga fase di depressione e di inflazione. Ma è ugualmente certo che molte cose sono cambiate o stanno cambiando e che i vari paesi riusciranno a progredire o meno a seconda di come hanno operato nei momenti difficili ed a seconda di come sapranno ora gestire la propria economia e mettere in atto misure ed interventi atti a perseguire una politica di stabilità e di sviluppo.

Le esigenze sono molteplici e pur con le loro diversificazioni, i paesi accusano spesso problematiche simili. Ma guardando al caso italiano, che non presenta forse alcuna singola problematica peculiare, che si distingue perchè troppe ne assomma, in forma spesso esasperata, l'elenco è facile. Vi è l'esigenza di metter ordine nella gestione della pubblica finanza; vi è quella di razionalizzare l'impiego delle risorse del Paese; vi è il vincolo dei conti con l'estero; occorre portare avanti a fondo la lotta all'inflazione. Ma vi è anche e prima di tutto la necessità di volere e sapere affrontare nuovi grandi problemi e compiere alcune scelte di fondo. Siamo ad un passaggio cruciale, e di ciò debbono rendersi conto tutti ed in modo particolare le forze politiche.

Sono state appunto le forze politiche — cioè quelle forze alle quali spetta di farsi carico e della visione di sintesi, e delle scelte conseguenti — che anche di recente hanno manifestato la ferma volontà di affrontare in modo adeguato le nuove situazioni: al Senato si è parlato nella recente discussione delle mozioni sulla politica economica (nn. 1-00065 e 1-00066) di una «emergenza economica» e da più parti si è auspicato che ci si comporti di fronte ad essa così come ci si è comportati di fronte all'emergenza del terrorismo.

Nei momenti importanti della vita del Paese nessuno può sottrarsi a dare la propria parte di contributo: è possibile e comprensibile avere diversità di opinioni rispetto a

questioni particolari ma è indispensabile trovare un minimo di convergenza nella soluzione dei problemi, al fine di garantire al Paese quello sviluppo che costituisce condizione indispensabile per ogni crescita civile e sociale. Occorre avere la consapevolezza che non è possibile dare risposte piccole a problemi grandi. Sarebbe una fuga dalle proprie responsabilità, che servirebbe soltanto ad aggravare i problemi fino a renderli irrisolvibili.

Del resto, la stessa opinione pubblica ne è ben conscia, e lo prova l'atteggiamento positivo dimostrato in occasione del recente *referendum* sulla scala mobile. Al di là degli aspetti specifici o delle ragioni particolari di ciascuno, è emersa chiaramente la disponibilità da parte dei più a rinunciare a vantaggi immediati pur di acquisire prospettive di stabilità e di crescita per il domani, in particolare possibilità e occasioni di lavoro per i giovani.

Si aggiunga che oggi, ai fini di un'efficace azione di politica economica, si dispone di mezzi di conoscenza e di strumenti di azione che più e meglio di un tempo possono garantire il perseguimento di importanti obiettivi di crescita e stabilità. Lo stesso Parlamento dispone oggi di più efficaci modi di intervento proprio ai fini della messa a punto di una valida politica di bilancio. La legge finanziaria, l'istituzione della sessione di bilancio, la possibilità di un lavoro coordinato dei Gruppi politici, in stretta collaborazione con il Governo, costituiscono base valida per dar corso, meglio che in passato, a scelte e comportamenti atti a garantire il dovuto controllo della finanza pubblica, a dar vita ad una vera politica di bilancio e ad una effettiva valorizzazione ed un migliore impiego delle risorse materiali e umane esistenti nel Paese.

Occorre però che le forze politiche abbiano davvero la volontà di usare nel modo giusto gli strumenti disponibili e di operare con tempestività e con coerenza. Si tratta di accertare con obiettività qual è lo stato della nostra economia e della nostra finanza pubblica e quali ne sono le prevedibili evoluzioni. Si tratta poi di contrapporre a tale realtà una ben precisa linea di politica economica e una strategia di interventi che chiarisca gli obiettivi e fissi i modi e i tempi migliori per perseguirli, e che finalizzi ad essi l'impiego delle risorse disponibili, adottando provvedimenti conformi e dando certezza che tutte le azioni conseguenti e i relativi comportamenti si inseriscano sulle linee prescelte.

È importante arrivare all'adozione tempestiva di provvedimenti concreti, ma è pregiudiziale stabilire la strategia cui attenersi ed operare in modo che ogni singolo provvedimento sia ad essa strettamente collegato. E parlando di un rapporto coerente tra strategia e provvedimenti singoli ci si deve riferire evidentemente non soltanto alla necessità di coerenza qualitativa ma anche di adeguatezza quantitativa.

Le misure da adottare non possono più essere misure superficiali e marginali, limitate ad aspetti contingenti e particolari, ma debbono affrontare la sostanza dei problemi, aggredire alle radici le cause degli squilibri, procedere, ovunque necessario, a scelte innovatrici che portino anche a modifiche sostanziali delle azioni in corso, adeguando le linee di politica economica e garantendo il perseguimento di obiettivi ben definiti.

Siamo ad una svolta analoga, sotto vari aspetti, a quella fondamentale che fu compiuta quando si passò dalla fase della ricostruzione a quella del rilancio della nostra economia. Allora, si ebbe il coraggio di abbandonare la politica dell'autarchia, del protezionismo, dell'isolamento economico, si operò la scelta di una economia aperta, si diede vita ad una politica di efficienza e di produttività e — pure con difficoltà enormi e a prezzo di alti sacrifici sul piano degli interessi contingenti — si riuscì a porre le basi per quel formidabile sviluppo che fu chiamato «miracolo italiano».

Non mancarono le tensioni, ma l'Italia è diventata il settimo paese industrializzato del mondo; ed invece di mandare emigranti all'estero si esportarono flussi crescenti di beni prodotti dai nostri lavoratori in Italia.

Oggi ci si trova in condizioni di gran lunga migliori e le risorse disponibili sono molto maggiori; ma abbiamo come allora importanti scelte da fare e grandi possibilità di nuovo progresso. Il Paese è cresciuto in tutti

i sensi ed ha aree economiche di efficienza non inferiori e spesso superiori a quelle di altri paesi avanzati. Dispone di risorse che prima mancavano, ed ha imprenditori validi e lavoratori capaci. Ma vi sono anche zone di non efficienza e di gravi ritardi, specialmente nei servizi extra-aziendali; vi sono forme di assistenzialismo costose e dissipatrici, impieghi irrazionali delle risorse; vi è la necessità di rivedere alcune riforme che pur avendo giuste finalità sono ormai eccessivamente costose e scarsamente produttive. Non si tratta di rinnegarle o disconoscere fondamentali esigenze umane e sociali: si tratta di garantire il buon ed efficace utilizzo delle risorse, di recuperare modi giusti di guida e di responsabilizzazione nel loro impiego, di diffondere efficienza e rendimento, incominciando proprio dai servizi che hanno per scopo il benessere dei cittadini e lo sviluppo del Paese.

Questo è ciò che oggi si impone ed è questo che occorre fare: non limitarsi alla diagnosi ma procedere nelle scelte dovute e nelle azioni conseguenti.

Da parte nostra cercheremo di dare un contributo adeguato all'importanza del momento e delle situazioni che abbiamo di fronte, e cercheremo di farlo in coerenza con i dibattiti svoltisi ed i propositi formulati. L'occasione è l'esame del disegno di legge finanziaria, anche se siamo consapevoli che essa non può certo da sola bastare. I suoi compiti sono chiaramente fissati dalla riforma della contabilità generale dello Stato che l'ha istituita ed in tale ambito sappiamo di dover rimanere. Ma essa può dare un grande contributo specialmente se inserita in una strategia adeguata ai tempi e se rappresenta un'indicazione evidente della strada che si vuole percorrere e del metodo che si vuole seguire, se sarà accompagnata da altre misure che consentano di operare in profondità eliminando le cause perverse di squilibri, disfunzioni, scarsi rendimenti e — diciamolo pure — di inammissibili sperperi e cattivi impieghi delle risorse.

3. *Stato dell'economia e della politica economica.* — Dopo queste premesse, non possiamo dunque non allinearci con quanti chiedono che la sessione di bilancio e l'esame dei bilanci e del disegno di legge finanziaria — come tali e in quanto espressione di una volontà politica protesa ad affrontare in modo organico e razionale i tanti nodi della nostra economia — abbiano inizio con un approfondimento della situazione economica e della strategia che si intende perseguire. È la nostra tesi da sempre, che si ricollega all'ammonimento di «conoscere per governare» di Einaudi e alla definizione di «schema di ragionamento» che Vanoni volle dare al suo piano di sviluppo.

Sulla situazione economica, abbiamo oggi molti più documenti di un tempo, e di essi il Parlamento dispone. Un riferimento aggiornato ci è offerto inoltre dalla Relazione previsionale e programmatica con la quale il Governo presenta le sue valutazioni e indica i provvedimenti che intende adottare. Sulla base di quanto disposto nel Regolamento del Senato si è altresì dato corso, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad audizioni con responsabili di fondamentali organi dello Stato, ottenendone informazioni aggiuntive e «puntuali» tali da soddisfare le richieste pervenute dai vari Gruppi. Possiamo quindi affermare che il Parlamento dispone di una massa cospicua di documentazione e di dati.

È opportuno comunque richiamare in sintesi i punti più significativi della situazione attuale, nonchè soffermarsi sulle linee di tendenza e sui problemi che si pongono con maggiore rilevanza, in modo da consentire all'intera Assemblea di acquisire gli elementi essenziali per un proprio giudizio e per le conseguenti prese di posizione e proposte, tanto sulla linea di politica economica quanto sui provvedimenti specifici che si ritiene opportuno adottare.

La nostra economia presenta oggi un insieme di elementi favorevoli. All'osservatore esterno potrebbe, anzi, sembrare che la situazione evolve in maniera sensibilmente positiva. Solo un esame in profondità che permetta di acquisire elementi di valutazione anche per la tendenze di fondo, può consentire un giudizio più sicuro e motivato.

Constatazione fondamentale, è che la nostra economia dispone oggi di un com-

plesso di risorse di gran lunga superiore non solo a quello dell'anteguerra o rispetto all'inizio degli anni Cinquanta, il che non sarebbe in definitiva gran cosa, ma anche rispetto agli anni Settanta. Dopo la fase della ricostruzione, l'abbandono della politica autarchica e l'apertura del sistema verso i mercati europei e mondiali hanno impresso una spinta allo sviluppo tale da allentare anche due delle strozzature che in passato avevano frenato la nostra economia: la carenza di accumulazione per investimenti; lo squilibrio cronico degli scambi commerciali con l'estero. Ma nell'ultimo decennio questo cammino «virtuoso» si è fatto più accidentato, e ciò in presenza soprattutto di tensioni inflazionistiche inaccettabili.

Nonostante la decelerazione in atto fin dagli anni Settanta nel sistema economico italiano e internazionale, anche nella fase attuale l'aumento del nostro reddito non è comunque inferiore a quello medio dei paesi europei: i pre-consuntivi per il 1985 indicano una crescita del 2,4 per cento in termini di prodotto interno, e per il 1986 le previsioni sono state indicate nel 2,5-3 per cento. Si tratta forse di un obiettivo ambizioso, ma non vi è dubbio che la tendenza è tuttora all'aumento e che le previsioni sono nel complesso positive.

Contemporaneamente si è riusciti ad abbassare il tasso di inflazione, sceso da oltre un anno al disotto delle due cifre: per l'anno in corso l'inflazione si è mediamente stabilita al 9 per cento. Per il prossimo anno la relazione previsionale indica un tasso medio del 6 per cento, risultante da un *trend* in discesa che dovrebbe portarsi a fine anno intorno al 5 per cento. Le indicazioni più recenti segnalano inoltre una forte decelerazione per i prezzi all'ingrosso, ed è prevedibile che l'assestamento del dollaro faciliti una diminuzione del costo delle materie prime.

Anche il costo del lavoro ha rallentato la sua crescita, specie se confrontata alle spinte che si erano verificate negli anni precedenti.

Aspetto sensibilmente positivo è poi il processo di ammodernamento e razionalizzazione che ha investito il sistema produttivo e in primo luogo l'industria manifatturiera. Lo scorso anno, gli investimenti in macchine e attrezzature e simili sono aumentati in volume di quasi il 10 per cento, questo anno si valuta abbiano segnato un ulteriore aumento dell'11 per cento, toccando livelli mai conosciuti in passato.

Questa dimostrazione di vitalità e dinamismo e gli incrementi di produttività e di efficienza che l'hanno accompagnata, vanno senz'altro sottolineati. In tal modo è stata mantenuta alta la capacità competitiva di molti settori e assicurata la loro permanenza nel mercato internazionale. Soprattutto, sono state poste le basi per ulteriori sviluppi del sistema economico, indispensabile premessa per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Tuttavia, esistono settori della nostra economia che si trovano in difficoltà, ed è nei loro confronti che si deve intervenire. In alcuni casi sono necessarie misure drastiche: non è più pensabile che risorse preziose vengano utilizzate per puntellare aziende che non hanno più prospettiva per il futuro, sia per un'insanabile caduta di efficienza, sia perchè operano in settori ove la domanda è crollata (è il caso dei cantieri navali) oppure perchè non è più obiettivamente possibile, per prodotti a largo impiego di manodopera, sostenere la concorrenza da parte di paesi a basso livello salariale. Vi sono casi, cioè, per i quali occorre prendere decisioni coerenti anche se dolorose, orientando gli investimenti verso i settori che offrono possibilità di avvenire e rinunciando a situazioni dove sostanzialmente si arriva a distruggere ricchezza anzichè a produrla.

Ma al di là dei casi specifici, si deve riconoscere che settori importanti della nostra economia, e soprattutto alcuni servizi di base che dovrebbero ricadere sotto la responsabilità diretta del settore pubblico, si trovano oggi in condizione di grande arretratezza. Vi sono settori decisivi come quello della ricerca, della pubblica istruzione ed in particolare dell'istruzione professionale, ove si è restati indietro; gravi sacche di arretratezza si sono formate in settori quali quello della fornitura di servizi alle imprese, specialmente nel Mezzogiorno; senza poi dire dello stato dei trasporti e delle comunicazio-

ni, degli assetti urbani, dello stesso ambiente considerato come fattore generale: ed è la somma di queste inadeguatezze che impedisce il raggiungimento di alti livelli di efficienza e di competitività a tutto il sistema, che è causa di alti costi e di freno allo sviluppo. Occorre dunque intervenire sapendo che soltanto attraverso un sostanziale miglioramento di queste strutture di base si può garantire una efficienza globale al Paese.

D'altra parte, e pur convenendo sulla necessità di effettuare nuovi e massicci investimenti in questi settori, non si può nemmeno sottacere che specialmente nel campo dei servizi sociali, i costi sono spesso sproporzionati rispetto ai rendimenti e che si potrebbero ottenere livelli di efficienza ben più alti e servizi assai migliori con gli stessi mezzi o addirittura con mezzi inferiori. Trattasi inoltre di settori, dove non soltanto si hanno già oneri molto alti in rapporto alla capacità di finanziamento del Paese, ma dove ci si trova poi costantemente di fronte a imprevisti, a nuove richieste in corso d'anno, alla formazione di debiti sommersi a cui si deve poi far fronte in via posteriore.

Ma l'elemento più negativo della situazione economica del Paese — anche se ovviamente esso assomma in sè tutti i precedenti — è quello della finanza pubblica nel suo complesso. È questo l'oggetto del nostro dibattito e delle nostre decisioni ed è nostro compito affrontare questo problema in tutte le sue parti ed in modo approfondito.

Un punto va subito messo in evidenza: siamo arrivati ad un *deficit* che è causa in via immediata, e più ancora in prospettiva, di squilibri e disfunzioni profonde.

Il fabbisogno del settore statale, che — è bene ricordarlo — rappresenta solo una parte, sia pure importante, del fabbisogno del settore pubblico allargato, era nel 1980 di 37.000 miliardi di lire. Nel 1984 ha superato i 95.000 miliardi. Per l'anno in corso era stato fissato un limite massimo in 96.300 miliardi; si è arrivati invece ad un disavanzo di 106.700 miliardi. Per il 1986, ed anche una volta adottate le misure indicate nel disegno di legge finanziaria, non si prevede di poter scendere al di sotto di 110.000 miliardi.

Se poi si considera che la variazione del credito totale interno è prevista per quest'anno, secondo recenti valutazioni, intorno ai 141.000 miliardi di lire per salire a 160.000 circa nelle previsioni per il 1986, ben si vede che quest'anno il fabbisogno del settore statale ha rappresentato il 75 per cento del credito totale interno, a fronte di un terzo appena nei primi anni Settanta; e che anche il prossimo anno esso sarà ancora poco meno del 70 per cento. Evidenti sono dunque i pericoli per l'economia, oggi e più ancora nel domani. E tutto ciò è tanto più grave in quanto lo squilibrio del settore pubblico, che si traduce poi in fabbisogno della finanza pubblica, è legato non già ad investimenti bensì, per la parte maggiore, a spese correnti.

In conseguenza di ciò si è andato altresì dilatando oltre il tollerabile il debito pubblico, destinato a salire a fine anno a 690.000 miliardi. Nè vale dirci che tale debito è cresciuto, in passato, non soltanto per necessità dello Stato ma anche per i debiti degli enti locali e di altri soggetti della finanza pubblica. La realtà è che alla fine del 1985 saremo arrivati ad una cifra superiore a quella del reddito nazionale, e che tutto ciò è causa, non soltanto di ingiustizia nei confronti delle generazioni future, ma anche di grossi pericoli e gravi inconvenienti.

Innanzitutto ne deriva un onere per interessi di eccezionale rilevanza, che è stato valutato quest'anno in 65.000 miliardi circa, e che sarà superiore ai 70.000 miliardi nel 1986. Ciò significa essere costretti ad utilizzare una parte cospicua delle risorse disponibili per far fronte ad oneri riguardanti il passato e significa altresì scaricare nel futuro oneri che renderanno sempre più difficile una sana gestione della finanza pubblica.

Ne deriva altresì una conseguenza in via immediata, alla quale va rivolta particolare attenzione: la situazione di grande debolezza nella quale il Tesoro viene a trovarsi di fronte al risparmiatore. L'esigenza di poter disporre di cifre così cospicue rende i creditori forti e lo Stato debole: o lo Stato accetta di pagare alti interessi e garantire condizioni di particolare riguardo, o rischia di trovarsi in gravi difficoltà: se rallenta l'afflusso di risparmio necessario lo Stato è costretto a

far ricorso al prelievo di moneta presso la Banca d'Italia, ciò equivale a creare nuova moneta, dunque a creare nuova inflazione proprio quando si riconosce che l'inflazione è causa di freno allo sviluppo, è fonte diretta di disordine economico, è origine di nuovo squilibrio nei conti pubblici.

Lo squilibrio della finanza pubblica comporta riflessi perversi su tutto il sistema; crea dunque anche, attraverso i suoi effetti sull'inflazione e sulla formazione della domanda interna, difficoltà nella bilancia dei pagamenti. A seguito della forte domanda interna e di una crescita dei prezzi e dei costi fuori linea rispetto ai paesi *partners* la bilancia commerciale ha accumulato disavanzi crescenti; la bilancia dei pagamenti, che in anni passati si era mantenuta in sostanziale equilibrio, ha registrato nell'anno in corso un *deficit* che al momento attuale è di oltre 7 miliardi di dollari. Se tale tendenza dovesse continuare e se il debito accumulato verso l'estero dovesse salire a cifre superiori alle riserve valutarie non solo avremmo oneri nuovi ma potremmo veder diminuire la nostra capacità di acquisire crediti all'estero ed entrare in difficoltà anche per quanto riguarda i rapporti finanziari con il resto del mondo.

Anche qui, vanno considerate le cause profonde e fatte le dovute analisi: nella bilancia commerciale le voci che maggiormente pesano sono, lo sappiamo, le importazioni di fonti energetiche e di prodotti agricoli. La più grave ed onerosa è però la prima: oggi noi paghiamo amaramente il ritardo o, per meglio dire, la impossibilità nella quale ci siamo trovati, di costruire centrali nucleari nel nostro paese. La Francia — che è riuscita a realizzare un programma organico e avanzato di centrali nucleari costruendone ben 40 nel proprio territorio, molte delle quali proprio al confine con l'Italia e con materiale italiano — ha oggi un costo dell'energia elettrica pari alla metà del nostro ed è in grado di favorire la propria economia garantendo, almeno in questo campo, costi di gran lunga inferiori. Sopporta inoltre, nei rapporti esterni, un onere molto più basso, avendo fortemente ridotto, a differenza del nostro paese, il suo fabbisogno di importazione di petrolio o carbone. E un ragionamento analogo si può far per quanto riguarda l'agricoltura, dove *a posteriori* dobbiamo riconoscere che meritava far maggiori investimenti e ristrutturazioni.

Non aver allentato il vincolo dei conti con l'estero, non aver sciolto il nodo della finanza pubblica, non aver attuato tempestivamente quelle ristrutturazioni del sistema e quelle modificazioni nell'impiego delle risorse che il degradarsi della situazione rendeva impellenti, non aver agito con sufficiente incisività per garantire più elevati tassi di sviluppo e ripristinare gli indispensabili equilibri monetari, impongono oggi decisioni severe e decisi mutamenti di rotta.

Occorre riportarsi su una linea di politica economica che non rinunci agli interventi sociali, ma che punti a razionalizzarli, a contenerne il costo, senza diminuire la qualità del servizio ma anzi migliorandola. Si può discutere se aumentare o viceversa limare le somme a disposizione di questo o quell'ente pubblico, per servizi di rilevanza sociale, ma nessuno può opporsi o non collaborare, quando si vuole che le risorse messe a disposizione diano il massimo rendimento quantitativo e qualitativo a favore dei destinatari veri delle riforme.

La linea di politica economica deve soprattutto cercare di gestire il complesso delle risorse contemperando gli interventi nel campo della spesa con la necessità di non spingere il prelievo oltre limiti che creino distorsioni negli impieghi. E nel contempo occorre far sì che il prelievo dal mercato non sterilizzi risorse che è bene vadano a investimenti, a sviluppo economico, a creazione di nuove occasioni di lavoro.

Oltre a ridurre il disavanzo, cioè il fabbisogno del Tesoro, uno sforzo deve poi essere collettivamente compiuto per utilizzare meglio le risorse del cui impiego lo Stato e i soggetti di finanza pubblica nel loro complesso sono direttamente responsabili. C'è qui una azione decisiva per il nostro avvenire, da portare avanti. Gli sperperi e i cattivi impieghi delle risorse non giovano alla collettività; limitano lo sviluppo del sistema, distorcono la distribuzione delle risorse con effetti nefasti sul piano economico e dirompenti su quello sociale. Chi vuole lo sviluppo

del Paese, la sua crescita civile e occasioni di lavoro, non può non operare affinchè le risorse vengano destinate il più possibile ad investimenti produttivi e vengano gestite in modo da ottenere il massimo dei risultati possibile per gli scopi che ci siamo prefissi.

4. *Funzioni e modi di impiego della legge finanziaria.* — In tale strategia quali le funzioni della legge finanziaria e quale il contributo che essa può dare?

Innanzitutto c'è da compiacersi che la legge finanziaria per il 1986 — quella oggi al nostro esame — sia stata oggetto di grande interesse ed impegno non solo da parte del Governo e dei Gruppi politici ma dell'opinione pubblica e in generale dei maggiori responsabili del nostro paese: e ciò sia per la sempre più diffusa consapevolezza delle attuali difficoltà della nostra economia, sia nell'intento di poter utilizzare anche tale strumento per la soluzione di importanti problemi della nostra finanza pubblica.

Il relatore è pienamente convinto che proprio per raggiungere questo fine occorra dare ogni possibile contributo. È nostro dovere affiancare l'opera intrapresa dal Governo e fare in modo che tale strumento sia adoperato in modo corretto e con il massimo dei risultati, nel quadro di una chiara strategia ed in stretta connessione con tutte le altre leve di politica economica di cui disponiamo.

Non vi è dubbio che la legge finanziaria ha costituito un'innovazione importante, introdotta dalla riforma della contabilità generale dello Stato nel 1978: grazie ad essa è possibile modificare in più o in meno o addirittura annullare stanziamenti già disposti da leggi in vigore, nonchè modulare in modo diverso gli stanziamenti annuali di leggi pluriennali.

Sono state in tal modo riacquistate al bilancio larghe possibilità di manovra ed importanti margini di adattabilità, consentendo al Governo di espletare quella fondamentale funzione di regolazione e di direzione della politica di bilancio, che purtroppo in passato era stata di fatto pressochè annullata.

Il bilancio si era infatti trasformato in semplice atto notarile, perchè in parte registrava gli stanziamenti di legge in vigore ed in parte recepiva cifre fissate in modo pressochè automatico in quanto riguardanti attività svolte dai Ministeri e da organi a questi collegati.

Con la legge finanziaria il bilancio riprende la sua elasticità e può essere manovrato tenendo conto, da un lato, della esigenza della finanza pubblica e, dall'altro lato, di esigenze di equità e di sviluppo del Paese.

Va comunque sottolineato che, mentre veniva stabilita ed introdotta tale possibilità, si chiariva rigorosamente anche ciò che la legge finanziaria non può fare, essendo essa rivolta in modo prevalente a fronteggiare esigenze di tipo congiunturale o particolare.

Il problema dell'ambito normativo da assegnare alle modifiche e alle integrazioni che la «finanziaria» può introdurre nell'ordinamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, rappresenta uno dei punti critici del dibattito e del confronto politico che si sono sviluppati in questi anni sui temi del processo di attuazione della riforma del 1978.

Al di là di impostazioni sistematiche più o meno eleganti, non vi è dubbio che sia il dibattito teorico sia soprattutto quello politico-parlamentare concorrono nell'assegnare alla «finanziaria» il carattere di legge ordinaria al servizio della decisione di bilancio. Questa impostazione è chiarissima nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione bilancio nel corso della precedente legislatura, nonchè nell'ordine del giorno accolto dal Governo, nel corso della discussione sulla legge finanziaria per il 1985, ordine del giorno proposto da tutti i Gruppi della maggioranza e al quale è venuta poi una sostanziale adesione da parte anche dell'opposizione.

Al di fuori di tentativi definitori destinati ad essere oggetto di critiche più o meno sostanziali, dal momento che l'ambito di manovra della «finanziaria» appare inscindibilmente collegato ad un'area di decisioni politiche sembra che l'elemento fondamen-

tale al quale occorre fare riferimento, per contenere entro termini concettuali ed operativi ben precisi questa problematica dell'ambito proprio della «finanziaria», è costituito dai riflessi che le modifiche e le integrazioni a disposizioni in vigore devono avere sull'anno finanziario al quale la legge si riferisce. Possono ossia avere ingresso nella legge finanziaria innanzitutto quelle norme dalle quali discendono conseguenze dirette, in entrata e in uscita, per il 1986: conseguenze quindi che devono essere quantificabili in modo preciso sia in termini di competenza che di cassa. In questo senso è evidente che non possono trovare spazio in «finanziaria» norme:

a) che tendono a modificare profili procedurali della contabilità dello Stato ovvero aspetti di struttura concernenti l'organizzazione dell'Amministrazione statale e degli enti compresi nel settore pubblico allargato;

b) che disciplinino materie nuove ovvero che modifichino radicalmente discipline di settore.

Con questa impostazione si intende definire un ambito di interventi idoneo a fare della «finanziaria» uno strumento, di correzione o di integrazione, al servizio della impostazione del progetto di bilancio dell'esercizio finanziario a cui essa si riferisce.

È appena il caso di far osservare che un rispetto non rituale di questa impostazione costituisce una garanzia per un corretto svolgimento del confronto Governo-Parlamento e dello stesso dibattito politico fra maggioranza e opposizione. Si tratta di un terreno di carattere istituzionale che nondimeno si carica di sostanziali elementi politici che non sempre è agevole ricondurre ad un parametro astratto, anche in ragione di una certa «ambiguità» contenutistica propria di questo nuovo strumento. È tuttavia opportuno mantenere questa questione su un terreno di grande correttezza, proprio per consolidare le linee di assestamento e di evoluzione delle nuove procedure di bilancio, evitando forzature che in definitiva non gioverebbero neppure ad un'azione incisiva di risanamento della finanza pubblica.

Come osservato in precedenza, la legge finanziaria costituisce dunque l'asse intorno al quale si deve organizzare una manovra complessiva che quanto più è incisiva tanto più abbisogna di una strumentazione *a latere* autonoma. Il punto cruciale sta nel riuscire a percepire globalmente il senso della manovra, non rinviando parti importanti di essa a fasi successive da meglio definire. È necessario quindi partire avendo chiaro l'intero quadro normativo nel quale la manovra si articolerà; si può ritenere che in questo senso il recente varo da parte del Governo delle misure di carattere fiscale (revisione della curva dell'IRPEF, detassazione degli utili reinvestiti, alleggerimento delle imposte di successione) consente al Parlamento di ragionare avendo ormai una visione completa, perlomeno, degli aspetti essenziali della manovra di finanza pubblica per il 1986. Rimane da definire il tema dell'autonomia impositiva degli enti locali: non vi è dubbio che è necessaria una riflessione molto attenta ma che è ormai indispensabile procedre anche con la dovuta sollecitudine.

Per quanto riguarda la «finanziaria 1986» meritano di essere sottolineate due importanti novità di carattere tecnico che in larga misura recepiscono orientamenti e proposte maturati in sede parlamentare.

In primo luogo, comincia a prendere corpo quell'ipotesi di revisione della tecnica di iscrizione in bilancio dei fondi speciali, auspicata in modo espresso nel richiamato ordine del giorno accolto dal Governo in occasione della «finanziaria 1985». Infatti quest'anno tutti gli accantonamenti contenuti nei fondi speciali, sia che si riferiscano a finalizzazioni nuove che vengono impostate con la «finanziaria 1986», sia che si tratti di proiezioni delle finalizzazioni già approvate con la «finanziaria 1985», vengono globalmente riproposti allo scrutinio parlamentare, accorpati nelle due tabelle B) e C), riferite rispettivamente alle voci di parte corrente e a quelle di conto capitale. Gli allegati nn. 3 e 4 alla relazione al disegno di legge consentono di individuare le finalizzazioni nuove da quelle già iscritte nel bilancio 1986 a legislazione vigente.

Questa novità, mentre introduce un elemento di maggiore semplicità e chiarezza nel processo decisionale, implica però anche un esercizio estremamente oculato da parte del Parlamento dei propri poteri di emendamento, soprattutto per le voci a legislazione vigente. In realtà molte di esse si riferiscono sia a provvedimenti il cui *iter* è in avanzato corso, sia — in qualche caso — a provvedimenti perfezionati dopo il 15 settembre, data alla quale si riferiscono le voci della sezione a legislazione vigente. Tutto ciò comporta quindi un'autolimitazione dei poteri di emendamento, per lo meno per quelle voci che ormai sono state già utilizzate come base di copertura di leggi approvate dopo il 15 settembre. Naturalmente anche per le altre voci è opportuno aver presente che eventuali modifiche degli importi creano automaticamente l'esigenza di modificare parallelamente le clausole di copertura dei provvedimenti *in itinere* che a detti importi si appoggiano. Questi problemi accentuano quindi l'esigenza obiettiva di una pausa completa — non solo in questo ramo del Parlamento — nella deliberazione di iniziative di spesa che in tutto o in parte si appoggino sugli accantonamenti a legislazione vigente.

L'altro importante elemento di novità scaturisce essenzialmente da una disposizione contenuta nell'articolo 19, quattordicesimo comma della legge finanziaria 1985.

In sostanza, anche in questo caso, recependo indicazioni da tempo espresse in sede parlamentare, tutto l'ambito delle quantificazioni annuali (che con apposita tabella veniva rinviato alla legge di bilancio) è stato ora ricondotto alla legge finanziaria la quale provvede altresì a rimodulare la relativa proiezione triennale (tabella D del disegno di legge finanziaria 1986).

Tali modifiche evidentemente semplificano molto le decisioni di bilancio, ricollocando in un quadro unitario tutta la modulazione che si intende operare su quel complesso di normative le cui quantificazioni, annuali e pluriennali, possono essere di anno in anno riviste, secondo la logica di una decisione di bilancio scorrevole che tende ad adeguare le occorrenze di competenza sia agli effettivi fabbisogni di cassa sia alle evoluzioni delle grandezze finanziarie.

Più in generale non si può sottacere che tutto l'impianto documentale che accompagna la «finanziaria» fa segnare ulteriori affinamenti e miglioramenti metodologici; ci si riferisce innanzitutto al complesso degli allegati conoscitivi che corredano la relazione al disegno di legge: si tratta di un complesso di elementi che consentono di mettere a fuoco con chiarezza gli effetti delle proposte contenute nella «finanziaria» sul progetto di bilancio a legislazione vigente. In particolare si richiama l'allegato n. 2, che reca un quadro di sintesi settoriale delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi pluriennali di cui alla tabella A; l'allegato n. 7 che presenta, articolo per articolo, l'analisi degli effetti finanziari, per l'entrata e la spesa, sul bilancio di Stato delle norme contenute nel disegno di legge finanziaria; e da ultimo l'allegato n. 8 che consente di esaminanare complessivamente le previsioni del 1986 (progetto di bilancio più effetti del disegno di legge finanziaria) a fronte dell'assestamento di bilancio per il 1985.

Sul piano documentale quindi non vi è dubbio che esistono tutte le condizioni per un confronto consapevole ed approfondito.

Chiudendo questa parte della nostra esposizione pare opportuno sottolineare ancora i seguenti punti:

1) per mettere ordine nei conti dello Stato occorre impostare una strategia articolata nella quale la legge finanziaria rappresenta uno strumento, che si raccorda con altri strumenti normativi da varare nel corso del 1986. Si è viceversa creata, soprattutto in ragione di una pubblicistica superficiale, ma che ha trovato larga rispondenza in tutti i settori della stampa, la diffusa sensazione che i destini della finanza pubblica 1986-1988 si giocano con il disegno di legge finanziaria al nostro esame: è un'impressione completamente errata e che occorre dissipare, per non correre il rischio non solo di non risolvere i problemi, ma di provocare cocenti delusioni;

2) la «finanziaria» deve restare rigorosamente nell'ambito del sistema disciplinato

dalla legge n. 468 del 1978: un metodo diverso può dare l'illusione di risolvere i problemi, ma li complica, col rischio di provocare confusione e motivi aggiuntivi di disordine. La legge finanziaria deve avere una sua funzione precisa di «ponte» tra interventi congiunturali e interventi strutturali, tra azioni immediate e azioni a più lungo respiro, dando prova manifesta che esiste un disegno coerente e che deve consentire, per tappe successive, di avvicinarsi sempre di più agli obiettivi prefissati;

3) in questo contesto la «finanziaria» 1986 può dare un proprio importante contributo ad una strategia di rientro dagli attuali squilibri della finanza pubblica: occorre però fare in modo che essa sia usata correttamente e coordinata razionalmente con la legge di bilancio e con le altre iniziative, già prese o da intraprendere.

Alcune importanti misure, si ripete, sono state già adottate: ci si riferisce alla manovra sulle aliquote IRPEF, alla detassazione degli utili reinvistiti, alle nuove misure in materia di calcolo del trattamento fiscale delle liquidazioni di fine lavoro. Il tassello successivo è quello delle misure in materia di finanza regionale e locale: non si tratta solo di trasferire a questi soggetti la quota in termini nominali già erogata nel corso del 1985, ma di individuare con precisione modalità e tempi con i quali si può introdurre, con effetti già nel 1986, un ambito ben determinato di autonomie impositive.

Accanto a queste misure, occorre individuare con chiarezza gli interventi strutturali, di carattere istituzionale, gestionale ed in materia di controllo, che devono caratterizzare i comparti della finanza previdenziale e di quella sanitaria. Soprattutto in campo previdenziale è giunto il momento di affrontare il nodo della separazione dei fondi di assistenza da quelli di previdenza.

Nelle pagine seguenti si cercherà di chiarire la cornice generale entro la quale si deve muovere questa strategia complessiva di finanza pubblica, nella consapevolezza che il punto cruciale deve essere individuato in un equilibrato dosaggio tra interventi immediati e modifiche di struttura, entrambi tuttavia ricondotti ad un disegno programmatico ben individuabile nei tempi, nelle modalità e negli effetti finanziari.

5. *Le entrate e la strategia di politica fiscale.* — La finanza pubblica nella sua complessità si avvale di moltiplici leve di intervento, da manovrare secondo una strategia unitaria. Non solo le imposte in senso proprio (vale a dire le quote di reddito prelevate dallo Stato in modo generalizzato a carico di tutti i contribuenti), ma anche altri cespiti concorrono infatti a formare il flusso delle risorse di cui può avvalersi la finanza pubblica.

Tra questi giocano un ruolo importante le tasse, pagate dai singoli contribuenti come corrispettivo di un servizio di cui ciascuno di essi beneficia, ed i contributi che rappresentano il versamento obbligatorio di una quota di reddito per finanziare i servizi quali la previdenza e la sanità; e si parla in proposito di parafiscalità in considerazione della stretta assimilazione che i contributi presentano con la imposizione. Tecnicamente imposte e contributi definiscono quell'area del prelievo obbligatorio che costituisce l'elemento preponderante della finanza delle moderne economie industrializzate.

Accanto a questi cespiti ricordiamo ancora le tariffe che rappresentano il prezzo pagato come contropartita per un servizio reso da un operatore in regime di concessione amministrativa: molto spesso il prezzo pagato è largamente inferiore al costo, con la conseguenza che i corrispondenti disavanzi gestionali vengono coperti con trasferimenti di fondi.

Affluiscono infine al bilancio altre entrate di natura extrafiscale e patrimoniale; tuttavia nella finanza degli Stati industrializzati contemporanei le entrate di natura patrimoniale hanno una rilevanza assai modesta.

Le leve dell'intervento fiscale (imposte e tasse) sono manovrate dal Ministero delle finanze. Le scelte che presiedono a questi interventi possono, come ogni altra scelta, essere discusse sul piano degli indirizzi di politica economica; tuttavia esse devono muoversi in un quadro di legalità e di certezza del diritto. E non vi è dubbio che da questo punto di vista tutta l'azione dell'Am-

ministrazione finanziaria appare da sempre ispirata ad un grande rispetto delle regole di legalità.

Per quanto riguarda l'andamento delle entrate di carattere fiscale è opportuno ricordare che, in termini di competenza, le previsioni assestate 1985, al netto delle regolazioni debitorie, erano di 170.891 miliardi. Il progetto di bilancio a legislazione vigente per il 1986 evidenzia a sua volta per il titolo I (entrate tributarie) un'entrata complessiva di 183.055 miliardi. Gli effetti del disegno di legge finanziaria per il comparto delle entrate tributarie sono valutati in 8.710 miliardi di lire. Pertanto complessivamente le entrate tributarie conseguenti alla manovra di bilancio a legislazione vigente più il disegno di legge finanziaria assommano a 191.765 miliardi di lire con un incremento percentuale sul 1985 del 12,2 per cento. Va tuttavia tenuto presente che da questo incremento occorre dedurre nel corso del 1986 le perdite di gettito conseguenti alle revisioni sia dell'IRPEF e delle imposte di successione (– miliardi 3.700) sia della tassazione dell'indennità di fine rapporto (– miliardi 260); complessivamente quindi la previsione 1986, dopo la conclusione della manovra finanziaria, dovrebbe attestarsi per le entrate tributarie in 187.805 miliardi.

Nella fase di preparazione dei documenti di bilancio si è altresì sviluppato un confronto molto approfondito circa la base di riferimento da assumere per valutare l'incidenza percentuale sul PIL delle entrate tributarie. Ove si assuma il quadro delle entrate fiscali poste a base della impostazione della manovra finanziaria 1985, e considerando anche alcune misure aggiuntive che poi non sono state adottate nel corso dell'anno, si deve riconoscere che in effetti il 1986 segna un leggero arretramento rispetto al 1985 per quanto riguarda l'incidenza percentuale sul prodotto interno lordo (PIL) delle entrate tributarie; se tuttavia il raffronto viene fatto sui dati effettivi del gettito si evidenzia, in linea di massima, una sostanziale invarianza del rapporto al PIL delle entrate fiscali.

È questa un'impostazione estremamente realistica, che non va modificata, anche se, come osservato dallo stesso Ministro delle finanze, le risultanze definitive per il 1985 dovrebbero migliorare rispetto alle attuali previsioni.

Occorre comunque riconoscere che in questa materia è quanto mai opportuna una linea di coerenza e di gradualità; il sistema dei «decretoni», a cui si è ricorso negli anni passati per inseguire le spese ampliando indiscriminatamente le entrate, non ha giovato per quanto riguarda l'equilibrio e l'equità del sistema fiscale nè ha risolto le questioni di fondo, anzi molto spesso si è arrivati a risultati opposti a quelli indicati: si ricordi il caso delle aliquote IVA che si volevano inizialmente ridurre e che poi sono risultate sostanzialmente aumentate.

Altro timore ricorrente nel dibattito è che in realtà dilatando l'azione per un maggiore gettito fiscale si alimentino d'altro lato le spinte per una spesa incontrollata, creando le condizioni per ulteriori distorsioni nell'assetto complessivo della finanza pubblica.

È noto che il Ministro delle finanze intende procedere con cautela in questo comparto evitando di turbare un fisiologico svolgimento del rapporto fiscale Stato-cittadino. Il Ministero delle finanze, quindi, ha formulato previsioni che risultano da indagini obiettive, rifuggendo dalla tendenza, invalsa in alcuni periodi, di manovrare il gettito tributario in modo da seguire nella sua evoluzione il ritmo delle spese: non possiamo in questo senso non esprimere il nostro apprezzamento.

In particolare, è da sottolineare che per quanto riguarda l'IRPEF il gettito delle ritenute alla fonte è stato previsto in linea con un tasso di crescita della massa salariale del 6 per cento e con un coefficiente di elasticità dell'1,6 mentre quello dei versamenti a saldo e in acconto riflette il recupero di imponibili conseguenti alle norme introdotte dalla legge n. 17 del 1985 (il così detto «paccheto Visentini»).

Per valutare il gettito dell'IRPEG è stato considerato un aumento dei profitti nel 1985 dell'ordine del 10 per cento; per l'ILOR un aumento dei redditi di impresa del 10 per cento, ridotto al 7 per cento per le imprese minori. Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva è stata scontata una crescita dell'im-

ponibile in linea con un aumento del 10 per cento della consistenza dei depositi ed una riduzione del 5 per cento dei tassi di interesse. Tali previsioni dovrebbero portare, nel 1986, il rapporto fra entrate tributarie e PIL intorno a valori del 25-25,1 per cento.

Il punto è che in realtà in quesi ultimi anni, soprattutto nel 1983 e nel 1984, sono state assunte misure straordinarie di carattere fiscale che hanno contribuito notevolmente ad elevare il rapporto delle entrate tributarie sul PIL. Infatti per il 1984 questo rapporto si è situato sul 26,4 per cento, mentre le previsioni assestate 1985 lo collocano al 24,9-25 per cento, con una perdita quindi di circa 1 punto, che si consoliderebbe appunto nel 1986.

Un'altra parte di rilievo dell'entrata, ci riferiamo in particolare al settore previdenziale, è viceversa amministrata da enti compresi nel cosiddetto settore pubblico allargato. Questa attività amministrativa, che pur si svolge sulla base di leggi statali, segue una disciplina del tutto derogatoria rispetto alle norme di contabilità generale dello Stato: è proprio in questo settore delle entrate contributive che di recente sono emersi disfunzioni e ritardi nei versamenti, in larga misura addebitabili a scelte discrezionali dell'ente gestore, sempre molto opinabili e talvolta discutibili; perfino — al limite — sul piano della stessa legalità amministrativa. Non vi è dubbio, quindi, che tutto il settore della gestione dei contributi deve essere oggetto di un riesame attento che elimini ogni elemento di evasione ed ispiri l'azione degli enti gestionali a criteri di rigore e trasparenze.

Nel corso del dibattito svoltosi di recente sono emersi alcuni problemi e sono state formulate proposte che pare opportuno chiarire per sgombrare l'orizzonte entro il quale collocare la nostra azione. In particolare sono emerse tre proposte:

a) rivedere il trattamento fiscale dei titoli di Stato, eliminando in tutto o in parte, per i titoli di nuova emissione, l'attuale esenzione totale dalle imposte di cui essi godono. Sul principio non vi sono obiezioni ma il problema è estremamente delicato dal punto di vista della opportunità e dei tempi: nel complesso dei primi nove mesi del 1985 complessivamente il Tesoro ha coperto l'89,6 per cento del proprio fabbisogno mediante l'emissione di titoli sul mercato, il 6,6 per cento mediante raccolta postale e debiti esteri e il 3,8 per cento con creazione di base monetaria. A fronte di fabbisogni di tale entità è chiaro che ogni manovra sul trattamento fiscale dei titoli pubblici non può che essere valutata con grande cautela soprattutto se si tiene conto che nel 1986 sono in scadenza cifre molto cospicue di titoli emessi che vanno rimborsati. A ciò va aggiunto che i dati forniti dalla Banca centrale confermano che i risparmiatori di gran lunga più importanti del nostro sistema sono proprio le famiglie, l'operatore cioè che si verrebbe a colpire;

b) introdurre un'imposta patrimoniale, ove si tratti di un'imposta a carattere non straordinario e cioè di una imposta ordinaria a bassa aliquota. Non vi è dubbio che tale proposta acquista delle connotazioni di obiettiva agibilità, anche se al riguardo rappresenta elemento di perplessità il mediocre funzionamento del catasto e il suo mancato aggiornamento: si potrebbe rischiare infatti di manovrare in modo ingiusto l'imposta, danneggiando quanti sono solleciti nel compiere il proprio dovere e favorendo di fatto quanti invece hanno avuto un atteggiamento infedele nei confronti del fisco. Comunque, la materia merita di essere approfondita; si tratta di un'imposta che, ancorchè chiamata patrimoniale, incide in realtà sul reddito disponibile. È in questo senso, ove oculatamente concepita nella sua struttura e nelle sue aliquote, e se ampiamente diffusa su tutti i patrimoni, mobiliari ed immobiliari, non sarebbe un'imposta espropriatrice. Potrebbe al limite, attraverso una opportuna strumentazione, risultare perfino «incentivante» nel senso di andare incontro, nella sua applicazione, all'imprenditore che investe il proprio patrimonio in attività che danno rendimenti superiori. Tra l'altro essa potrebbe integrarsi positivamente con l'imposta personale sul reddito dando così il via ad un graduale e parziale passaggio da forme di imposte che cercano di seguire il reddito nel momento in cui si produce, verso

forme che cercano di seguire il reddito nel momento in cui esso è «patrimonializzato». Il tema resta tuttavia delicato, per le sue molte implicazioni e difficoltà oggettive;

c) vi è infine sul tappeto da tempo la proposta di concedere una adeguata potestà impositiva agli enti locali. Va detto innanzitutto con molta chiarezza, per quanto riguarda quest'ultima proposta, che non sarebbe razionale invocare modificazioni di fondo dell'attuale sistema tributario, basato sulla «riforma Visentini» che ha affermato l'unitarietà della manovra fiscale e la responsabilità preminente dello Stato. Non può quindi essere contraddetto il segno principale di questa riforma che ha unificato presso il Ministero delle finanze le imposte fondamentali, eliminando tributi locali come l'imposta di famiglia e l'imposta di consumo che erano fonte di irrazionalità e talvolta di arbitrio. Così facendo la finanza locale si è trasformata in una finanza derivata che mutua le sue risorse dal bilancio statale, il cui andamento ha sicuramente non solo mantenuto equivalente ma ha aumentato in termini reali le entrate che il sistema delle autonomie locali gestiva prima della riforma tributaria, anche se non possiamo non tener presente che i compiti istituzionali attribuiti a tale sistema sono sensibilmente cresciuti in questi ultimi dieci anni.

È a conoscenza di tutti che di fronte alle difficoltà di porre un freno all'espansione della spesa degli enti locali si è cercato in passato di mettere un limite rigido alle possibilità di incremento annuo, assumendo come riferimento immediato quello della spesa storica ed obbligando gli enti locali a rimanere all'interno di questo limite. A parte considerazioni sull'equità di tale manovra, che in qualche misura ha finito per premiare gli enti locali che avevano fatto una politica più espansiva, si è in realtà determinata nell'ente locale una spinta ad occupare interamente e comunque lo spazio di risorse ad esso assegnato, innestando un processo di ulteriore deresponsabilizzazione.

Oggi al centro del dibattito tecnico e politico vi è l'esigenza, non più rinviabile e da tutti riconosciuta giusta, di rivedere concretamente i parametri di spesa storica ai quali sono agganciati i trasferimenti ai singoli comuni, per ridefinire i trasferimenti stessi sulla base di parametri *standard* obiettivi per gruppi di funzioni e di servizi. Qualora una parte dei comuni desideri superare tali livelli *standard*, per offrire alle proprie collettività servizi aggiuntivi ovvero di livello qualitativamente migliore, dovrebbero i comuni stessi essere posti in grado di fronteggiare le spese relative in modo autonomo facendo per l'appunto ricorso ad un'area impositiva a propria disposizione.

Concludendo, non vi è dubbio che le ultime due proposte, quella dell'imposta sui patrimoni (ordinaria e ad aliquota bassa) e quella sull'area impositiva da riconoscere ai comuni meritano grande attenzione e, soprattutto la seconda, ha raggiunto ormai un tale livello di maturità tecnica e politica da poter essere rapidamente trasferita in un'apposita proposta legislativa che dovrà servire a completare e rendere coerente la manovra sulle entrate per il 1986.

Pur mantenendo fermo l'impegno di unitarietà della politica tributaria e di una manovra unitaria delle sue leve fondamentali, dobbiamo riconoscere che occorre oggi concedere un'adeguata potestà impositiva ai soggetti di spesa pubblica extrastatali, allo scopo di vincolare tali soggetti, che beneficiano di trasferimenti da parte dello Stato, a utilizzare al meglio le risorse che ricevono. Dover ricorrere — qualora superino i limiti di spesa così stabiliti — al gettito di imposte o sovrimposte erariali sia pure entro aliquote minime e massime prefissate, vincola di per sè gli enti locali ad un maggiore impegno e ad una ben precisa responsabilità: non più enti che decidono e Stato che paga, ma Stato che fissa l'ammontare della spesa di ciascuno di essi in base a parametri precisi ed enti che sono impegnati a usare per il meglio i fondi che vengono loro corrisposti, con l'obbligo di far ricorso a proprie entrate e a sostenere la impopolarità conseguente qualora siano decisi per loro volontà o per l'alto costo delle gestioni a spendere più di quanto ricevono. Si introducono così elementi essenziali di certezza, di reciproca chiarezza, di

sprone ad utilizzare ai costi più bassi e con i rendimenti più alti le risorse di cui si può usufruire.

Bene ha fatto il ministro Visentini, all'inizio del suo incarico ad invitare ad una riflessione ponderata su questa tematica: di fronte all'aggravarsi di certe situazioni e tenuto conto dell'esigenza di vincolare tutti ad un'effettiva responsabilità urge peraltro affrontare e risolvere il problema in tempi brevi.

Strade parallele per operare in tal senso sono il disegno di legge e la proposta di legge per la riforma della finanza locale già all'esame del Senato e la cui approvazione dovrebbe essere portata sollecitamente in porto, beninteso con l'inserimento della parte riguardante le norme relative all'attività impositiva degli enti locali.

Nella legge finanziaria le misure in materia di entrata, per quanto riguarda le disposizioni di carattere fiscale, sono contenute nel titolo II del disegno di legge; altre misure di carattere contributivo ed extrafiscale sono contenute negli articoli 15, 16 e 31.

In sostanza, l'articolo 2 conferma e rende permanente l'acquisizione del gettito dell'ILOR al bilancio dello Stato, determinando la aliquota in misura unica su tutto il territorio nazionale (16,2 per cento): l'aliquota è stata maggiorata, incorporando l'addizionale straordinaria a suo tempo disposta con l'articolo 4 del decreto-legge n. 787 e poi prorogata fino all'anno 1985. Anche la percentuale di partecipazione al gettito dell'ILOR da parte della Regione Siciliana viene in conseguenza adeguata alla nuova aliquota. In linea con questa ottica, nella misura delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni, è stata incorporata la maggiorazione conseguente alla addizionale istituita con l'articolo 4 del decreto-legge n. 787 del 1981. Viene altresì resa permanente la misura del 92 per cento del versamento di acconto per l'IRPEF, l'IRPEG e l'ILOR.

La proroga ILOR, in termini di competenze, produrrà un gettito di 7.520 miliardi; l'acconto IRPEF, IRPEG ed ILOR un gettito di 620 miliardi; le tasse automobilistiche un gettito di 570 miliardi.

L'articolo 3 prevede poi modifiche di un certo rilievo per quanto riguarda le tasse scolastiche ed universitarie, secondo quanto indicato nell'allegata tabella E) del disegno di legge finanziaria. Si tratta come è noto di un meccanismo che intende comunque fare salvi i redditi dei soggetti che ricadono nelle condizioni disciplinate dell'articolo 24 del disegno di legge per quanto riguarda le disposizioni in materia socio-sanitaria: cioè, se lo studente riceve un reddito personale derivante da un rapporto di lavoro dipendente si tiene conto unicamente del predetto reddito personale; in mancanza di tale reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto invece del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione di mantenimento; i livelli di reddito sono valutati con riferimento alla tabella G), allegata al disegno di legge.

Per il 1986 il meccanismo di adeguamento delle tasse scolastiche ed universitarie dovrebbe produrre un maggiore introito di 450 miliardi in termini di competenza.

Complessivamente le misure contenute nel Titolo II (articoli 2 e 3) portano ad un maggior gettito rispetto al bilancio a legislazione vigente pari a 9.160 miliardi in termini di competenza e a 8.730 miliardi in termini di cassa.

In particolare l'articolo 3, comma sesto, stabilisce che gli importi delle tasse potranno annualmente essere rivisti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. A prescindere da ogni valutazione sul merito va sottolineato che trattasi di una innovazione di rilievo, in quanto essa tende a delegificare completamente una materia che per l'avvenire potrebbe consentire interventi più semplici ed agili.

Alle misure prima illustrate occorre aggiungere quelle di carattere extrafiscale sul cui meccanismo normativo avremo modo di tornare più avanti; tuttavia esse possono in sintesi così riassumersi: aumento del canone di concessione per i servizi telefonici (articolo 15) con un maggiore gettito di 300 miliardi in termini di competenza; revisione,

unificazione e aumento dei contributi di malattia (articolo 31) che darà un maggior gettito di 250 miliardi in termini di competenza e di cassa; infine l'esonero dal pagamento degli interessi sulle anticipazioni di tesoreria concessi all'INPS che determinerà invece, un minor introito pari a 376 miliardi, in termini di competenza.

In sostanza, quindi, le misure di carattere fiscale ed extrafiscale fanno sì che per il 1986 il totale delle entrate finali, prevedibile a legislazione vigente, in 233.501 miliardi, si attesti in conseguenza degli effetti della «finanziaria» in 242.835 miliardi.

Come già rilevato trattando delle entrate fiscali, anche questa previsione di 242.835 miliardi non considera peraltro le perdite di gettito conseguenti alla revisione delle aliquote IRPEF e delle imposte di successione (meno miliardi 3.700) e alla revisione della tassazione dell'indennità di fine rapporto (meno miliardi 260), misure queste per le quali sono stati già preordinati accantonamenti sul fondo globale di parte corrente. Se si tiene conto di tali perdite di gettito, le entrate per il 1986 si attesteranno, in termini di competenza, in miliardi 238.875 con un aumento di miliardi 21.564 rispetto alle previsioni contenute nell'assestamento del bilancio 1985 per le entrate finali. Vi sarebbe quindi un aumento pari al 9,9 per cento, imputabile per miliardi 16.514 (più 9,6 per cento) al comparto tributario e per miliardi 5.050 (più 11 per cento) a quello extratributario, anche se va tenuto presente che, probabilmente, come sottolineato dallo stesso Ministro delle finanze, i risultati del 1985 miglioreranno i dati disposti nell'assestamento; correlativamente risulterà ridotto il tasso di incremento effettivo delle previsioni 1986.

Pur con queste avvertenze, e al di là delle singole cifre, si può comunque concludere, che ci troviamo di fronte ad una manovra complessiva, che dichiaratamente intende mantenere invariata nel 1986 l'incidenza delle entrate tributarie sul PIL.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie va precisato infine che un raffronto con la previsione assestata 1985 (più 11 per cento) non è del tutto possibile in quanto i termini del rapporto non sono omogenei: le previsioni iniziali per il 1986 considerano, diversamente da quelle assestate per il 1985, gli introiti conseguenti alla sanatoria dell'abusivismo edilizio, stimati in miliardi 2.400 nel 1986 (nel 1985 la stima era stata invece di 3.000 miliardi); inoltre le previsioni assestate 1985 registrano introiti riassegnabili ed iscrivibili per 704 miliardi solo in corso di esercizio con decreti ministeriali. Se si tiene conto di tali circostanze, si può valutare che nel 1986 il tasso di crescita delle entrate non tributarie si riduce al 7,4 per cento.

6. *Le spese dirette dello Stato.* — La struttura dei conti dello Stato ha accusato nell'ultimo decennio profonde modificazioni; quella che fra tutte assume maggior rilievo è che il bilancio statale è divenuto sempre più un centro di trasferimenti di risorse ad organismi di spesa esterni alla finanza statale.

Sulla base dei dati di contabilità nazionale, nel 1975 su un totale di uscite correnti pari a 24.753 miliardi i trasferimenti ad enti pubblici ed istituzioni sociali private ammontavano a 7.985 miliardi pari a circa il 32 per cento; nel 1984 il totale dei trasferimenti è stato pari a 112.853 miliardi su un totale di 255.481 miliardi incidendo per circa 44 per cento.

Per quanto riguarda poi il comparto degli interessi le previsioni assestate per il 1985 ne collocavano la spesa in circa il 22 per cento del totale della spesa corrente. Se ne può concludere che la spesa che lo Stato gestisce direttamente, tenendo conto delle poste meramente correttive e compensative e delle parti finanziarie, non è superiore al 30 per cento del totale delle spese finali.

È necessario avere ben chiaro questo quadro di partenza per esprimere una valutazione sul ruolo e sull'incidenza delle spese dirette statali nell'impostazione della manovra di bilancio.

L'analisi della quota di spesa gestita direttamente dallo Stato si scinde a sua volta in due parti nettamente distinte: *a*) le spese attivate direttamente con il bilancio a legislazione vigente; *b*) un quadro degli interventi correttivi o integrativi collocati in legge finanziaria.

A) Per quanto riguarda l'impostazione del bilancio va sottolineato che l'evoluzione in

diminuzione delle spese correnti (meno 730 miliardi) deriva essenzialmente dalle riduzioni nel comparto dei trasferimenti correnti (meno 19.918 miliardi pari al 16,9 per cento) e delle somme non attribuibili (meno 862 miliardi). Gli altri aggregati presentano tutti incrementi. Per il personale in servizio l'incremento è pari all'8,1 per cento, tenuto conto dell'evoluzione dell'indennità integrativa speciale del 1985 e dei relativi effetti di trascinamento sul 1986; per il personale in quiescenza l'incremento è invece del 36,1 per cento, in relazione sia al nuovo sistema di indicizzazione introdotto con l'articolo 21 della «finanziaria 1984» sia, soprattutto, agli effetti della legge n. 141 del 1985, concernente perequazione dei trattamenti di pensione in atto dei pubblici dipendenti.

Per l'acquisto di beni e servizi l'incremento della spesa è del 7,9 per cento: questo incremento si riferisce per il 6 per cento al comparto della difesa. Anche se al di fuori della spesa «diretta» dello Stato quale dianzi considerata, rimane infine da dire che la spesa per interessi è prevista cifrarsi nel 1986 in 71.491 miliardi, con un aumento del 17,9 per cento rispetto alle previsioni assestate 1985. La crescita riguarda esclusivamente gli oneri per indebitamento patrimoniale mentre invece quelli relativi al debito fluttuante si mantengono sostanzialmente stabili: detta evoluzione riflette lo spostamento intervenuto in questi ultimi anni sul finanziamento del fabbisogno dai titoli a breve a quelli a medio e lungo termine.

Di particolare interesse, per quanto riguarda la spesa statale diretta, è il complesso di disposizioni in materia di personale (titolo IV): per la prima volta si è provveduto a dare coerente seguito alle previsioni della legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sul pubblico impiego) che con l'articolo 15 ha introdotto un meccanismo di programmazione finanziaria per la contrattazione in tutti i comparti dell'impiego pubblico, meccanismo che fa perno sulle decisioni annuali che il Parlamento assume ogni anno in sede di legge finanziaria.

In linea con questa disposizione si è previsto che tutti gli aspetti della politica retributiva e contrattuale relativi al personale delle amministrazioni statali e delle aziende autonome devono svilupparsi entro una previsione di crescita del 6 per cento per il 1986, del 5 per cento per il 1987 e del 4 per cento per il 1988, in parallelo con gli obiettivi che il Governo si è dato ai fini del contenimento del tasso di inflazione.

Tutta la materia quindi delle disposizioni per il personale appare per la prima volta ispirata ad una seria e rigorosa politica di controllo finanziario che tuttavia lascia importanti spazi alla contrattazione sindacale, spazi che dovranno esercitarsi soprattuto in direzione di una maggiore produttività ed efficienza.

B) Per quanto riguarda gli interventi attivati nel disegno di legge finanziaria, assumono un significato particolare le norme dei titoli VI (Intervento in campo economico); VII (Interventi in materia di opere pubbliche) e VIII (Disposizioni in favore del territorio e per calamità naturali).

Interventi in campo economico: tali interventi si sviluppano sostanzialmente lungo ben precise linee direttrici: le esportazioni, i settori produttivi, con particolare riguardo all'artigianato, il commercio, il turismo, la ricerca e l'innovazione tecnologica.

Il sostegno finanziario all'esportazione si attua secondo quanto tradizionalmente previsto nelle leggi finanziarie degli anni precedenti, attraverso interventi a favore della SACE-Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (incremento di 200 miliardi del fondo di dotazione interamente destinato al pagamento di indennizzi) e del Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine (rifinanziamento di 1.000 miliardi di lire del fondo contributi interessi per il periodo 1987-1993). Il predetto fondo contributi interessi è altresì integrato per il 1986 di 150 miliardi per il rifinanziamento della cosiddetta «legge Sabatini» (legge 28 novembre 1965, n. 1329) a sostegno delle piccole e medie imprese per l'acquisto di macchine utensili.

Per l'artigianato la somma di 400 miliardi, assegnata per l'anno 1986,viene ripartita tra il fondo di dotazione dell'Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane (300 miliardi) e il coesistente fondo contri-

buti interessi della stessa (100 miliardi); viene altresì autorizzata l'ulteriore somma annua di lire 100 miliardi per il periodo 1987-1992 sempre in favore del fondo contributi interessi.

Per il commercio viene assicurata una dotazione complessiva di 600 miliardi di lire, ripartita in ragione di 60 miliardi per ciascun anno del prossimo decennio, per le necessità delle piccole e medie imprese del settore commerciale ai fini di una piena operatività della legge quadro n. 517 del 1975 riguardante il sostegno finanziario al settore.

Per il turismo è autorizzata la spesa annua di lire 130 miliardi per il prossimo triennio, in favore della legge quadro di settore.

Per la ricerca e l'innovazione tecnologica il fondo speciale costituito presso l'IMI per la ricerca applicata viene integrato di ulteriori lire 150 miliardi per il 1986; di pari importo viene integrato il fondo per l'innovazione tecnologica.

È opportuno poi ricordare che il finanziamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) agli enti di gestione delle partecipazioni statali è in larga misura collegato a progetti di innovazione e riconversione tecnologica in settori di grande importanza strategica: l'intero onere di ammortamento per i mutui contraibili con la BEI, per un *plafond* complessivo di 4.200 miliardi viene assunto a carico del bilancio statale.

Un intervento specifico viene anche previsto per la ristrutturazione dell'ex polo termale pubblico nel quadro di una strategia che dovrebbe consentire una piena ripresa di questo importante settore, soprattutto dal punto di vista dei flussi turistici e della bilancia dei pagamenti.

Importanti interventi sono previsti altresì nel settore agricolo per quanto riguarda l'operatività del Fondo bieticolo nazionale e degli istituti di ricerca operanti nel settore, nonchè dell'AIMA per prevenire la formazione di eccedenze nelle produzioni agricole.

Il complesso degli interventi del Titolo VI in campo economico reca quindi spese in conto competenza e in conto cassa per un totale di 1.015 miliardi per la parte in conto capitale, a cui si aggiungono 4 miliardi per la parte in conto corrente.

Si tratta di un complesso di misure che si colloca ormai tradizionalmente in sede di esame del disegno di legge finanziaria e sul quale non può non esprimersi un orientamento nettamente positivo.

Interventi in materia di opere pubbliche: in primo luogo si prevede la prosecuzione del programma di intervento finalizzato alla costruzione, completamento e adattamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena; l'articolo 10, primo comma, autorizza la spesa complessiva di 1.000 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986-1987 e di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

Si ripropongono poi disposizioni analoghe a quelle contenute nella legge finanziaria 1985 per quanto riguarda l'autorizzazione agli enti locali a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione, ricostruzione o completamento di edifici giudiziari e di case mandamentali: i mutui possono raggiungere un importo massimo di 800 miliardi di lire; le quote di pari importo non utilizzate nel 1986 possono esserlo negli anni seguenti; l'ammortamento (84 miliardi annui) è a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1986.

Si prevede anche un aumento delle autorizzazioni di spesa relative al programma di alloggi e di servizi per il personale militare. In sostanza in base alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma quinto, vengono resi disponibili ulteriori 120 miliardi per i prossimi tre anni: più 10 miliardi nel 1986, più 60 miliardi nel 1987, più 50 miliardi nel 1988.

Vengono inoltre autorizzati ulteriori limiti d'impegno (5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988) per il completamento dei programmi di edilizia universitaria ospedaliera, avviati in base all'articolo 39 della legge 22 dicembre 1978, n. 843.

L'articolo 11 provvede al finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio per l'agricoltura, l'edilizia e le infrastrutture, nonchè per la tutela dei beni culturali e ambientali oltre che per le opere di edilizia scolastica ed universitaria. L'auto-

rizzazione complessiva di spesa è di 1.550 miliardi e si raccorda al quadro delle autorizzazioni già previsto dall'articolo 21 della legge n. 130 del 1983.

Analogamente a quanto operato con la legge finanziaria 1985, si prevede inoltre il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, sempre per il finanziamento dei progetti in precedenza indicati, mediante la contrazione di mutui fino al controvalore di 1.250 miliardi. Sul complesso delle risorse indicate con i due interventi (1.550 miliardi più 1.250 miliardi), pari a 2.800 miliardi, si prevede una riserva di 1.000 miliardi per interventi di protezione e di risanamento ambientale.

Complessivamente quindi la «finanziaria 1986» precostituisce un quadro di risorse finanziarie che appare idoneo a proseguire in quella direttrice di investimenti finalizzati a progetti già pronti, la cui valutazione viene riservata alle apposite strutture tecniche esistenti presso il Ministero del bilancio. I dati forniti dallo stesso Ministro del bilancio nella fase conoscitiva preliminare alla sessione e le indicazioni programmatiche ricevute dallo stesso Ministro in occasione dell'esame della tabella n. 4, valgono a confermare un giudizio complessivamente positivo su di una linea che intende ridare slancio ed incisività all'azione di una programmazione selettiva nel campo degli investimenti pubblici.

Disposizioni in favore del territorio e per calamità naturali: le disposizioni in materia sono tutte contenute nell'articolo 13.

In particolare si provvede ad incrementare di 500 miliardi per il 1986, di 1.000 per il 1987 e di 2.500 per il 1988 lo stanziamento di cui è dotato il fondo istituito nell'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 che costituisce l'unico mezzo per il finanziamento delle riparazioni e della ricostruzione delle zone terremotate, fatta eccezione per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè per il programma abitativo relativo all'area metropolitana di Napoli.

Per questo ultimo, il secondo comma dell'articolo 13, concernente l'intervento straordinario per un piano di costruzione di 20.000 alloggi, autorizza una spesa di 800 miliardi per il 1986, di 1.700 miliardi per il 1987 e di 500 miliardi per il 1988, per un totale complessivo di 3.000 miliardi.

Viene poi prevista l'elevazione a 520 miliardi del limite di indebitamento per gli interventi riguardanti il recupero edilizio dell'area flegrea. Stanziamenti aggiuntivi vengono altresì previsti per la protezione del territorio del comune di Ravenna e per il Fondo destinato alle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese danneggiate da pubblica calamità.

Anche la dotazione annuale del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura viene elevata da 400 a 450 miliardi.

Specificamente, quindi, per interventi collegati a calamità naturali il disegno di legge finanziaria 1986 stanzia nuove spese per complessivi 4.744 miliardi.

7. *Le aziende di Stato.* — Una importante novità nella struttura dei documenti finanziari 1986 è contenuta nel titolo V recante disposizioni per i settori postale, ferroviario ed aeroportuale.

In particolare le modificazioni di struttura più profonde riguardano il servizio ferroviario a seguito della recente legge n. 610 del 1985 che ha profondamente modificato il precedente assetto giuridico, trasformando la preesistente azienda autonoma in ente pubblico con personalità giuridica: si tratta di un nuovo soggetto che deve puntare, in linea con la normativa comunitaria, all'efficienza e all'equilibrio gestionale, sulla base di un autonomo impegno manageriale e senza contare sull'automatico ripiano del disavanzo da parte statale.

In base alla nuova normativa il Parlamento viene chiamato in causa direttamente sia in sede di impostazione del bilancio a legislazione vigente per la determinazione degli oneri concernenti gli obblighi di servizio pubblico, la normalizzazione dei conti e le rate di ammortamento per mutui ai sensi della legge n. 17 del 1981; sia con la «finanziaria» per la determinazione degli aiuti concernenti oneri di infrastruttura e mancati aumenti tariffari, nonchè per le sovvenzioni straordinarie a beneficio del disavanzo del fondo pensioni e per la copertura comples-

siva del disavanzo di gestione. Un quadro analitico dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'ente «Ferrovie dello Stato» per il 1986 è contenuto nell'allegato 3 al progetto di bilancio; a pagina 13 del disegno di legge finanziaria è riportata poi una tabella di sintesi che indica il totale degli stanziamenti considerati nel bilancio a legislazione vigente (pari a miliardi 8.886,9) e il totale degli stanziamenti da autorizzare con legge finanziaria (pari a miliardi 5.254).

Gli oneri a carico del bilancio dello Stato per coprire l'eccedenza delle spese sulle entrate proprie (prevalentemente tariffarie) dei servizi pubblici prestati a domanda individuale, ammonteranno complessivamente, nel 1986, a 20.780 miliardi di lire, pari al 2,8 per cento del PIL: un importo corrispondente alla metà della spesa sanitaria e alla metà del gettito dell'IVA.

Il maggior peso di questi oneri si concentra nella gestione delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e delle telecomunicazioni e delle Aziende di trasporto urbano.

Meritano alcune particolari considerazioni le gestioni statali delle Ferrovie e delle Poste.

Ferrovie dello Stato. — Le Ferrovie riceveranno dal bilancio dello Stato, nel 1986, trasferimenti per 13.541 miliardi di lire, una parte soltanto dei quali destinata a coprire oneri per riduzioni tariffarie e vincoli operativi.

La realtà è che le Ferrovie dello Stato hanno entrate tariffarie pari solo alla metà delle spese per il personale in servizio. Studi del Ministero dei trasporti e della Commissione tecnica per la spesa pubblica, testimoniano con dovizia di dati come l'aumento del numero dei dipendenti, passati da 183.554 nel 1970 a 218.735 nel 1985 (+ 19,2 per cento), è stato più che proporzionale all'incremento del volume del traffico, ciò che si è tradotto in un calo del rapporto tra unità di traffico e tra tonnellate-chilometro trasportate e numero dei dipendenti. Al notevole accrescimento degli oneri sul bilancio statale, raddoppiati dal 1983 al 1986, non si è accompagnato dunque un aumento di produttività, pur essendo stata dotata l'Azienda, negli anni più recenti, di un complesso di fattori quantitativamente e qualitativamente migliori, ossia potenzialmente più efficienti.

Nè può infine sottacersi che gli indici di produttività per le ferrovie italiane già erano sensibilmente più bassi di quelli rilevabili nella Germania federale, in Francia, in Gran Bretagna e in Olanda, e che in questi paesi, al contrario dell'Italia, si è verificato, in questi anni, un miglioramento anche consistente di tali parametri. Vi si aggiunga, che anche per quanto riguarda il rapporto tra ricavi tariffari e costi totali le ferrovie italiane presentano, nei dati del 1982, l'indice più basso rispetto a quelli di Germania federale, Francia, Gran Bretagna, Svezia, Olanda, Belgio, Svizzera ed Austria. Da qui la necessità, sempre secondo i già citati studi, di eliminare «le sacche di disutilizzazione e assicurare un sostanziale salto di qualità migliorando il valore del servizio prodotto», di realizzare un recupero della domanda di servizi ferroviari, di invertire le attuali tendenze, che hanno fatto sì che le velocità medie dei treni viaggiatori presentino da molti anni un calo sia nelle brevi che nelle medie e lunghe distanze e che nel settore del trasporto merci le ferrovie abbiano perduto notevoli quote di mercato, scendendo dal 16,5 per cento del totale del 1972 all'11,6 per cento del 1983.

Poste e telecomunicazioni. — L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni riceverà, nel 1986, dal bilancio statale, trasferimenti per 2.255 miliardi di lire.

Le entrate proprie dei servizi postali ammonteranno a 6.586 miliardi di lire contro una spesa per il personale in servizio di 5.805 miliardi. Nel complesso, detratte le voci che trovano collocazione compensativa nella entrata, le spese correnti dell'Azienda postale ammonteranno nel 1986 a 8.389 miliardi di lire, contro 8.569 miliardi del 1985. Va precisato, a questo riguardo, che nell'anno in corso l'Azienda ha avuto regolazioni di debiti pregressi per 835,5 miliardi di lire, che non sono ripetuti nel 1986. Al netto di questo importo, risulta pertanto tra questi due anni un aumento dell'8,5 per cento.

Il personale dell'Amministrazione delle poste è passato da 94.465 unità del 1950 a 141.720 unità del 1970 e a 226.827 unità del

1985. A questo incremento si è accompagnato un sensibile aumento dei servizi prestati (corrispondenza, pacchi, vaglia, risparmi, conti correnti e telegrafo); ciò malgrado, e ove ponderati con l'applicazione di appropriati coefficienti e sulla base di calcoli portati avanti dal 1977, si può notare che anche questi dati sul numero delle unità dei servizi prestati non riflettono effettivi aumenti di produttività: un fenomeno, questo, che lascia perplessi, se si tiene conto della razionalizzazione nel frattempo intervenuta in molti servizi e dell'introduzione di moderne tecnologie per il loro svolgimento.

La Relazione previsionale e programmatica, trattando di questi particolari settori della spesa pubblica, afferma che dovrà essere conseguito un maggiore equilibrio fra costi e ricavi, potenziando i processi diretti alla razionalizzazione dei servizi e riconsiderando, in attuazione delle disposizioni di cui al disegno di legge finanziaria, le agevolazioni tariffarie a sostegno di alcuni settori di attività economica o di categorie di utenti che non hanno i presupposti di «bisogno» per addebitare alla collettività il costo di servizi individuali.

A questo indirizzo, che non si può non condividere, bisogna aggiungere che occorre realizzare una maggiore produttività del lavoro, controllando il *turn-over* e agevolando la mobilità del personale.

Relativamente alle tariffe, occorrerebbe estendere alla Amministrazione postale gli obblighi di riduzione o di eliminazione delle agevolazioni tariffarie analogamente a quanto previsto per le Ferrovie dello Stato dall'articolo 7 del disegno di legge finanziaria.

Si dovrebbe inoltre stabilire nella legge un programma, comprendente le due amministrazioni, di un adeguamento graduale, ma generalizzato, delle tariffe ai costi di gestione, fissando regole economiche precise che dovranno presiedere a questo adeguamento. Frattanto, il CIP dovrebbe rapidamente autorizzare gli adeguamenti tariffari già chiesti dalle due aziende.

8. — *La finanza extrastatale.* — La realizzazione dei principali istituti che caratterizzano le modalità di intervento dello Stato sociale si esprime essenzialmente nel settore della finanza extrastatale; si tratta di interventi di grande valore umano e sociale, dove a partire dalla fine degli anni sessanta si sono fatti formidabili passi in avanti. Ciò ha coinvolto aspetti finanziari — sotto il profilo della spesa ma anche come prelievo — di dimensioni sempre maggiori. Pur senza quindi abbandonare gli obiettivi di fondo dello Stato sociale, si tratta dunque di affrontare una serie di squilibri di carattere finanziario e reale che, se non risolti, nei prossimi anni potrebbero poi effettivamente mettere in discussione alcune conquiste, aggravando in modo intollerabile disparità, ingiustizie e disfunzioni legate sia alla incoerenza di alcune scelte legislative fatte nel passato, sia a carenze di tipo gestionale e di controllo.

La spesa previdenziale. — In ragione del progressivo aumento del numero e dell'importo medio delle prestazioni la spesa per prestazioni sociali (previdenza e assistenza) ha raggiunto nel 1984 oltre il 30 per cento della spesa totale della Pubblica amministrazione; in termini relativi le prestazioni sociali sono passate dal 9,5 per cento del PIL nel 1960, al 12,4 nel 1970 e a circa il 19 per cento nel 1984.

L'andamento della finanza previdenziale è stato caratterizzato da continui saldi negativi che hanno appesantito progressivamente l'indebitamento totale della Pubblica amministrazione.

I disavanzi di esercizio hanno interessato tutte e tre le principali categorie di spesa sociale (previdenza, sanità ed assistenza) e tutti e tre i principali soggetti che gestiscono questa spesa (amministrazione centrale, enti locali ed enti di previdenza). Inoltre in questi ultimi tre anni i fondi gestiti dai soggetti pubblici che operano nel campo della previdenza e dell'assistenza hanno finito tutti per presentare saldi gestionali negativi.

Questo andamento è dipeso sia dalla evoluzione in forte aumento della spesa per la crescente quantità e qualità delle erogazioni sia dalla dinamica inadeguata delle entrate a causa della sostanziale stagnazione dei livelli complessivi di occupazione e quindi della base contributiva. La spesa per pensioni,

rendite ed indennità sostenuta dalla della Pubblica amministrazione, pari nel 1970 al 7,8 per cento del PIL è passata a circa il 14 per cento nel 1982: in poco più di dieci anni questa spesa è raddoppiata in termini reali.

All'origine di questi squilibri intervenuti tra prelievo ed erogazione di risorse vi è stato l'abbandono del modello originale, di tipo mutualistico assicurativo, e la sua trasformazione in un modello, peraltro molto imperfetto, di sicurezza sociale. Infatti mentre le entrate continuano ad essere collegate ad una dinamica contributiva legata alla occupazione e quindi in definitiva ai livelli produttivi, le prestazioni sono state determinate da decisioni legislative di spesa di carattere assistenziale in larga misura esterne agli enti previdenziali. Si può quindi convenire con quanti hanno sottolineato che la causa generica dei disavanzi delle gestioni pensionistiche è da individuare nella commistione del modello mutualistico-assicurativo e di quello cosiddetto «di sicurezza sociale«: da un lato quindi si è ampliata la base dei beneficiari, la qualità e la quantità delle prestazioni, mentre dall'altro il flusso delle entrate è rimasto legato ad una dinamica contributiva strettamente collegata al numero dei lavoratori occupati. Da qui nasce l'esigenza strutturale di separare in termini netti previdenza ed assistenza: lo Stato dovrebbe imputare al bilancio pubblico la copertura dei costi delle misure di carattere assistenziale e sociale nonchè di quelle a sostegno di attività economiche marginali, mentre il settore previdenziale dovrebbe recuperare un suo equilibrio interno reale, ritrovando un rapporto proporzionato tra contributi e prestazioni.

Sostanzialmente, ai fini del riequilibrio economico delle gestioni si aprono alla scelta politica due alternative di fondo: una basata sull'aumento delle entrate, attraverso l'inasprimento delle aliquote contributive o mediante maggiori trasferimenti diretti da parte dello Stato in modo da compensare il minor gettito contributivo, l'altra fondata invece sul contenimento della dinamica della spesa agendo sia sul numero delle pensioni che sul loro importo medio. In effetti, in questi ultimi anni si è già cercato di operare nel senso sia di una revisione delle entrate contributive sia di una razionalizzazione delle prestazioni eliminando alcune incongruità più evidenti. Tuttavia le modificazioni già introdotte non sono riuscite ad invertire finora in modo sostanziale il segno nettamente negativo della evoluzione degli equilibri della finanza previdenziale come dimostrano le più recenti vicende dell'INPS.

Le misure contenute nel disegno di legge finanziaria si collocano, con maggiore incisività, nella linea di un processo di razionalizzazione già avviato ed assumono un carattere di inderogabilità alla luce della più recente evoluzione dei conti previdenziali. Comunque non si può sottacere che un riequilibrio finanziario profondo delle gestioni degli enti previdenziali non potrà essere conseguito se non in un'ottica di modifica strutturale del sistema che separi nettamente la confusione tra previdenza ed assistenza e relativi meccanismi di finanziamento.

Gli elementi essenziali della manovra in materia di previdenza sono contenuti negli articoli da 16 a 23. E' noto che la situazione dei bilanci delle gestioni ricomprese nell'INPS evidenzia che i risultati di esercizio delle gestioni che in misura preponderante contribuiscono al deficit sono quelli concernenti l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi: queste due gestioni contribuiscono da sole a determinare la grande maggioranza del *deficit* di bilancio. Conseguentemente gli articoli 17, 18 e 19 intendono introdurre decisive modifiche proprio in questi settori, ivi incluso anche quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

L'articolo 17 infatti aumenta i contributi INAIL per i lavoratori dipendenti del settore agricolo e per i lavoratori autonomi, sopprimendo contestualmente la cosiddetta rendita temporanea; l'articolo 18 estende il tributo pensionistico a carico degli apprendisti; l'articolo 19 conferma le contribuzioni in atto a carico dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) con un aumento di talune misure contributive. Tutte queste misure dovrebbero incidere positivamente sugli equilibri finanziari delle relative

gestioni assecondando quel processo di risanamento che richiede sia rigorosi comportamenti sul piano gestionale sia, nel medio periodo, una soluzione strutturale che punti alla separazione netta dei fondi di previdenza da quelli di assistenza.

La manovra in materia previdenziale ed assistenziale si completa con le norme di cui agli articoli 20 (eliminazione degli assegni per il primo figlio e aumento delle maggiorazioni) e 21 (semestralizzazione della perequazione delle pensioni): l'articolo 20 comporta riduzioni di spesa per 400 miliardi; l'articolo 21 per 235 miliardi. A queste misure va aggiunta infine la disposizione contenuta nell'articolo 16 in base alla quale a decorrere dal 1986 cessano gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla tesoreria dello Stato. Questa norma dovrebbe comportare minori entrate per il bilancio statale dell'ordine di 376 miliardi alle quali corrisponde un pari alleggerimento a favore del bilancio INPS.

La spesa sanitaria. — Lo squilibrio finanziario del settore sanitario ha origine remote e strutturali: è iniziato già nei primi anni sessanta con la rottura degli equilibri finanziari degli enti mutualistici e si è perpetuato sotto forme diverse fino al servizio sanitario nazionale. Al momento della liquidazione gli enti mutualistici evidenziavano un disavanzo patrimoniale di circa 4.500 miliardi di lire ed una esposizione debitoria di 6.150 miliardi di lire. Rapportato alla spesa, il disavanzo del settore finanziario (Stato, enti locali, enti mutualistici) costituiva l'8,4 per cento della spesa sanitaria totale nel 1965; il 12,7 per cento nel 1975; il 20,6 per cento nel 1982. I contributi sociali, che nel 1970 avevano coperto il 65 per cento della spesa, hanno visto scendere la loro partecipazione al 53,5 per cento nel 1982.

Non vi è dubbio che in questa evoluzione hanno inciso, soprattutto dopo il 1976, le misure di crescente fiscalizzazione che hanno comportato una caduta delle entrate contributive aumentando i trasferimenti a carico del bilancio statale. Infatti gli oneri dello Stato (trasferimenti alle mutue e alla finanza locale, fiscalizzazione dei disavanzi correnti) sono aumentati dal 38,1 per cento della spesa nel 1965 al 45,4 per cento nel 1982, pari in valore all'incidenza che dall'1,5 per cento è passata al 2,7 per cento del PIL.

Complessivamente il problema fondamentale non appare tanto quello della quota della spesa sanitaria sul PIL, quota che negli ultimi anni sembra essersi mantenuta sostanzialmente stabile, quanto quello della individuazione di efficaci strumenti di controllo e coordinamento tra i diversi livelli di governo, in un sistema che appare caratterizzato da una completa separazione tra i livelli di responsabilità nelle erogazioni e i momenti di reperimento delle risorse relative.

Probabilmente occorre anche in questo settore ripensare alla stessa distribuzione dei carichi di finanziamento tra i beneficiari dell'assistenza sanitaria. Cosi come non si può non dimenticare che la fiscalizzazione dei contributi di malattia costa al bilancio statale qualcosa come l'1,5 per cento del PIL su base annua: se uno degli obiettivi fondamentali della riforma sanitaria deve essere quello di una sostanziale fiscalizzazione degli oneri connessi ad una fascia *standard* di servizi sanitari, sarebbe forse opportuno cominciare a ripensare completamente al meccanismo della fiscalizzazione, impostando in modo più trasparente e nel quadro di una pianificazione organica e pluriennale gli interventi sanitari nonchè l'intero problema della gestione dei flussi finanziari.

A ciò si aggiunga che sul piano istituzionale esistono sostanziali conflittualità fra i livelli di governo — Stato, Regioni e USL — coinvolti nella gestione del sistema; sul piano del controllo della spesa mentre al Governo centrale vengono affidate le decisioni riguardanti le variabili monetarie (contratti, tariffe, prezzi amministrati) a livello periferico vengono attribuite le scelte riguardanti le variabili reali (consumi e investimenti): si realizza cosi un intreccio intrinsecamente conflittuale che non consente una gestione efficiente delle risorse.

Il recente varo del piano sanitario nazionale da parte del Parlamento, seppur molto in ritardo, può introdurre nel sistema un

punto di riferimento al quale rapportare in modo oggettivo i comportamenti del centro e della periferia.

Alla luce di questo importante elemento di novità non vi è dubbio che occorra approfondire con grande attenzione il complesso delle norme contenute nel titolo XI in materia sociosanitaria. È necessario cioè operare per un raccordo efficiente tra normativa del piano sanitario ed interventi disposti dal disegno di legge finanziaria, evitando così di annullare immediatamente gli effetti positivi che possono derivare dalla determinazione di un quadro finanziario ed operativo certo.

Disposizioni in materia di finanza regionale e locale. — Le disposizioni del titolo III (finanza regionale e locale) risultano ispirate a criteri di estrema limitatezza quanto all'ambito normativo preso in considerazione: ciò dipende dal fatto che il finanziamento della nuova disciplina della finanza regionale e comunale viene preordinato con appositi accantonamenti iscritti nei fondi speciali. Si prevede infatti un accantonamento di parte corrente di 1.342 miliardi per la nuova disciplina della finanza regionale e di 23.423 miliardi per le disposizioni finanziarie relative ai comuni ed alle province comprese le comunità montane.

Sul totale quindi di 43.628 miliardi del fondo globale di parte corrente, circa 25.000 miliardi sono in realtà rappresentati dagli accantonamenti relativi al finanziamento delle Regioni, dei comuni e delle province. Pertanto si dovrà provvedere con distinti strumenti legislativi a rendere operativi i predetti accantonamenti nel quadro di una normativa che dovrà farsi carico anche del problema dell'autonomia impositiva degli enti locali.

La parte più importanti delle disposizioni in materia di finanza locale e regionale è quella concernente la rideterminazione del fondo nazionale trasporti e la proroga del regime transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Non vi è dubbio che la gestione della finanza locale presenta una situazione estremamente complessa che merita una riflessione approfondita ed idonea ad introdurre correttivi importanti.

In particolare, mentre le entrate correnti derivano in prevalenza da trasferimenti ordinari statali, le entrate in conto capitale sono acquisite in percentuale maggiore attraverso la stipulazione di mutui, in misura più limitata invece fruendo di trasferimenti finalizzati (statali o regionali) e soltanto in piccola parte ricorrendo ad alienazione di beni o a quote partecipative. L'ammortamento dei mutui (capitale ed interessi) viene assunto a totale carico dello Stato che effettua trasferimenti contabilmente distinti da quelli ordinari, ma che non perdono per ciò stesso la natura dei trasferimenti correnti: ne discende che in realtà le decisioni di spesa in conto capitale adottate dagli enti locali si trasformano per il bilancio dello Stato in spese di parte corrente.

Tutto ciò evidenzia l'opportunità di dare vita ad una più significativa area di autonomia dell'ente locale in materia di potestà impositiva, operando attraverso norme di legge affinchè in prospettiva l'ammortamento dei mutui resu a carico dell'ente locale, responsabilizzando così maggiormente gli amministratori.

In sostanza, il discorso sulle disposizioni in materia di finanza locale si lega immediatamente con il problema di una coerente ed incisiva azione legislativa che, sia pure con separati strumenti, restituisca autonomia impositiva agli enti locali.

9. *Quadro delle principali grandezze della finanza pubblica.* — Le considerazioni fatte e i dati fin qui esaminati acquistano ancor maggior rilievo, se inseriti nel quadro macroeconomico generale.

Il prodotto interno lordo italiano è stato valutato nel 1984 in 612.000 miliardi; le entrate pubbliche, nello stesso anno, hanno raggiunto — se ci riferiamo all'aggregato «settore pubblico» (amministrazioni pubbliche più aziende autonome che producono per il mercato: ferrovie, poste, monopoli e telefoni) — la cifra di 290.000 miliardi e le spese quella di 380.000 miliardi. Per ogni cento lire di PIL il settore pubblico in senso lato ne ha dunque prelevate 47,5 e ne ha spese più di 62, ciò che significa che per ogni cento lire di entrata la spesa è stata di 131 lire. Il divario fra entrate e uscite più l'ac-

quisizione netta di attività finanziarie accumulate nel corso del 1984, vale a dire il fabbisogno effettivo del settore pubblico, è stato di oltre 102.000 miliardi di lire. Prime stime per il 1985, infine, lasciano supporre che la situazione si sia ulteriormente squilibrata, secondo una tendenza che è andata costantemente aggravandosi fin dall'inizio degli anni settanta, quando il fabbisogno del settore pubblico, pari al 2-3 per cento del PIL negli anni sessanta, è passato a circa il 6 per cento per poi balzare al 12 per cento nella seconda metà degli stessi anni settanta ed infine superare il 16 per cento nel 1984.

Gli elementi essenziali di questa evoluzione distorta della finanza pubblica sono stati infatti:

una espansione particolarmente forte — e costantemente superiore all'incremento del PIL — della spesa, in ispecie per la parte corrente;

un incremento delle entrate relativamente più contenuto nonostante la riforma tributaria e gli effetti del *fiscal drag* conseguenti ai forti tassi di inflazione. La rapida crescita della pressione fiscale non ha così impedito il deterioramento del saldo negativo tra entrate e uscite;

una conseguente esplosione del disavanzo derivato, provocata dalla crescita della spesa per interessi — che nel 1984 ha toccato i 60.000 miliardi cioè il 9,9 per cento del PIL — come conseguenza della accumulazione dello *stock* di debito fruttifero. Il rapporto debito-PIL, che negli anni sessanta si mantiene tra il 40 e il 42 per cento, sale nel 1975 al 65 per cento; nel 1982 al 76 per cento; a fine 1985, eguaglierà il valore del PIL nominale.

Non meno distorta, è la struttura economica della spesa pubblica. Nel 1984 (e nel 1985 non vi sono stati miglioramenti), il peso della parte in conto corrente ha superato l'88 per cento della spesa totale; alle spese in conto capitale è stato destinato dunque poco meno del 12 per cento.

La parte più consistente delle erogazioni è stata destinata a prestazioni sociali (quasi un terzo del totale); seguono, con poco meno di un quarto della spesa totale, gli stipendi e salari dei pubblici dipendenti, in numero ormai di circa 3,8 milioni di unità. La spesa per interessi ha infine assorbito oltre il 13 per cento del totale.

Se invece consideriamo complessivamente i settori della previdenza, assistenza, sanità ed istruzione, vediamo che queste finalità sociali assorbono oltre la metà della spesa (51,6 per cento nel 1984), e in questo contesto le spese previdenziali incidono per il 30 per cento circa, sanità ed istruzione per circa il 10 per cento ciascuna.

Come sintesi ultima, dal 1960 al 1984 la spesa pubblica è aumentata di 51 volte in termini monetari e intorno a 4,6 volte in termini reali. Il PIL, rispettivamente, di 26 e 2,4 volte.

Voglio subito aggiungere, che questa enorme crescita della spesa pubblica non è stato un fenomeno caratteristico del nostro Paese, ma è comune a tutte le economie industrializzate, anche se nel caso italiano il rapporto tra incrementi medi annui della spesa e del PIL è stato tra i più elevati, soprattutto dagli inizi degli anni settanta ad oggi. Tra i sette maggiori paesi industrializzati, l'Italia è oggi quello con il più ampio settore pubblico, collocandosi, sulla base dei dati OCSE, più vicino ai paesi scandinavi che non a quelli nord-americani o alla stessa Inghilterra.

La realtà è che negli anni settanta la nostra economia ha raggiunto un rapporto tra spesa pubblica e PIL più o meno in linea con quello esistente in quei paesi industrializzati che praticavano politiche di intervento sociale di particolare rilievo sia per estensione che per il tipo di garanzie offerte ai cittadini, anche se questo rapporto spesa pubblica-PIL è stato da noi raggiunto in un contesto di crescita del prodotto interno lordo e di pressione fiscale alquanto lontani dalla situazione dei nostri *partners* economici. In altri termini ci siamo dati strumenti e rapporti tipici da economia industrializzata ad alto grado di sviluppo, per quanto riguarda l'estensione dell'intervento pubblico, soprattutto nel campo delle prestazioni sociali, mentre in realtà il processo di crescita reale della nostra economia era ancora in fase di consolidamento e molti obiettivi produttivi dovevano ancora essere raggiunti.

Se si tiene conto che in tutte le economie industrializzate, quali che siano le compa-

gini governative espresse dal corpo elettorale, è in corso una revisione complessiva delle modalità e dei limiti dell'intervento pubblico, risulta chiaro che ci troviamo oggi in Italia in una fase di passaggio estremamente delicata. Peraltro va tenuto presente che l'esplosione del disavanzo pubblico non rappresenta soltanto un fenomeno patologico imputabile a malgoverno «tecnico» della finanza pubblica e indipendente dall'andamento delle altre variabili interne ed internazionali. La finanza pubblica è stata caratterizzata da alcune scelte sbagliate. Queste scelte vanno ora riviste sapendo però che l'azione conseguente va portata avanti sulla base di alcune considerazioni di carattere più generale che possiamo così sintetizzare:

a) una politica di rientro che faccia leva unicamente su una riduzione della spesa o un aumento delle entrate non è del tutto efficace in quanto gli effetti deflattivi sull'economia si ripercuotono negativamente sugli equilibri di bilancio: le correzioni necessarie, soprattutto sul lato della spesa, devono essere sostenute da una politica di ripresa dello sviluppo da collocare in un quadro europeo e mondiale;

b) l'instabilità finanziaria è alimentata dal costo crescente dell'indebitamento ma l'aumento dei tassi reali di remunerazione dipende anche e in misura non secondaria da elementi esterni alla finanza pubblica, come l'andamento dei tassi di interesse internazionale: la ripresa dello sviluppo è quindi essenziale in quanto essa favorisce, anche da questo punto di vista, una diminuzione della quota dell'indebitamento sul reddito nazionale;

c) il controllo della spesa pubblica presuppone a monte una politica generale dei redditi per evitare effetti di trascinamento dal settore privato a quello pubblico che non possono venire controllati *ex post* direttamente attraverso decisioni limitate al campo della finanza pubblica: va quindi valutato in modo molto positivo un discorso di politica dei redditi che, per quanto riguarda gli aumenti delle retribuzioni nominali nel settore pubblico, costituisca un punto di riferimento generale al quale allineare l'insieme delle politiche erariali;

d) le modificazioni istituzionali che hanno caratterizzato l'evoluzione dell'ultimo decennio hanno ampliato in modo incontrollato la sfera degli enti pubblici decentrati di spesa i quali tuttavia non dispongono di una autonomia impositiva adeguata per coprire in modo sensibile le quote ulteriori di spesa che derivano da opzioni maturate in tali enti: questa distorsione istituzionale va decisamente corretta restituendo autonomia e quindi responsabilità finanziaria ai grandi enti pubblici territoriali.

10. *Debito pubblico, politica monetaria e riflessi sul sistema economico.* — Questa relazione sarebbe infine manchevole se non ci soffermassimo ancora sui problemi della gestione del debito pubblico e sulla sua prevedibile evoluzione e se non considerassimo, assieme, alcuni aspetti essenziali della politica monetaria: in proposito bastano poche annotazioni.

1) L'andamento del debito pubblico è conseguenza diretta dei risultati complessivi della finanza pubblica e si ripercuote in pieno sulla situazione monetaria e sulle azioni conseguenti. Ogni anno il debito pubblico si accresce di un ammontare pari al nuovo fabbisogno; essendo la consistenza del debito del settore pubblico alla fine del 1984 già pari a 560.500 miliardi, il fabbisogno per l'anno in corso, preventivato, per il solo settore statale, in circa 107.000 miliardi, farà dunque salire la consistenza del debito del 20 per cento circa, portandolo ad una cifra prossima all'intero prodotto lordo dell'anno. Nel 1986, infine, si prevede come obiettivo per il settore statale un fabbisogno di 110 mila miliardi, ciò che significa che il debito aumenterà di un ulteriore 16 per cento, a fronte di un aumento monetario del PIL previsto intorno al 9 per cento.

La presenza di così cospicui disavanzi significa che lo Stato immette sistematicamente potere d'acquisto nell'economia per un ammontare largamente superiore a quanto poi riesce a raccogliere con le varie forme di entrate. La quantità e qualità delle spese e delle entrate influiscono notevolmente sui comportamenti dei soggetti economici. In caso di disavanzo si pone poi un

problema addizionale: quello di reperire i mezzi finanziari necessari alla sua copertura.

La scelta può cadere sulla stampa di nuova moneta legale attraverso la Banca centrale, ma ciò può essere fatto, per ovvi motivi, soltanto entro limiti ben precisi; per il resto occorrerà prendere a prestito dall'economia — anche dai percettori dei pagamenti a vario titolo ricevuti dal Tesoro — i mezzi finanziari. In contropartita è necessario offrire titoli di credito, con scadenze aderenti alle preferenze e necessità dei risparmiatori, compensandoli con un tasso di interesse adeguato.

La quantità di nuova moneta legale che si può stampare in contropartita è, nelle condizioni attuali, dell'ordine di poche migliaia di miliardi: oltre il 90 per cento del nuovo indebitamento dello Stato dove essere coperto con l'emissione di buoni ordinari del Tesoro (tipicamente a 3, 6, 12 mesi) certificati di credito a scadenza fino a 10 anni e rendimento variabile nel tempo, buoni del Tesoro poliennali con rendimenti fissi, raccolta postale, altri titoli pubblici.

Le caratteristiche tecniche e i rendimenti di tutti questi strumenti debbono essere tali da permetterne il collocamento sul mercato: attraverso risparmiatori, banche e residenti esteri in piccola parte. Tutto ciò tenendo conto che gli operatori possiedono già un ammontare di titoli pubblici, per un valore pari a fine 1984 a circa 480.000 miliardi (ossia l'ammontare del debito pubblico meno la quota collocata presso la Banca centrale) ed inoltre sapendo che di tali titoli già in circolazione, ne scadono nell'anno 1985 una percentuale pari al 60 per cento che occorre rinnovare.

2) Il rapporto tra incremento del debito pubblico (cioè il disavanzo dello Stato) e il prodotto nazionale lordo, si situa in Italia attualmente intorno al 15 per cento. Nella media degli altri paesi industrializzati, lo stesso rapporto si situa intorno al 5 per cento. Il ricorso dello Stato al credito si presenta così in Italia di dimensioni abnormi e tali sono di conseguenza l'ammontare del debito accumulato e il suo tasso di crescita.

Va sottolineato che è possibile far fronte a una tale situazione, senza incorrere in crisi finanziarie o in accelerazioni insopportabili della quantità di moneta, solo grazie al volume elevatissimo di risparmio che si forma nel nostro paese, per tradizione e struttura sociale e produttiva, ma altresì in conseguenza della buona remunerazione che il risparmio stesso da alcuni anni percepisce sotto forma di interessi.

3) Chi acquista titoli pubblici risparmia in forma finanziaria, decide cioè di prestare allo Stato una parte delle sue disponibilità, in luogo di destinarle a consumi o ad altre forme di spesa. Cosa fa lo Stato del risparmio così raccolto? Nella situazione attuale copre una differenza fra spese ed entrate che in parte serve a fare fronte solo ad esigenze correnti, mentre poco o comunque in misura inadeguata ad accrescimento delle capacità produttive del sistema economico.

In una economia sana e vitale il risparmio ha la funzione fondamentale di accrescere e finanziare lo *stock* di capitale produttivo. In Italia, nella presente situazione la parte di risparmio destinata a tal fine è circa la metà di quella destinata a coprire il disavanzo pubblico, cioè a scopi che non accrescono le possibilità di produzione, di reddito e di occupazione.

Il volume di risparmio che si forma nell'economia sarebbe ugualmente elevato se in luogo di offrire titoli pubblici si offrissero ai cittadini, sempre con rendimenti adeguati i titoli destinati a finanziare investimenti. Le conseguenze sullo sviluppo del sistema e sull'occupazione sarebbero però ben differenti: l'ampio disavanzo pubblico spiazza gli investimenti privati, limita le possibilità di sviluppo e di occupazione, genera inflazione.

4) La ripartizione tra quote di risparmio da destinare al finanziamento dello Stato e al finanziamento dell'economia produttiva è un atto importante di programmazione economica sul quale il Governo si pronuncia annualmente, tipicamente nelle riunioni del CIPE che precedono l'approvazione dei disegni di legge di bilancio e finanziaria. L'ammontare delle spese e delle entrate pubbliche, e quindi il risparmio assorbito dal settore statale, sono ora sottoposti alla nostra approvazione.

Data la stima delle possibilità di forma-

zione del risparmio finanziario, possibilità che dipendono da dati e fatti obiettivi — nonchè dalla remunerazione sotto forma di interessi, come sopra ricordato — la quantità di risparmio disponibile per l'economia e quindi il credito concedibile ai settori produttivi viene determinato allo stato attuale come residuo.

Va aggiunto inoltre che se la somma di risparmio utilizzato dal settore pubblico e dal settore privato supera l'ammontare disponibile, si ha uno squilibrio della bilancia dei pagamenti che equivale a indebitamento nei confronti dell'estero. E' questo un altro punto su cui riflettere.

Nella prima metà degli anni settanta l'ammontare di credito concesso ogni anno al settore produttivo era pari a circa il doppio di quello concesso al settore pubblico; nella seconda metà degli anni settanta le due componenti, in media si sono pressocchè eguagliate, con una tendenza costante di quella assorbita dal settore pubblico a crescere. Negli anni ottanta i rapporti si sono invertiti: il disavanzo pubblico, cioè l'ammontare di risparmio finanziario assorbito dallo Stato è divenuto circa doppio dell'ammontare destinato al settore produttivo e al resto dell'economia.

Le cifre disponibili sulla base delle attuali valutazioni relative al 1986 danno per il credito totale interno (cioè somma del credito al settore produttivo e di quello al settore pubblico) una ripartizione del 75 per cento a favore dello Stato e per il 25 per cento a favore dell'economia; tutto ciò in presenza di uno squilibrio rilevante della bilancia dei pagamenti che tende a far crescere ulteriormente il nostro indebitamento dei conti con l'estero. L'ammontare del disavanzo pubblico pone dunque limiti all'espansione degli investimenti e rischia di avere pericolose ripercussioni negative sulla bilancia dei pagamenti.

5) Nel preconsuntivo dell'esercizio in corso (1985) il fabbisogno è indicato in 107.000 miliardi, a cui se ne aggiungono 13.000 per regolazione di debiti pregressi, che si traducono anch'essi in titoli pubblici che devono essere assorbiti dal mercato.

Orbene, nei primi otto mesi dell'anno lo sconfinamento del fabbisogno statale è stato compensato, per circa le metà del suo importo, da una minore crescita del credito erogato al settore produttivo, il quale ha beneficiato peraltro di un maggiore autofinanziamento e di più ampie emissioni di azioni. Se la politica monetaria avesse perseguito la completa compensazione del maggiore fabbisogno statale, avrebbe dovuto schiacciare la crescita del credito all'economia al di sotto del 5 per cento: e ciò avrebbe chiaramente comportato una interruzione dell'attività di investimento in corso.

6) Poichè anche a fronte del credito al settore produttivo, cioè del risparmio assorbito da questo settore, si debbono emettere titoli (obbligazioni e altri titoli di credito emessi direttamente dalle imprese, oppure da istituti di credito a medio termine per concedere finanziamenti in contropartita) o ricorrere a depositi bancari (per concedere crediti a breve termine alle imprese) l'insieme di queste attività finanziarie si somma allo *stock* del debito pubblico.

Le attività finanziarie costituite dal debito pubblico e quelle che sono create in contropartita del credito concesso ai settori produttivi raggiungeranno a fine 1985 un valore pari a circa il 133 per cento del prodotto interno lordo; a fine 1986, per effetto di una crescita del debito pubblico che nel 1986 sarà ancora del 17 per cento, il rapporto in questione raggiungerà il 140 per cento. La quota di debito pubblico in tale ammontare è quindi costantemente crescente; una parte di esso è detenuta direttamente dai risparmiatori, un'altra parte indirettamente, tramite le banche. Perchè ciò continui ad avvenire, è però necessario migliorare le caratteristiche dei titoli e aumentarne il rendimento, pena una fuga da questo tipo di risparmio, un aumento della spesa per consumi o anche per beni rifugio da parte dei portatori dei titoli, con una liquidazione cioè delle attività finanziarie. Ciò che porterebbe a un aumento dei prezzi e ad un ulteriore accrescimento del debito estero.

7) Per quanto riguarda i rapporti con l'estero la Relazione previsionale e programmatica per il 1986 indica un disavanzo delle

partite correnti della bilancia dei pagamenti di non molto inferiore a quello del 1985; disavanzi così elevati aggravano il già pesante debito estero e sono motivo di preoccupazione per la stessa credibilità del nostro paese sui mercati internazionali.

La posizione finanziaria netta dell'Italia nei confronti dell'estero ancora in avanzo nel 1980 si è progressivamente deteriorata, e a fine 1984, al netto delle riserve auree, era negativa per 23,5 miliardi di dollari. Alla fine di quest'anno l'indebitamento netto con l'estero arriverà, come ricordato più sopra, a 30 miliardi di dollari, superando il valore di mercato delle riserve in oro che è attualmente di circa 21 miliardi di dollari.

Il governatore della Banca d'Italia Ciampi si è al riguardo così espresso: «Rimango convinto che nella presente situazione possono essere accettati limitati disavanzi correnti finanziati con afflusso di capitale, alla condizione che siano temporanei e che vi corrispondano investimenti volti ad accrescere la competitività e la capacità produttiva. La via del debito estero sembra inizialmente indolore rispetto ad una politica di risanamento che richiede azioni incisive sia sul fronte della finanza pubblica sia su quello dei costi. Ma l'esperienza recente di molti paesi conferma che essa conduce inevitabilmente a sacrifici più duri e riduce la sovranità delle scelte».

Ma anche al cuore di questo problema si pone il crescente disavanzo dello Stato con la conseguente esplosione del debito pubblico.

La differenza tra entrate e spese viene coperta con nuovi debiti il cui flusso domina tutto il mercato monetario e finanziario. Sarebbe illusorio credere ad un risanamento a tempi brevissimi, ma è indispensabile almeno fissare degli obiettivi e stabilire un piano di rientro: ridurre cioè progressivamente il disavanzo pubblico al netto degli interessi mirando in un periodo non lungo di tempo al suo azzeramento. È questa una via non facile, ma è una via valida, che conduce alla progressiva riduzione dell'onere reale del debito pubblico e apre prospettive nuove alle potenzialità di crescita della nostra economia.

11. *Conclusioni.* — Dalle molte considerazioni esposte in questa relazione, sembrano infine doversi trarre alcune, precise conclusioni.

1) Per prima cosa, si è cercato di illustrare alcuni elementi fondamentali sullo stato e sull'evoluzione della nostra economia e della nostra finanza pubblica; di individuare gli obiettivi da perseguire per superare gli squilibri e le carenze che rendono difficile uno sviluppo ordinato e stabile del sistema; di precisare infine le linee di azione per raggiungere questi obiettivi.

Mettere a fuoco lo stato della nostra economia e della nostra finanza pubblica non è stato esercizio inutile: ha permesso di cogliere aspetti positivi e potenzialità rilevanti; anche, però, elementi preoccupanti che non possono essere nè sottovalutati nè, tantomeno, lasciati ulteriormente degradarsi. Non è il caso di drammatizzare e non intendiamo farlo. Non sarebbe nè utile nè giusto. La situazione è recuperabile e vi sono i mezzi per farlo, ma deve essere chiaro che non vi è spazio per rinvii o per aggiustamenti superficiali o puramente contabili, che occorre agire in profondità e seriamente, andando alla radice dei problemi ed eliminando le cause vere degli squilibri.

Vista nel suo complesso, l'Italia non è più un paese povero o economicamente arretrato. Dispone di risorse notevoli ed ha larghe possibilità di ulteriori avanzamenti sulla via dello sviluppo. Ma se queste sue risorse non saranno usate in modo coerente e produttivo il rischio di arretramento e di crisi è tutt'altro che remoto. Ed è proprio nel campo della finanza pubblica che si annidano i pericoli maggiori. Vi sono eccessi di spesa, in assoluto o in rapporto alla capacità di erogazione; vi sono impieghi non coerenti con una gestione produttiva delle risorse; vi sono problemi complessi di entrata sia per quanto riguarda i tributi erariali sia soprattutto per quanto riguarda le contribuzioni sociali e le tariffe; vi sono problemi di equità contributiva. Si creano così disavanzi abnormi con conseguenze negative sull'intero sistema economico e — ciò che maggiormente preoccupa — il fatto assolutamente inaccettabile della perdita di controllo, da parte del Parla-

mento e del Governo, di una quota rilevantissima delle spese, con particolare riguardo a quelle effettuate da soggetti di finanza extra-statale.

2) l secondo punto su cui ci siamo soffermati, è quello delle strategie da seguire nella non più procrastinabile azione di riequilibrio della finanza pubblica. Il risanamento della finanza pubblica è oggi — sul piano economico — il problema fondamentale del nostro paese. Non come problema fine a se stesso, ma come condizione prima ed indispensabile per perseguire con successo gli obiettivi di sviluppo e di crescita del nostro paese.

Proprio per le interrelazioni della finanza pubblica con gli altri grandi problemi e per l'esigenza e l'urgenza di fare di essa uno strumento valido, flessibile ed efficace di sviluppo, non si può però pensare di poter procedere al suo risanamento attraverso semplici palliativi, agendo caso per caso, limitandosi a singoli aspetti settoriali, senza una visione globale e coordinata e al di fuori di una strategia che leghi fra loro tutte le scelte particolari. Se vogliamo il progresso del nostro paese, non si può, già l'ho detto, dare a problemi grandi risposte piccole. E in questo contesto, il fulcro della manovra per ridare ordine alla finanza pubblica non può essere che quello della riduzione del disavanzo. Non è possibile, per citare un solo parametro, che lo Stato assorba il 75 per cento del «credito totale interno», cioè delle risorse complessivamente disponibili per finanziare vuoi il disavanzo pubblico vuoi le attività produttive.

3) In terzo luogo si è chiarito il significato e la rilevanza dell'apporto che il Parlamento può dare, grazie ai metodi nuovi ed agli strumenti nuovi che si sono introdotti, per ampliare e rendere più efficace e determinante il nostro lavoro. Si è detto dell'introduzione della «sessione di bilancio», che rende possibile e in certo qual modo obbligato un esame globale della situazione; dello strumento «legge finanziaria», che consente interventi volti a recuperare e sviluppare una politica attiva di bilancio, tale da correggere le distorsioni e favorire un coerente impiego delle risorse. Nel contempo si è però anche riaffermato che la legge finanziaria deve — proprio per estrinsecare in pieno il suo contributo — attenersi al rispetto rigoroso del suo ruolo e dei suoi limiti. Altre iniziative parallele possono e devono dunque essere adottate, allo scopo di ottenere che la manovra che si ritiene complessivamente necessaria sia attuata in modo completo, ordinato e continuativo. La legge finanziaria in tanto è suscettibile di produrre effetti riequilibranti durevoli, in quanto venga inserita in un insieme di provvedimenti strutturali di più ampio respiro e tali da agire efficacemente nel meno breve periodo.

4) In questa ottica, si è proceduto ad un collegamento logico fra bilancio, legge finanziaria e provvedimenti paralleli di ordine tributario e di riordino e riforma di specifici istituti. È apparso peraltro evidente che non basta nè la legge finaziaria, nè la sua integrazione in un complesso di provvedimenti paralleli, se mancano poi quei comportamenti e quelle iniziative correlate, tali da costituire dimostrazione e garanzia di un'azione di carattere continuativo. E in questo senso è importante definire la linea di strategia di meno breve periodo e far si che questa cominci ad esplicare i suoi effetti nel momento stesso in cui la legge finanziaria opera per ridare al bilancio la elasticità e la manovrabilità che sono necessarie per dar vita già nel breve andare ad una reale politica di bilancio.

5) Nel quadro delle strategie particolari si è visto che la politica tributaria dovrà puntare ai seguenti obiettivi:

a) una pressione tributaria analoga a quella di altri paesi europei e costante nel tempo;

b) un migliore funzionamento del sistema del prelievo: azioni incisive contro l'evasione e per il rendimento efficace dei tributi, il perseguimento di esigenze di equità, un contributo anche per questa via allo sviluppo economico;

c) la predisposizione di iniziative valide per coprire zone di carenza tributaria e perseguire, con visione coordinata ed unitaria, una manovra la più razionale, ampia ed efficace possibile. Su questa linea si sono, da un lato, già adottati provvedimenti che

sono ora all'esame del Parlamento (modificazione delle aliquote IRPEF ed esenzione per gli utili reinvestiti), si stanno approfondendo d'altro lato le possibilità di iniziative per quanto riguarda la concessione di un'adeguata potestà impositiva agli enti locali o l'introduzione di un'imposta patrimoniale ordinaria; si è anche svolto un esame attento per quanto riguarda la non imposizione sui titoli di Stato. La materia tributaria è troppo vasta, per essere approfondita nel poco spazio qui concessoci. Occorre però ribadire che la manovra tributaria non può essere considerata come fatto a sè stante ma deve contribuire al perseguimento degli obiettivi generali di sviluppo e di giustizia. Si giustifica in tal senso una manovra che faciliti gli investimenti e sono altresì necessari interventi che sanciscano una piena perequazione e diano il dovuto riguardo alle fasce meno ricche del Paese.

6) La manovra tributaria va accompagnata da azioni analoghe per quanto riguarda gli altri introiti della finanza pubblica. In questo quadro si è dovuta constatare la rilevanza e la delicatezza dei problemi concernenti la questione delle tariffe, che non hanno avuto in passato i necessari, giusti adeguamenti e che contribuiscono notevolmente ad allargare il disavanzo ed a provocare squilibri che incidono sulla stessa efficienza dei servizi.

Motivi di grave preoccupazione vi sono poi per quanto riguarda i contributi previdenziali e sociali. Di fronte ad una crescita vertiginosa delle spese, i contributi non solo non sono stati adeguati ma sono talora diminuiti. Soprattutto si sono manifestati in questo settore fenomeni di ritardo o peggio che vanno assolutamente eliminati.

In questa materia il disegno di legge finanziaria ha indicato qualche primo aggiustamento ma occorre al riguardo proseguire con azioni incisive e radicali.

7) I problemi di maggiore rilievo si pongono peraltro sul versante della spesa. È qui che occorre soprattutto operare per il risanamento della finanza pubblica, ridare equilibrio al sistema, contenere il disavanzo, perseguire l'obiettivo di un migliore e più coerente impiego delle risorse.

L'aspetto che più colpisce e che più preoccupa è quello della dimensione della spesa pubblica e della sua continua crescita. Già abbiamo visto che nell'ultimo consuntivo a nostra disposizione, quello del 1984, la spesa del settore pubblico è ammontata (relativamente al solo conto economico) a 380 miliardi vale a dire a una cifra pari al 62 per cento del prodotto nazionale. Per ogni cento lire spese, ne sono state tuttavia introitate, attraverso il prelievo fiscale e parafiscale, solo 76.

La vera e propria impennata della spesa ha avuto inizio intorno alla metà degli anni settanta. In un primo periodo le entrate, grazie anche ai risultati della riforma tributaria, hanno potuto tenere il passo nei confronti delle spese. A fronte di disavanzi maggiori, le spese non sono state frenate, ma sono diventate anzi, in larga parte, incontrollabili, legate cioè a decisioni o a fattori esterni alla volontà del Governo e del Parlamento. E purtroppo, già sappiamo che anche l'esercizio in corso si è mosso lungo questa tendenza.

8) La manovra di contenimento dei disavanzi deve far perno il più possibile sul contenimento della spesa. È necessario in particolare promuovere in tutti i modi la riduzione delle spese correnti di carattere improduttivo: in questo senso è opportuno ipotizzare un'azione molto analitica di riesame di tutte le poste di bilancio cercando di comprimere al massimo le spese non essenziali ed evitando che esse seguano inerzialmente una tendenza all'aumento senza una verifica puntuale anno per anno per quanto riguarda la loro reale necessità. Si è fatto ricorso con le leggi finanziarie alla introduzione di «tetti»: ciò ha consentito di frenare la spinta a maggiori spese, ma non è certo sufficiente a risolvere il problema complessivo, che ha assunto ormai caratteristiche di tipo strutturale.

9) Il lavoro di revisione e selezione delle spese non è certo facile ma va fatto eliminando o almeno bloccando quegli stanziamenti che non rispondano ad esigenze essenziali, cercando soluzioni giuste ai vari problemi, perseguendo il massimo di efficacia e di rendimento.

Caso tipico è quello delle spese per il personale. Il numero dei dipendenti ed il loro costo complessivo raggiungono cifre senza dubbio assai alte e si può ritenere che vi sia un generale consenso, da parte degli stessi interessati, nell'auspicare una migliore valorizzazione delle loro possibilità e potenzialità. In passato, sotto l'urgenza di specifiche esigenze e per ragioni le più diverse, si è proceduto con criteri che vanno oggi adeguati alle nuove situazioni. Incominciando dalle modalità di reclutamento e di scelta, occorre mettere a punto una politica del personale che assicuri l'acquisizione dei migliori, la valorizzazione della professionalità, riferimenti certi alla legge quadro (eventualmente aggiornata), il rifiuto di ogni forma di distorsione e di azioni scoordinate, l'adeguamento delle strutture, incentivi e giusti riconoscimenti allo scopo di elevare il livello di funzionalità e di efficienza.

10) Il disegno di legge finanziaria si articola in una manovra che dovrebbe far perno, da un lato, sull'attuazione di una politica dei redditi, dall'altro lato premiare gli investimenti: le spese correnti vengono aumentate del 6 per cento in armonia con il tasso programmato d'inflazione; le spese di investimento sono previste crescere del 9 per cento, con la messa in moto di «tendenze» coerenti e qualificanti rispetto ad una politica di sviluppo.

11) Sulla manovra di riaggiustamento un rilievo va peraltro fatto per quanto riguarda i tagli di spesa. È chiara la volontà di contenere la spesa e si constata uno sforzo deciso a procedere ad economie e a porre «tetti». Vi è traccia evidente del travaglio e delle resistenze incontrate, e nello sforzo di contemperare le molte esigenze, alcuni interventi possono apparire sperequati rispetto ai risultati attesi. Alcune modifiche potrebbero dunque essere utili e migliorative, a condizione, beninteso, che si riesca a compensare un eventuale minor vantaggio in termini di diminuzione del disavanzo, con valide misure compensative.

12) Una raccomandazione essenziale va comunque formulata: già negli anni scorsi, procedendo sotto la spinta dell'urgenza, si è operato più tenendo conto delle esigenze immediate che non affrontando la sostanza vera dei problemi. È nostro parere che specialmente per i punti di maggior squilibrio occorra aggredire i problemi alla radice, eliminando le cause profonde e perverse che hanno portato agli sfondamenti di spesa in ben determinati settori e che rischiano di far perdere allo Stato — cioè al Governo ed al Parlamento — il controllo della finanza pubblica.

Al riguardo, si è cercato di mettere in evidenza come la struttura della spesa statale è cambiata radicalmente ed in modo tale da rendere indispensabili riflessioni attente e interventi precisi. Nel bilancio dello Stato le somme utilizzate direttamente dall'Amministrazione statale (personale, acquisto beni e servizi, investimenti diretti) rappresentano circa il 33 per cento. Circa il 19 per cento viene utilizzato per far fronte ad oneri del debito pubblico. La parte restante (48 per cento) è costituita da puri e semplici trasferimenti ad altri soggetti appartenenti al sistema di finanza pubblica, dotati di ampi margini di discrezionalità, e che spesso assumono impegni per somme superiori alle loro risorse. Sui fondi trasferiti, lo Stato non ha titolo per intervenire. Ma alle maggiori spese, esso è poi costretto a far fronte con crescenti oneri e con gravi pericoli di incertezza e di ingovernabilità.

13) Deriva da ciò evidente, che uno dei momenti di intervento più urgenti e di maggiore importanza è la riconsiderazione di tutto il sistema dei trasferimenti ed in particolare dei metodi attraverso i quali sia possibile arrivare ad una piena responsabilizzazione dei vari soggetti di spesa e garantire chiarezza e certezza nei rapporti tra essi e lo Stato.

Negli ultimi anni lo Stato ha spesso svolto, quanto meno di fatto, il ruolo di «ufficiale pagatore», facendosi carico del pagamento di spese decise da altri soggetti senza un suo ben preciso e definito controllo. La introduzione di «tetti» ha funzionato soltanto parzialmente: tra l'altro si sono spesso costituiti debiti sommersi ai quali lo Stato ha dovuto successivamente far fronte.

Occorre procedere — come si è già detto — ad una responsabilizzazione di tutti i

soggetti di spesa e la strada migliore sembra essere quella di concedere loro adeguati margini di potestà impositiva, a cui ricorrere quando vengono superati i limiti di spesa che lo Stato andrà determinando in base a predeterminati parametri obiettivi. Si potrà così dare certezza agli enti locali ed agli enti della sanità è della previdenza, e nel contempo li si renderà essi stessi responsabili per quanto riguarda ogni esubero rispetto ad una strategia razionale e coerente.

14) Per le aziende di Stato la soluzione già adottata per le Ferrovie, trasformate oggi in ente economico, può costituire egualmente la base per realizzare comportamenti e decisioni più coerenti: quando chi ha la responsabilità diretta della gestione delle Ferrovie constata che l'azienda pesa sul bilancio dello Stato per un onere annuo superiore a 13.500 miliardi, non può non convincersi circa la necessità e l'urgenza di adottare interventi e misure adeguate, manovrando opportunamente tutte le leve della gestione tanto sul lato delle entrate come da quello dei costi.

15) Per gli enti locali la proposta è di aumentare l'autonomia impositiva in modo che ogni esubero di spesa, di qualsiasi natura e qualsiasi ne sia la causa, possa e debba essere coperto attraverso il ricorso ad una manovra tributaria i cui limiti e criteri vengono fissati dallo Stato: non è obbligatoria e può essere compiuta entro un minimo ed un massimo di aliquote predeterminate. Ciò che importa è la scelta responsabile, fra l'operare maggiori spese o contenere la pressione tributaria.

Tra i provvedimenti che il Governo ha preso impegno di presentare come accompagnamento, in via parallela, al disegno di legge finanziaria ve ne è pertanto uno che dovrebbe consentire un gettito di circa 2.000 miliardi. Si tratta di un provvedimento valido e bene impostato, e che ha una motivazione ben precisa: integrare i fondi stanziati nella legge finanziaria a favore dei comuni allo scopo di assicurare loro per il 1986 una assegnazione che sia, complessivamente, aumentata rispetto all'anno in corso di una percentuale pari all'inflazione programmata.

16) Più difficile è la revisione per quanto riguarda tutto il settore della previdenza e dell'assistenza, ma anche qui si tratta di fissare innanzitutto delle linee-guida e di procedere poi con concretezza e con visione globale, anche se i provvedimenti specifici potranno richiedere una gradualità nel tempo.

È una materia non facile. Siamo di fronte a complessi problemi strutturali, che vanno risolti, come per gli enti locali, attraverso modifiche degli stessi meccanismi di funzionamento. Ma è proprio qui che si dimostra la modernità e la capacità di una classe politica: si tratta in sostanza di dare un'autonomia vera, di garantire certezze, di responsabilizzare organismi ed amministratori, di rendere possibile una ordinata gestione di grosse quote delle risorse nazionali.

Purtroppo in questo campo si sono venuti determinando metodi di comportamento che hanno portato a forme di lassismo non più tollerabili, con la conseguenza di pesanti ritardi e perdite consistenti sul versante del gettito contributivo. Cosi come per tutte le leve tributarie, si dovrà agire sulla base di criteri rigorosi e nel rispetto del principio di legalità, ciò che significa rivedere radicalmente gli attuali moduli operativi, fissando nuovi criteri legislativi ben più severi e rispettosi del principio di legalità, cosi come deve avvenire per ogni tassa o imposta.

17) Dal quadro delle principali grandezze esaminate, risulta che il dato fondamentale è quello relativo al disavanzo del settore statale. Per il 1985 il preconsuntivo indica il fabbisogno in poco meno di 107.000 miliardi di lire; per il 1986 si indica, come obiettivo, un fabbisogno di 110.000 miliardi. Ciò significa da un lato che lo Stato sta immettendo potere di acquisto nell'economia largamente superiore a quanto riesce a raccogliere con le varie forme di entrata, dall'altro che la cifra del 1986, proprio perchè indicata come «obiettivo», non è cifra certa ma è il risultato al quale si punta attraverso misure e comportamenti che in parte sono indicati nel disegno di legge finanziaria, in parte discenderanno da provvedimenti che dovrebbero procedere su binari paralleli, in parte

saranno frutto di iniziative e di modi di agire da adottare nel corso dell'intero anno. Per rimanere nei suoi limiti occorre dunque approvare il disegno di legge finanziaria senza modifiche che, aumentando le spese o diminuendo le entrate, portino complessivamente ad un maggior fabbisogno. E occorre altresì che anche nel corso dei mesi prossimi ogni eventuale iniziativa in senso peggiorativo per il bilancio sia accompagnata da altre di segno migliorativo. E ciò va detto, perchè negli anni scorsi le previsioni iniziali del fabbisogno del settore statale sono purtroppo aumentate con una cadenza pesante: nel 1983 da 73.150 miliardi a 88.530; nel 1984 da 90.800 miliardi a 94.435; nel 1985 da 96.300 miliardi ai previsti 106.700. Occorre fare in modo che per il 1986 ciò non si ripeta.

18) Per finanziare il disavanzo vi sono — come si è visto — due strumenti: o stampa di nuova moneta o prestiti dell'economia. Ma il ricorso a nuova carta moneta, che viene effettuato tramite la Banca d'Italia, ha limiti ben precisi. Per il resto l'indebitamento dello Stato deve essere coperto attraverso il collocamento di titoli di Stato. Le dimensioni della raccolta ed il fatto che nel corso del 1986 vengono a scadenza titoli di Stato per circa il 60 per cento del debito complessivo mettono lo Stato in condizioni di evidente debolezza. Si pongono problemi che sarebbe errore sottovalutare.

La realtà è che in Italia lo squilibrio della finanza pubblica si commisura oggi ad oltre il 15 per cento in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) contro una media del 5 per cento negli altri paesi industrializzati, e che quest'anno il credito totale interno si ripartisce — come si è detto più volte — per il 75 per cento a favore del settore statale e solo per il 25 per cento a sostegno dell'economia.

È l'ammontare del fabbisogno pubblico che pone un limite alle possibilità di credito concedibile all'economia e quindi all'espansione degli investimenti. Sono gli effetti redistributivi non sufficientemente controllati del settore pubblico, che spingono la domanda nel settore dei consumi, dove essa meno contribuisce a creare posti di lavoro. È la necessità di finanziare il disavanzo che esercita sui mercati finanziari una pressione che ha tenuto alti i tassi di interessi reali e nominali, ha reso più costoso il credito per la produzione e per gli investimenti. Si è messo volutamente in evidenza la situazione particolare verificatasi nei primi otto mesi di quest'anno: lo sconfinamento del fabbisogno dello Stato è stato compensato, per circa la metà del suo importo, da una minore crescita del credito al settore produttivo. Se la politica monetaria si fosse tenuta su una linea rigida perseguendo una completa compensazione, la crescita del credito all'economia si sarebbe ridotta a meno del 5 per cento. Non è necessario aggiungere altro per sottolineare l'esigenza e l'urgenza di un effettivo risanamento della finanza pubblica.

19) Il debito pubblico (conseguenza diretta dei risultati complessivi della finanza pubblica) era alla fine del 1984 pari a 560.000 miliardi. Alla fine dell'anno in corso sarà aumentato di circa il 20 per cento ed eguaglierà la cifra del prodotto interno lordo. Correlativamente gli oneri sul bilancio dello Stato aumenteranno sempre più, diventando a loro volta causa di un nuovo disavanzo.

La strada per porre riparo a questa situazione aberrante, potrebbe essere quella di porsi come obiettivo il pareggio del bilancio al netto degli interessi del debito pubblico. Un piano di rientro basato su un recupero di 10.000 miliardi all'anno consentirebbe di raggiungere tale obiettivo in tre anni. Da quel momento, con un'attenta politica del debito pubblico se ne potrebbero neutralizzare gli effetti più pericolosi, recuperando quella stabilità necessaria per ridurre poi gradualmente gli oneri reali del debito e dare un assetto equilibrato all'intero settore.

20) Un ultimo aspetto di rilievo è quello delle ripercussioni del debito pubblico sulla bilancia dei pagamenti e sul debito esterno.

È fuori dubbio che lo squilibrio tra le entrate e le spese ha fatto crescere la domanda oltre il limite compatibile con l'equilibrio della bilancia con l'estero. Il soddisfacimento della domanda interna è avvenuto in misura crescente tramite importazioni; se ne sono avvantaggiate le altre economie e sono peggiorati i nostri conti con

l'estero, aggravando la già deficitaria bilancia dei pagamenti.

La posizione debitoria netta dell'Italia nei confronti dell'estero supererà alla fine di quest'anno i 30 miliardi di dollari a fronte di un valore di mercato della nostra riserva in oro pari a circa 21 miliardi di dollari. Ciò significa che abbiamo avviato un processo di indebitamento che ha capovolto i rapporti esistenti or sono pochi anni e che va assolutamente frenato. Urge mettere un *alt*. Non si può procedere anche qui come abbiamo fatto con l'indebitamento interno. Ha ammonito giustamente il Governatore della Banca d'Italia: «La via del debito estero sembra inizialmente indolore rispetto ad una politica di risanamento che richiede azioni incisive sia sul fronte della finanza pubblica sia su quello dei costi. Ma l'esperienza recente di molti paesi conferma che essa conduce inevitabilmente a sacrifici più duri e riduce la sovranità delle scelte».

21) Se una sintesi ultima deve essere tratta da quanto si è detto, appare dunque evidente che la fase che stiamo attraversando non è facile, e che abbiamo di fronte ostacoli e squilibri preoccupanti. Non mancano peraltro possibilità e mezzi e ci sono margini sia pure non lunghi di tempo. L'importante è di muoversi nella direzione giusta e fissare con coerenza obiettivi, tempi e modi per il loro raggiungimento.

La prima, fondamentale esigenza è ridare ordine all'impiego delle risorse e rimettere in equilibrio la finanza pubblica. Su tale strada, l'obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere, al netto degli interessi, il pareggio tra entrate e uscite, cioè l'eliminazione, non conteggiando la spesa per interessi, del disavanzo. Ci si potrebbe arrivare, si è già detto, con un piano di rientro di tre anni, attraverso una diminuzione progressiva del disavanzo di circa 10.000 miliardi all'anno, riaprendo nel contempo una nuova prospettiva di crescita e di competitività.

Parallelamente dovranno svilupparsi una manovra coerente delle altre leve di politica economica, un impegno diffuso fra tutti gli operatori ed i lavoratori, iniziative e comportamenti che diano realmente vita e vigore ad una politica all'altezza dei tempi e dei problemi.

Sarà allora meno difficile risolvere anche gli altri problemi che abbiamo di fronte.

Ci metteremo innanzitutto in grado di fare quanto è necessario per non perdere terreno nel campo del progresso tecnologico. Sarà meno difficile risolvere i problemi dell'energia e procedere alla costruzione di un complesso di centrali nucleari così come paesi a noi vicini, riducendo il costo dell'energia e tagliando drasticamente il disavanzo della bilancia dei pagamenti.

Sarà possibile sostenere meglio lo sforzo della nostra agricoltura per fornire all'Italia gli alimenti di cui siano assurdamente sempre più importatori e competere positivamente con tutti i paesi della Comunità europea.

Si potrà fare più e meglio per lo sviluppo del Mezzogiorno e la valorizzazione delle risorse umane là disponibili.

Potremo condurre una politica dei redditi di tipo dinamico e coerente agli obiettivi e svolgere un'azione seria per l'occupazione, soprattutto giovanile.

Si potranno perseguire infine con maggiore comprensione opere e metodi di concertazione anche ai fini di una maggiore efficienza e di una maggiore competitività. Non è retorica. È una realtà. Noi sappiamo bene, e non abbiamo mancato di dirlo, che le proposte che abbiamo di fronte da sole non bastano. Guai però a non fare nulla, a restare inerti. Sarebbe assurdo e fatale.

La legge finanziaria, pur con tutti i suoi limiti, avrà pieno valore se e in quanto saprà determinare una svolta, sollecitare nuovo impegno per quanto riguarda l'efficienza e la competitività della nostra economia, dare — soprattutto e con l'apporto di tutti — un rinnovato rilancio.

22) È infine da sottolineare un punto che ad avviso del relatore assume un valore centrale nell'attuale fase politica.

Se gli squilibri dell'economia italiana affondano le radici nel dissesto attuale della finanza pubblica, ogni discorso su questo terreno deve collocarsi nel quadro di una strategia pluriennale di rientro le cui tappe e

il cui svolgimento siano credibili e ben scanditi.

Qualche tentativo in questa direzione è stato fatto nel recente passato, sia pure con l'intenzione più di fornire «indirizzi» teorici su possibili strategie che non di formulare un concreto progetto politico.

È giunto il momento invece per esprimere su questo tema una proposta definita, tecnicamente ben articolata e politicamente attendibile. Solo se questa proposta verrà chiaramente messa a punto e coerentemente realizzata potremo confidare che anche la fase politica che noi ci accingiamo ad affrontare acquisterà un significato ed un respiro adeguato alla gravità ed alla complessità dei problemi di risanamento della finanza pubblica e dell'economia che ci stanno di fronte.

12. *Il lavoro in Commissione e le proposte per l'Assemblea.* — Il lavoro svolto in Commissione ha tenuto conto in misura reale delle indicazioni venute dalle Commissioni consultate e dal dibattito svoltosi tra le forze politiche nel Paese.

In primo luogo vanno segnalate le importanti modifiche introdotte in materia di tasse scolastiche ed universitarie: si prevede infatti un meccanismo che non fa operare i maggiori importi previsti dall'articolo 3 per gli studenti meritevoli sia della scuola secondaria che dell'Università; inoltre ai fini dell'individuazione del reddito previsto nell'articolo 24 si considera il solo reddito personale dello studente se deriva da rapporto di lavoro dipendente.

La modifica più importante è di ordine finanziario: si prevede la realizzazione di un programma di opere di edilizia scolastica, finalizzate prioritariamente all'eliminazione dei doppi turni, per un ammontare complessivo di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988; in sostanza si è previsto che i maggiori introiti derivanti dalle nuove misure delle tasse costituiscano un volano per la copertura degli oneri per interessi, per un ammontare non inferiore a 200 miliardi annui, del predetto programma.

Le modifiche quindi all'articolo 3 accolgono in maniera sostanziale le richieste venute dal dibattito politico e dai movimenti giovanili che si sono espressi nel Paese in questi giorni.

Significative, sul piano della politica degli investimenti, le modifiche introdotte nell'articolo 7 per quanto riguarda il quadro finanziario entro il quale si potrà sviluppare l'attuazione del programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. In sostanza la modifica ha reso immediatamente attivabile questa parte del Piano nazionale trasporti, accelerando notevolmente i tempi di realizzazione degli interventi.

Nel comparto delle disposizioni in campo economico una larghissima convergenza si è registrata sulla proposta di stanziare immediatamente nell'articolato della «finanziaria» le risorse destinate per il 1986 ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali (870 miliardi all'IRI, 400 miliardi all'EFIM e 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema).

Di rilievo anche la decisione di incrementare i fondi destinati alla concessione di agevolazioni alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale, il raddoppio dei fondi destinati alla ricerca applicata (fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089) nonchè la decisione di stanziare immediatamente in bilancio le somme necessarie all'ENEA per proseguire nel primo semestre dell'anno in corso nella realizzazione del piano quinquennale 1985-1989.

Un altro importante intervento previsto dalle modifiche proposte dalla Commissione riguarda le provvidenze in favore dell'industria armatoriale: i fondi per la ristrutturazione del comparto sono incrementati di 320 miliardi di lire.

In campo agricolo non può non sottolinearsi con soddisfazione la decisione di anticipare immediatamente con la legge finanziaria l'autorizzazione di spesa per il 1986 da destinare alle Regioni per le finalità di cui alla legge n. 887 del 1984: si tratta di 1.040 miliardi di lire per il 1986.

Per quanto riguarda le disposizioni in favore del territorio e per calamità naturali

va segnalata la norma che autorizza ulteriori impegni di spesa nel 1986, fino alla concorrenza di 250 miliardi di lire, per assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976.

In materia di previdenza assume rilievo la soppressione del comma 3 dell'articolo 17 del testo del Governo: proposta questa che viene incontro in larga misura alle richieste di importanti settori del mondo agricolo.

Importante anche la modifica introdotta all'articolo 20 in materia di assegni familiari: in sostanza la cessazione della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia si applica unicamente per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti nell'articolo 24. Questa norma ha introdotto una nuova griglia di riferimento per la determinazione del reddito complessivo del soggetto che intende usufruire delle deduzioni, detrazioni, agevolazioni, assegni, indennità socio-sanitarie o servizi sociali. Le modifiche introdotte nell'articolo 24 tendono a chiarire con maggiore precisione che cosa debba intendersi per reddito familiare nonchè quali siano i redditi che devono essere considerati ai fini della determinazione del reddito familiare stesso. Di grande rilievo in questa materia la modifica introdotta all'articolo 25 relativamente al regime che si applica ai minorati civili, ai quali, ove il reddito sia compreso nei limiti stabiliti dall'articolo 24, aumentati del 20 per cento, con un minimo di lire 2 milioni, le prestazioni economiche continuano ad erogarsi al cento per cento.

Per quanto riguarda in particolare le prestazioni sanitarie sono state fatte integralmente salve le esenzioni per i soggetti affetti da particolari forme morbose, di cui al decreto ministeriale del 10 dicembre 1984, per le analisi di laboratorio, per gli esami strumentali, nonchè per le categorie di invalidi ed assimilati, di cui alla legge n. 638 dell'11 novembre 1983.

Di grandissimo rilievo poi la completa riscrittura che si è fatta dell'articolo 31, articolo questo che aveva suscitato problemi e polemiche molto fondate presso le categorie interessate; va rilevato che si è cercato di fornire una soluzione in linea anche con una corretta interpretazione degli insegnamenti della Corte costituzionale.

Infine una segnalazione particolare va fatta in ordine alla proposta di stanziare 1.500 miliardi a favore del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici: si tratta di una indicazione che raccoglie le sollecitazioni unanimi che erano venute sia dal mondo sindacale sia dal mondo imprenditoriale in ragione di fondate preoccupazioni che riguardano sia il mantenimento dei livelli occupazionali, sia la stessa competitività sui mercati internazionali delle industrie del settore.

Si tratta quindi di un complesso di modifiche che appaiono tutte orientate da un lato a perfezionare e migliorare gli interventi volti ad una politica selettiva in campo previdenziale e sociale, dall'altro, a dare più forza e propulsione agli interventi in materia di investimenti.

Su un punto in particolare il lavoro fatto in Commissione, pur registrando un consenso pressochè unanime, non si è ancora tradotto in modifiche conseguenti: ci si riferisce alle misure relative alla prosecuzione del piano triennale nel Mezzogiorno.

In questa direzione occorre ipotizzare un impegno ulteriore che si prefigga con coerenza l'obiettivo di sostenere nel Mezzogiorno i livelli occupazionali nel quadro di iniziative autenticamente propulsive per lo sviluppo economico.

Vi è infine un'ultima questione che assume un rilievo obiettivo soprattutto alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito e dei più recenti fatti politici. Nella relazione si è molto insistito sul problema dei provvedimenti paralleli, cioè di quelle misure che per la loro natura non possono essere incluse nella «finanziaria» ma che ne integrano la manovra producendo i rispettivi effetti fin dal 1986.

Rientrano tra questi provvedimenti quelli già approvati dal Consiglio dei Ministri per quanto rigurda l'IRPEF e le agevolazioni per gli utili reinvestiti, nonchè quello recentemente approvato per la finanza locale.

Quest'ultimo provvedimento riveste un significato strategico proprio in relazione alle esigenze di integrare i trasferimenti alla finanza locale in rapporto all'inflazione programmata: questa integrazione meriterebbe di esere congegnata in modo tale da consentire, da un lato, il rispetto dei limiti predeterminati per i trasferimenti al sistema delle autonomie, dall'altro, un maggiore riequilibrio terrioriale nella distribuzione delle risorse. In questa ottica si colloca anche la prospettiva di una sia pur limitata autonomia impositiva per gli enti locali. Ciò pone un problema di coordinamento tra le misure contenute nella «finanziaria» ed i recenti provvedimenti in materia di finanza locale e regionale.

L'elemento conclusivo che ritengo vada posto in grande evidenza, al termine di questa relazione, è quello della difesa del limite del ricorso al mercato e del saldo netto, in termini di competenza, fissato con l'articolo 1, comma 1.

Al di là delle valutazioni che si possono esprimere sulla desiderabilità di una votazione preventiva del predetto limite, questione questa che, come ha dimostrato l'esperienza di quest'anno, ripropone oggettivamente delicati temi di ordine procedurale, è risultato comunque valorizzato il metodo di un confronto aperto che si faccia pienamente carico delle questioni di copertura. In sostanza, pur nell'ambito di manovre di bilancio parzialmente differenziate, maggioranza e opposizione hanno convenuto su una delicata ed importante questione di metodo: ogni manovra di bilancio, quale che sia la composizione che si intende imprimere alle entrate ed alle spese, non può eludere il problema del livello del disavanzo e della sua compatibilità con il sistema economico; e questa considerazione è particolarmente vera nella situazione italiana caratterizzata, come si è cercato di spiegare nelle pagine precedenti, da un indebitamento abnorme sia considerando lo *stock* dei titoli pubblici in essere, sia il flusso degli interessi necessari a gestire ogni anno questo *stock*.

Questa impostazione, di sostanza più che di forma, avevo cercato di mettere in evidenza fin dalla fase iniziale del confronto parlamentare; ritengo di poter affermare in assoluta obiettività che su di essa vi è stato un consenso molto vasto, anche se naturalmente ciascuna parte politica ha poi avanzato prospettazioni diverse in ordine sia alle valutazioni di entrata, sia alla composizione della spesa.

Credo che sia la prima volta, da quando è entrata in vigore la riforma delle procedure di bilancio del 1978, che questo risultato sostanziale venga conseguito; è da augurarsi che esso venga preservato nel corso dell'intero *iter* parlamentare sia in termini di grandezze finanziarie, sia soprattutto in termini di metodo.

Si tratta di un risultato che testimonia obiettivamente di un ulteriore radicamento di quel processo di responsabilizzazione nelle decisioni di spesa che era in certo senso il significato fondamentale della riforma del 1978. È probabile che sul piano del metodo ulteriori affinamenti possono ancora essere espressi sia per quanto riguarda la struttura della «finanziaria», sia sul piano delle stesse procedure parlamentari; e tuttavia si tratta di un processo che testimonia della sostanziale validità delle scelte operate dal legislatore del 1978.

A questa annotazione concernente la difesa del ricorso al mercato in termini di competenza ne va aggiunta una seconda, sempre di ordine metodologico, relativa alle modificazioni introdotte nel corso dell'esame in Commissione: mi riferisco al fatto che nel quadro delle modifiche di ordine compensativo, soprattutto per quanto riguarda le voci dei fondi speciali, ci si è ispirati sempre al fondamentale criterio di non dirottare risorse preordinate per spese di conto capitale verso impieghi di carattere corrente; anche questa è una acquisizione ormai stabile in materia di criteri di copertura e che si è voluto riconfermare ulteriormente anche nella fase di «decisione di bilancio».

Complessivamente, da questo punto di vista, l'esperienza dell'esame in Commissione dei documenti finanziari del 1986 non può che essere giudicata molto positiva.

Ritengo che per l'avvenire, ferma restando

la libertà di ciascuna parte politica di proporre ed impostare manovre di bilancio anche fortemente differenziate, questo metodo di un confronto trasparente e responsabile, e soprattutto non elusivo sul tema cruciale della qualità dei mezzi di copertura, debba consolidarsi definitivamente.

I problemi della finanza pubblica rimangono estremamente gravi ma se anche sul terreno del metodo le forze politiche ed il Parlamento nazionale riescono ad esprimere segnali di inversione di tendenza, non vi è dubbio che tutto il processo delle aspettative che regolano i fenomeni economici e finanziari risulterà influenzato in senso estremamente positivo.

A ciò va aggiunto che il fabbisogno costituisce un obiettivo che richiede, per essere conseguito nella misura indicata nei testi in esami, comportamenti coerenti anche nelle iniziative che da oggi in poi verranno assunte.

La «finanziaria» costituisce quindi un elemento centrale della manovra che assumerà un significato decisivo soprattutto se nel corso dell'anno seguiranno comportamenti coerenti con il quadro di riferimento che il Parlamento si è dato. Il «tetto» deve essere quindi difeso con coerenza in corso di esercizio. La coerenza va dimostrata anche per quanto attiene alla qualità della spesa: qualità che dovrà avere come riferimento costante i problemi dello sviluppo e della occupazione, soprattutto giovanile.

Per questi motivi, onorevoli colleghi ritengo che il lavoro fatto in Commissione possa essere obiettivamente giudicato in modo estremamente positivo ed apra la possibilità di un lavoro rapido e costruttivo anche in Assemblea.

FERRARI-AGGRADI, *relatore generale*

Allegati alla parte I della relazione

TAVOLA 1

QUADRO D'INSIEME DEL BILANCIO PUBBLICO 1984

Spesa pubblica secondo diverse definizioni

SETTORI	Spese in miliardi correnti	Quota % sul PIL (**)
A) Bilancio dello Stato (Cassa)	292.346	47,8
B) Settore statale	315.544	51,6
C) Amministrazioni pubbliche	360.590	58,9
D) Settore pubblico	382.075 (*)	62,4

(*) Stima provvisoria.
(**) PIL pari a 612.112 miliardi.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica, 1984.

N.B.: (*B*) = (*A*) + Aziende autonome (Ferrovie, Monopoli, Poste, Telefoni, Anas, Foreste) + Casmez + Cassa depositi e prestiti + altre operazioni di tesoreria.
(*C*) = (*B*) – Aziende autonome che producono per il mercato (Ferrovie, Poste, Monopoli, Telefoni) – altre operazioni di Tesoreria + altri enti amministrazione centrale (ISTAT, ISCO, CNR, ACI, eccetera) + Regioni, Province, Comuni + altri enti amministrazione locale (Università, Camere di commercio) e + USL + Ospedali + Enti di previdenza.
(*D*) = (*C*) + Aziende autonome che producono per il mercato.

TAVOLA 2

SPESA PUBBLICA *PRO-CAPITE* NEI SETTE PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI, INIZIO ANNI 1980

	SPESA PUBBLICA IN $ PER ABITANTE	
	Non corretta per le differenze nei prezzi comparati	Corretta per le differenze nei prezzi comparati
Stati Uniti	4.755	4.755
Giappone	3.314	3.307
Germania	5.471	5.110
Francia	5.349	5.056
Regno Unito	4.209	3.925
Italia	3.288	4.272
Canada	5.377	5.328

Fonte: OCSE.

TAVOLA 3

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA PUBBLICA SECONDO LE CLASSIFICAZIONI ECONOMICA E FUNZIONALE

	1960	1984 (% delle uscite pubbliche totali)
A) *Spesa secondo la classificazione economica*		
Redditi da lavoro dipendente	29,3	23,9
Consumi intermedi	12,9	9,7
Ammortamenti	1,2	0,5
Vendita di beni e servizi	1,6	– 1,1
CONSUMI COLLETTIVI	41,7	33,0
Interessi passivi	5,1	16,4
Contributi alla produzione	4,4	4,5
Prestazioni sociali	32,2	33,2
Trasferimenti alle istituzioni sociali private	1,6	0,5
Aiuti internazionali	0,2	0,4
Altre uscite correnti	0,5	0,4
TOTALE USCITE CORRENTI	85,7	88,3
Investimenti	11,9	7,0
Contributi ad investimenti	1,9	3,7
Altre uscite in conto capitale	0,5	1,0
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	14,3	11,7
B) *Spesa secondo la classificazione funzionale*		
Servizi generali	12,1	10,1
Difesa	7,6	3,8
Istruzione	10,9	10,0
Sanità	10,5	10,3
Previdenza	30,5	30,1
Assistenza	2,4	1,2
Abitazioni	2,8	2,9
Altri servizi	1,4	0,8
Servizi economici	15,9	16,2
Spese varie	6,0	14,6

Fonte: ISTAT e Relazione sulla situazione economica del Paese.

TAVOLA 4

FABBISOGNO DEL SETTORE STATALE

ANNO	Fabbisogno *(miliardi)*	% PIL	Spesa per interessi *(miliardi)*	% PIL	Fabbisogno al netto della spesa per interessi *(miliardi)*	% PIL	Debito al 31 dicembre *(miliardi)*	% PIL
1976	14.886	9,5	4.983	3,2	9.903	6,3	85.215	54,4
1977	22.566	11,9	8.000	4,2	14.566	7,7	109.872	57,8
1978	34.305	15,4	11.681	5,3	22.624	10,2	144.734	65,1
1979	30.371	11,2	14.262	5,3	16.109	6,0	175.065	64,8
1980	37.017	10,9	19.235	5,7	17.782	5,2	211.954	62,6
1981	53.296	13,3	27.328	6,8	25.968	6,5	266.168	66,3
1982	72.653	15,4	38.914	8,3	33.739	7,2	340.516	72,4
1983	88.604	16,4	47.328	8,8	41.276	7,7	432.152	80,2
1984	95.351	15,6	57.593	9,4	37.758	6,2	530.527	86,7
1985	(*) 106.700	15,7	62.310	9,2	44.390	6,5	649.712	95,7

(*) Al netto di regolazioni di debiti pregressi per 12.485 miliardi (di cui 2.000 in contanti e 10.485 in titoli).

TAVOLA 5

COMUNI (con popolazione superiore a 8.000 abitanti)

Entrate e spese correnti in termini di gestione di competenza

	1981	1982	1982/81 %	1983	1983/82 %
ENTRATE					
Tit. I. - Tributi	1.914,3	2.448,1	+ 27,8	4.304,0	+ 75,8
Tit. II. - Contributi e trasferimenti	13.350,6	14.728,8	+ 10,3	15.045,0	+ 2,1
Tit. III. - Entrate extra tributarie	2.083,6	2.499,9	+ 19,9	3.497,5	+ 39,9
Totale entrate correnti....	17.348,5	19.676,8	+ 13,4	22.846,5	+ 16,1
SPESE					
Tit. I	16,005,4	18.889,0	+ 18,0	21.565,6	+ 14,1

Fonte: Corte dei Conti.

TAVOLA 6

PROVINCE

Entrate e spese correnti in termini di gestione di competenza

	1981	1982	1982-81 %	1983	1983-82 %
ENTRATE *(Accertamenti)*					
Tit. I - Tributi	10,4	15,1	+ 45,1	386,3	+ 2.458,2
Tit. II - Contributi e trasferimenti	3.158,0	2.923,5	− 7,5	3.137,4	+ 7,3
Tit. III - Entrate extra-tributarie	247,1	242,4	− 2,0	252,7	+ 4,2
Totale entrate correnti....	3.415,5	3.181,0	− 6,9	3.776,4	+ 18,7
SPESE *(Impegni)*					
Tit. I	3.280,3	3.140,2	− 4,3	3.584,4	+ 14,1

Fonte: Corte dei conti.

PARTE II

(Disegno di legge di bilancio e Tab. 1 - Entrata)

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il bilancio di previsione dello Stato è generalmente giudicato come un archivio entro il quale si recepiscono con apposita catalogazione numeraria i prodotti finanziari delle leggi vigenti.

Si è così portati verso un'attenzione più febbrile nei confronti della legge finanziaria, in considerazione che questa possa e debba fornire le medicine idonee a curare le malattie ricorrenti della finanza pubblica. Ma le medicine predisposte di anno in anno non sono riuscite a curare le malattie, almeno secondo le prospettive che di volta in volta sono state indicate.

Ebbene i segni, la natura, la gravità delle malattie della spesa pubblica italiana sono intrinseci e testimoniati proprio nella legge di bilancio. Ne rappresentano la caratteristica fondamentale appunto perchè il bilancio non è una realtà da costruirsi ma una realtà già costruita con tutti i pregi e i difetti delle leggi esistenti.

Al momento della loro scelta e della loro approvazione le proposte di legge sono magari presentate ed accreditate come risolutive o curative; poi si constata che gli effetti prodotti sono generalmente inferiori a quelli sperati e la malattia della spesa pubblica persiste o addirittura si aggrava. Dove è dato di constatare questi risultati? Nella legge di bilancio, il cui esame non va quindi esaurito in un semplice atto di archivismo formale.

Nella relazione al disegno di legge finanziaria per il 1981 era stato affermato: «Il processo di realizzazione dei programmi pluriennali autorizzato da leggi particolari, richiede specifici adeguamenti in relazione sia all'effettivo ritmo di realizzazione delle opere stesse che dei livelli di degrado monetario registrati nel frattempo».

Il disegno di legge di bilancio 1982, partorito in termini reali dagli effetti della precedente legge finanziaria e di tutte le altre leggi esistenti ne incorporò i dati negativi e conseguentemente presentò aspetti di più grave malessere.

E così nella relazione al disegno di legge finanziaria del 1982 fu affermata la necessità di modificare la realtà di cui il bilancio era lo specchio e la fotografia. E fu scritto: «L'emergenza economica, secondo le valutazioni del Governo, trova la sua più rilevante espressione nella dinamica dell'inflazione e nei suoi effetti perturbatori sulla coesione sociale e sull'attività economica. È dunque all'inflazione che il Governo ha mirato come obiettivo centrale di tutta la strategia politico economica nell'intento di precostituire le condizioni per conseguire un graduale rientro dal processo inflattivo per riconquistare la stabilità monetaria...».

Gli effetti furono registrati nel bilancio successivo del 1983 ed essi non furono certamente rispondenti a quelli annunziati e sperati nell'anno precedente.

Le stesse considerazioni si potrebbero fare richiamandoci ai bilanci del 1983 e successivi che costantemente hanno dovuto registrare la persistente patologia della finanza pubblica italiana.

«La manovra del bilancio — fu dichiarato nel 1983 — mira a continuare il processo di limitazione delle capacità di spesa della Pubblica amministrazione e di correzione del ritardo internazionale dell'Italia per quanto riguarda la quota di entrate sul reddito nazionale». In quell'anno però le spese correnti aumentavano in maniera tale da contribuire all'ulteriore espansione inflazionistica ed i relativi bilanci di quell'anno e degli anni successivi, compreso il 1985, presentavano

volumi di spesa corrente superiori alla percentuale dell'indice di inflazione e di espansione del PIL.

È doveroso a questo punto chiedersi: «Qual'è la natura del bilancio 1986 determinata dagli atti legislativi compiuti nel 1985 e negli anni precedenti?

Le leggi esistenti quale realtà hanno prodotto? E se questa realtà presenta caratteristiche deludenti, quali leggi esistenti l'hanno prodotta o quale mancanza di leggi correttive ha contribuito alla sua costruzione?».

La risposta alle suddette domande sta nel fatto che le leggi approvate nel 1985 hanno aumentato la spesa corrente statale più di quanto non avrebbe consentito la modesta percentuale di aumento del PlL.

Alla somma infatti di 276.163 miliardi di spesa corrente prevista nel bilancio a legislazione vigente (dati al netto delle regolazioni debitorie) bisogna aggiungere l'ammontare di altre spese correnti che, nonostante siano trasferite nel disegno di legge finanziaria, sono da considerarsi ugualmente obbligatorie e, come tali, parti integranti del bilancio a legislazione vigente. Si tratta, come è già indicato nella relazione del Governo, dell'indennità integrativa speciale per il 1986, degli oneri per il personale dell'Amministrazione finanziaria e della giustizia, per il rinnovo del contratto dei pubblici dipendenti e per la copertura dei provvedimenti legislativi in corso di approvazione. Sono ancora da considerarsi gli stanziamenti intitolati come trasferimenti in conto capitale. Si sa che almeno il 50 per cento dei 32.911 miliardi previsti nel bilancio a legislazione vigente è costituito da spese correnti. Ma sono da considerarsi in larga misura spese correnti anche quelle che sono titolate come somme non attribuibili, anticipazioni per fini non produttivi e conferimenti che sono elencati come spese in conto capitale. Dal punto di vista formale si può magari comprendere che uno stanziamento in favore di un ente economico, quale può essere un'azienda pubblica dei trasporti, sia catalogato come spesa in conto capitale, ma in realtà essa è di natura corrente perchè non serve ad investimenti bensì al pagamento di perdite di esercizio.

È da ritenere allora che complessivamene la spesa pubblica, che non crea reddito ma ha soltanto il fine di consumarlo, è aumentata più di quanto formalisticamente viene rappresentato.

Nessuna meraviglia pertanto che aumenta il ricorso al mercato a mezzo di buoni del Tesoro ed aumentano i relativi oneri.

Nella sua relazione il Governo precisa che gli oneri per interessi aumenteranno nel 1986 di 10.858 miliardi rispetto al 1985 e cioè del 17,9 per cento. Non basta infatti ipotizzare una diminuzione percentuale d'emissione di titoli pubblici a breve; il fatto è che già i titoli a medio e lungo termine emessi negli anni passati a più alto livello di interesse vanno ormai scadendo ed il loro onere è diventato patologico. Alla somma complessiva delle spese correnti, consumatrici e non produttrici di reddito, bisogna infine aggiungere l'ammontare delle spese che gli enti periferici svolgono dando luogo a quel grosso e ricorrente indebitamento sommerso che dovrà pur essere saldato, come è sempre avvenuto, da parte dello Stato. Ma intanto, nel 1986, siffatta spesa è, in punto di fatto, parte integrante del bilancio pubblico anche se formalmente non compresa nell'atto legislativo in corso.

A questo punto sembra doverosa la domanda: «Se è questa la realtà di cui il bilancio a legislazione vigente fa da specchio, cosa occorre fare per eliminarne le cause?». Al riguardo non sembra risolutiva una manovra di preminente carattere monetaristico diretta ad agire sui titoli rappresentativi delle risorse reali e non sulle cause che pregiudicano l'espansione delle risorse reali in rapporto fisiologico con i titoli rappresentativi. Sarebbe un po' come operare sulle cambiali scadute o sugli assegni a vuoto invece che sulla formazione e sulla crescita proporzionata dei depositi.

Eppure, rimanendo nell'ambito delle leggi vigenti che regolano non solo il formarsi della spesa pubblica ma anche i meccanismi di controllo, sarebbe possibile eliminare alcune di quelle cause che determinano gli attuali squilibri patologici.

Ci si intende riferire agli abusi che profit-

tano delle disponibilità finanziarie consentite dalle leggi vigenti per dar luogo ad impieghi del tutto estranei allo spirito e ai fini delle stesse leggi. Questo accade nell'ambito delle unità sanitarie locali e di alcuni enti locali che si ritengono in diritto di far pagare a pie' di lista non pochi sprechi allo Stato. Se poi si tiene presente che da qualche tempo a questa parte aumentano a centinaia e centinaia le licenze di trasporto privato interregionale a danno delle ferrovie, si può comprendere come, anche per questa ragione, aumenta il passivo dell'azienda statale.

La conclusione è facile: se gli abusi non fossero così frequenti e generalizzati alcune migliaia di miliardi di lire potrebbero essere risparmiati e conseguentemente diretti ad impieghi produttivi o a diminuzione del *deficit* pubblico. In tal caso il bilancio dello Stato se ne potrebbe avvantaggiare al fine di alimentare i consumi non a danno degli investimenti.

2. Una considerazione particolare merita la parte del bilancio relativa alle entrate.

Esse ammontano a complessivi 233.501 miliardi cui naturalmente andrebbero aggiunti altri 5.374 miliardi derivanti dalla legge finanziaria.

A parte le spiegazioni e le considerazioni d'ordine tecnico, che sono ampiamente illustrate nelle relazioni al bilancio, alla tabella 1 e al disegno di legge finanziaria e che non è necessario ripetere, un aspetto è forse utile sottolineare. Esso riguarda l'IRPEF e l'IRPEG.

I dati proposti in bilancio prevedono un aumento percentuale del 10,57 per cento e dell'11,43 per cento dell'IRPEF pagata rispettivamente dai dipendenti statali e dai dipendenti del settore privato. Le ritenute da lavoro autonomo prevedono un aumento percentuale pari al 12,05 per cento.

Questi dati dimostrano che il prelievo fiscale a carico del lavoro dipendente e del lavoro autonomo sarebbe superiore al tasso d'inflazione previsto per il 1986 nella misura, sia pure teorica, del 6-7 per cento.

Se ne dovrebbe dedurre che in questo modo le disponibilità finanziarie delle suddette categorie sociali sarebbero percentualmente ridotte ai fini dei consumi interni. La politica della riduzione della domanda interna sarebbe così realizzabile nella prospettiva di un maggiore stimolo all'espansione della domanda estera.

È da osservare però al riguardo che il potenziamento delle vendite all'estero non è che viene automaticamente assicurato con la flessione della domanda interna. Perchè si raggiunga questo obiettivo occorre garantire altre condizioni quali, in particolare, la diminuzione dei costi della produzione dei beni di consumo.

Ebbene se lo Stato preleva di più, non è che le industrie paghino di meno: i loro costi rimangono pur sempre ai livelli esistenti e conseguentemente la competitività rimane egualmente pregiudicata o, certo, non sarà avvantaggiata dal fatto che un lavoratore sarà costretto a consumare meno.

In materia la storia è maestra.

Sarebbe certo un grave errore persistere nel mantenimento di un'alta domanda interna con un *deficit* costante e patologico della bilancia commerciale; ma sarebbe un'illusione altrettanto pericolosa se pensassimo di allargare il nostro mercato estero con costi scarsamente competitivi.

3. Un'ultima considerazione va fatta sull'ammontare dell'indebitamento e sul suo costo ormai rilevante e perverso. Avvicinandosi il complessivo indebitamento patrimoniale al valore nominale del PIL non si può ritenere che un'eventuale diminuzione degli interessi passivi possa superare la gravità della situazione. Da tre anni gli originari tassi di interesse vanno diminuendo, ma va aumentando ugualmente il volume dell'indebitamento. E questo significa che le misure applicate sui tassi si dimostrano ininfluenti o influenti solo in parte.

Fra l'altro è da osservare che i 71.509 miliardi di spesa annua per interessi hanno pur sempre una incidenza inflazionistica probabilmente superiore a quella che si dovrebbe registrare espandendo la base monetaria a mezzo dell'aumento percentuale delle anticipazioni di tesoreria da parte della Banca centrale.

Non è irrilevante il fatto che a sottoscri-

vere i titoli di Stato non sono più, come qualche anno fa, soltanto le banche ma lo sono anche le famiglie che trasferiscono una parte sempre crescente dei propri depositi dall'azienda postale e dagli stessi istituti di credito, i cui tassi di interesse sono notoriamente inferiori a quelli garantiti dai titoli di Stato.

Si dirà che la velocità di circolazione dei mezzi monetari costituiti dai titoli a risparmio è meno accentuata di quella che potrebbe essere stimolata dai mezzi derivanti dalle maggiori anticipazioni di tesoreria della Banca centrale allo Stato. In questo modo quindi il ritmo moltiplicativo della base monetaria sarebbe più contenuto. Ma nelle attuali circostanze non è più così. La massa dei titoli di Stato presenta oggi un ritmo di circolazione notevole e certamente ben più rilevante di quello antico delle risorse congelate nei tradizionali depositi a risparmio.

Il risultato è da ritenersi pertanto più negativo di quello che potrebbe produrre un aumento delle anticipazioni di tesoreria da parte della Banca centrale.

Il fatto che lo Stato assistenziale ed imprenditore si faccia ancora carico di un volume di spese superiori alle risorse proprie per 189.634 miliardi di lire può causare sulle condizioni presenti sia inflazione che deflazione.

È da osservare al riguardo che, quanto meno, i 71.509 miliardi di interessi che lo Stato dovrà pagare nel 1986 si tradurranno per una certa parte in aumento della base monetaria e quindi in uno stimolo inflazionistico.

Ma la maggiore quantità di mezzi monetari, messi in circolazione anche per questa via, si presume che possa essere neutralizzata con un più ampio prelievo fiscale e tariffario esercitato sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche. In questo modo si pensa di governare la quantità della moneta in maniera tale da scongiurare i danni di uno squilibrato rapporto con il volume del reddito nazionale.

Questa pratica, che richiama alla memoria talune considerazioni di Keynes sul ruolo che svolge la quantità della moneta in termini positivi o negativi a seconda delle condizioni in cui è costretta ad operare, ha indubbio valore ma ad una condizione che lo stesso Keynes ampiamente spiegò.

E la condizione sta nel fatto che il volume monetario governato dallo Stato sia finalizzato alla creazione di quelle fonti di reddito che ampliando il volume dei beni reali non impoveriscono il valore del maggior volume di mezzi monetari.

La storia degli anni settanta ci potrebbe fornire al riguardo alcuni elementi di giudizio.

È noto che a cominciare dal 1973 la politica monetaria italiana fu sostanzialmente orientata verso la svalutazione con l'intento però, dimostratosi illusorio, di non dare luogo all'inflazione.

Accadde però che per cause internazionali (l'aumento dei prezzi delle materie prime fra cui principalmente il petrolio) e per cause interne (l'indebitamento massiccio del settore industriale) alla svalutazione si aggiunse l'inflazione.

Chi ne guadagnò? Preminentemente il maggior guadagno fu realizzato da quanti avevano cumulato grossi indebitamenti e più precisamente gli imprenditori del sistema industriale.

Da ciò sarebbe dovuto derivare almeno una politica espansiva degli investimenti.

Ma a cominciare dal 1979 gli investimenti, invece di segure il ritmo sperato, realizzarono dei contenimenti sempre più consistenti. In sostanza dalla svalutazione monetaria e dalla inflazione tanto desiderata da alcuni settori sociali non ci guadagnò l'economia nel suo complesso e non ci guadagnarono affatto i percettori di reddito fisso oltre che i risparmiatori. Ci guadagnarono le imprese i cui debiti vennero così notevolmente ridotti sul piano del valore reale.

Vero è che in quegli anni vennero aumentati i livelli dei tassi monetari di intersse, ma il costo dei debiti pregressi e agevolati destinati agli investimenti non subì alcun danno. Ci si sarebbe allora dovuto aspettare negli anni ottanta una ripresa degli investimenti; ripresa che però non c'è stata e non c'è ancora.

Il fatto è che lo Stato fiscale ed assistenziale è stato costretto ad aumentare a mezzo del volume monetario ed a mezzo del

volume degli interessi sul suo debito patrimoniale la base monetaria che, poi, per altre vie ha cercato di neutralizzare.

Ma la spesa pubblica, come è dimostrato dai bilanci annuali, si traduce in trasferimenti per servizi e quindi per impieghi improduttivi a causa dei quali la moneta rimane moneta, mezzo di consumo e non mezzo di dilatazione della realtà produttiva.

Se la maggior percentuale di prelievi fiscali e tariffari si traducesse in investimenti, se cioè lo Stato sociale non consumasse tutte le risorse da destinare allo Stato imprenditore, allora anche l'inflazione avrebbe un contenuto positivo.

I periodi di crisi economica seguono sempre i periodi di politica monetaria e di bilancio restrittivo quando ad essi non si fa fronte con interventi del Governo stimolatori delle risorse monetarie da destinare all'aumento del reddito e dell'occupazione.

Lo Stato sociale non è soltanto assistenza a mezzo di servizi, ma esso deve essere fondamentalmente assistenza a mezzo del lavoro produttivo per tutti.

Allora la deflazione non sarà più un rimedio dell'inflazione, ma l'inflazione troverà entro se stessa la ragione del suo concreto superamento.

Il governo della moneta come fine a se stesso non ha mai prodotto alcun risultato durevolmente positivo nell'economia e nella società di nessun paese.

Per concludere: il bilancio a legislazione vigente del 1986 è lo specchio della politica economica degli ultimi anni di cui naturalmente registra i contenuti caratteriali.

Ma le medicine adatte alla cura della malattia non possono derivare soltanto dal governo dei mezzi monetari, dal momento che essi non sono più titoli adeguatamente rappresentativi della ricchezza reale prodotta nel Paese.

Ciò che invece dovrebbe contare è appunto l'aumento del reddito reale del Paese non a mezzo della diminuzione delle risorse monetarie, ma a mezzo del loro dirottamento e impiego negli investimenti.

Si tratta della politica del reddito ed essa non può essere realizzata per decreto o per legge, ma per armonica volontà delle categorie sociali.

CAROLLO, *relatore generale*

Sezione I

RELAZIONE

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1504
e sullo stato di previsione
del Ministero del bilancio e programmazione economica (1505 - Tabella 4)

(RELATORE NOCI)

ONOREVOLI SENATORI. Dal punto di vista procedurale è forse opportuno richiamare l'attenzione su un primo elemento di novità introdotto dalla recente modifica regolamentare in materia di «sessione di bilancio».

L'abbinamento dell'esame presso le Commissioni consultate dei due disegni di legge finanziaria e di bilancio si conclude documentalmente nella redazione di un unico rapporto che attiene alla tabella di competenza del bilancio ed alle parti connesse della legge finanziaria.

Si cercherà quindi di chiarire i termini dell'impostazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, individuando i più importanti punti di connessione con la legge finanziaria.

I. — Lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'anno 1986 prevede spese per complessivi 5.074.065,7 milioni di lire, dei quali 20.583,7 per la parte corrente e 5.053.482 per la parte in conto capitale. Da un raffronto con il bilancio assestato si evince che le spese per il 1986 fanno registrare una variazione in diminuzione di 2.415,38 miliardi di lire così risultanti: + 2.996 miliardi per la parte corrente; — 2.418,35 miliardi per il conto capitale.

Nel prospetto che allego alla mia relazione do conto in modo analitico delle cause di variazione della spesa di parte corrente.

— All'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi (legge 8 agosto 1985, n. 439 - articolo 5 - Contributo all'ISPE)	+	milioni	3.000,0
— Alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili:			
— Aumento dell'indennità integrativa speciale	+	»	244,5
— Spese per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici	+	»	100,0
— Adeguamento capitoli per stipendi e retribuzioni al personale	+	»	48,2
— Adeguamento capitoli per pensioni e per trattamenti una tantum	—	»	8,7
— Collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni	+	milioni	6,3
— Perequazione automatica delle pensioni	+	»	57,1
— Compensi incentivanti	+	»	56,5
— All'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione	—	»	161,2
— Al trasporto di somme al Ministero del tesoro (capitolo 6682)	—	»	346,0
	+	milioni	2.996,7

Dai dati predetti emerge con chiarezza la estrema esiguità degli oneri di funzionamento delle strutture del Ministero: l'incremento maggiore (3 miliardi) deriva dal nuovo contributo all'ISPE (legge 8 agosto 1985, n. 439); 244 milioni dall'aumento dell'indennità integrativa speciale per il personale; 100 milioni per spese correnti per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici; 161 milioni per l'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione.

Nella struttura quindi dello stato di previsione del Ministero del bilancio l'importo delle spese correnti per il 1986 ammonta quindi, come si è detto in precedenza, a 20 miliardi e 583, 7 milioni; il personale in attività di servizio incide per 7 miliardi e 305, 4 milioni; il personale in quiescenza per 656 milioni; le spese per acquisto di beni e servizi incidono per 3 miliardi e 522,3 milioni; i trasferimenti per 9 miliardi e 99 milioni.

È appena il caso di sottolineare l'estrema modestia soprattutto degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi: per il funzionamento e per la manutenzione della biblioteca sono previsti 38 milioni; per spese per studi, indagini e rilevazioni, 162 milioni; per spese per il personale assunto per incarichi speciali con contratto di diritto privato, 185 milioni; per compensi per incarichi speciali ad esperti estranei all'amministrazione e a docenti universitari, 63 milioni; per la partecipazione a convegni, congressi ecc., 12 milioni; per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, 800 milioni.

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti essi riguardano in sostanza l'ISPE per 5 miliardi; l'ISCO per 4 miliardi ed il CIRIEC per 90 milioni.

II. — Di gran lunga preponderante nella struttura dello stato di previsione è il peso del titolo II, spese in conto capitale, articolato in trasferimenti (categoria XII) e somme cosiddette non attribuibili (categoria XVI).

La situazione complessiva della spesa in conto capitale del Ministero del bilancio per il 1986 prevede una competenza di 958,864 miliardi; residui per 5.053,482 miliardi; un limite di cassa di 5.710,530 miliardi; l'autorizzazione di cassa consente quindi una copertura del 95 per cento della massa spendibile per il 1986, pari a complessive 6.012,346 miliardi.

Va infine segnalato che il coefficiente di realizzabilità della spesa in conto capitale si assesta in circa 3 punti percentuali in più rispetto alle previsione assestate per il 1985.

Passiamo ad analizzare partitamente i trasferimenti della categoria XII.

1) *Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo* (cap. 7081)

La competenza, prevista per il 1986 in lire 1.058,82 miliardi, risulterà determinata in via definitiva attraverso la tabella D allegata alla legge finanziaria; tale tabella, come è noto, ha riportato in finanziaria la quantificazione di una serie di stanziamenti che in precedenza venivano ridefiniti direttamente in bilancio con un'apposita tabella; la previsione della tabella D è di 864 miliardi; complessivamente quindi, una volta approvata la finanziaria, sul capitolo 7081 dovrebbe risultare uno stanziamento di 1.922,082 miliardi; rispetto alle previsioni risultanti dall'assestamento 1985 (2.460,314 miliardi), le diminuzioni derivano da una manovra su alcune componenti settoriali a destinazione vincolata per le quali, per l'appunto, sono state previste variazioni in diminuzione: in particolare, meno 10 miliardi per l'associazionismo dei produttori agricoli (legge n. 674 del 1978); meno 100 miliardi per il completamento delle opere di edilizia scolastica nelle regioni meridionali (legge finanziaria 1985, n. 887 del 1984); meno 1.300 miliardi per il finanziamento delle leggi cosiddette «quadrifoglio» e «Marcora»; meno 213 miliardi per reiscrizione in bilancio dei residui perenti al capitolo in esame; si prevede invece un aumento di circa 8 miliardi del finanziamento per gli interventi per lo sviluppo della montagna.

Per questo capitolo i residui previsti per il 1986 (443,731 miliardi) risultano inferiori del 6 per cento circa alle autorizzazioni assestate per il 1985. Per quanto riguarda le previsioni di cassa per il 1986 (pari a 1.200 miliardi) si segnala una riduzione di ben 2.206 miliardi rispetto alle previsioni di cassa risultanti dalla previsione assestata 1985.

Complessivamente quindi non vi è dubbio che la manovra di contenimento della spesa in atto si esprime in modo particolarmente significativo sulla componente costituita dal Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

2) *Fondo sanitario nazionale* (cap. 7082)

Si tratta come è noto della componente in conto capitale del fondo sanitario: la competenza per il 1986, di lire 1.600 miliardi, subisce un incremento rispetto alle previsioni assestate 1985 di lire 440 miliardi, secondo il disposto dell'articolo 17 della legge finanziaria per il 1985. Va segnalato che la determinazione delle componenti finanziarie di parte corrente e di conto capitale del fondo sanitario nazionale, risulta parzialmente modificata, rispetto alla previsione dell'articolo 17 della legge finanziaria 1985 (legge n. 887 del 1984), in ragione dell'articolo 26 del disegno di legge finanziaria; tuttavia questa revisione non riguarda il 1986 riferendosi essenzialmente alla determinazione della nuova quota 1988 non prevista nel precedente bilancio triennale 1985-1987. Non sono previsti residui per il 1986 essendo stata apportata una variazione in diminuzione di 121, 430 miliardi rispetto alle previsioni assestate 1985. Tuttavia il Ministero segnala che con molta probabilità si registreranno residui a fine 1985 dal momento che le Regioni a tutto oggi non hanno ancora presentato i propri programmi necessari per il trasferimento delle quote a loro assegnate. La disponibilità di cassa (lire 1.600 miliardi) è pari alla competenza autorizzata: quindi l'insorgenza a fine esercizio di nuovi residui creerebbe problemi sul piano della gestione di cassa.

3) *Fondo per opere idrauliche e vie navigabili* (cap. 7085).

La competenza per il 1986 è prevista in 175 miliardi — con una variazione in aumento di 100 miliardi rispetto alle previsioni assestate per il 1985; non vengono previsti residui per il 1986; la competenza 1986 quindi è perfettamente in linea con quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della legge n. 99 del 1985 in materia di opere pubbliche; conseguentemente una pari impostazione di 175 miliardi si ritrova nella tabella A allegata al disegno di legge finanziaria per quanto riguarda la modulazione pluriennale. Si fa altresì presente che con il 1986 terminano i finanziamenti destinati a questo settore di intervento.

La previsione di cassa potrebbe consentire il completo smaltimento della relativa competenza.

4) *Fondo per il finanziamento dei progetti di sviluppo della Basilicata e Campania* (cap. 7089).

La competenza per il 1986 è prevista in 450 miliardi con una variazione in aumento di 300 miliardi rispetto alle previsioni assestate del 1985; lo stanziamento quindi è in linea con le autorizzazioni di spesa previste nell'articolo 11, comma 20, della legge finanziaria 1985 (legge n. 887 del 1984), secondo quanto conseguentemente riportato nella tabella A del disegno di legge finanziaria in esame. Non sono previsti residui per il 1986. La cassa autorizzata per il 1986 dovrebbe consentire lo smaltimento integrale della relativa competenza.

5) *Fondo investimenti ed occupazione 1983-1984 di competenza regionale* (cap. 7090).

Il capitolo viene riportato per memoria in quanto diverrà oggetto di variazione di bilancio, da apportarsi in corso d'esercizio con decreti del Ministro del tesoro mediante storni in diminuzione dai capitoli di spesa della categoria XVI.

III. — È opportuno ora soffermarsi sulle cosiddette somme non attribuibili della categoria XVI.

1) *Fondo pro-terremotati* (cap. 7500).

La competenza prevista per il 1986 è pari a 1.770 miliardi di lire: essa riflette l'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 11 della legge finanziaria 1985 (legge n. 887 del 1984), diminuita di lire 30 miliardi ai sensi del decreto-legge n. 313, convertito dalla legge n. 422 del 1985. Il relativo piano di riparto sarà deliberato dal Cipe, su proposta del

Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno e dalle amministrazioni centrali.

Non vengono previsti residui per il 1986 poichè appare assai probabile che nel corso del presente esercizio venga smaltita l'intera competenza autorizzata.

2) *Fondo investimenti ed occupazione 1983* (cap. 7504).

Vengono previsti residui per 10 miliardi di lire relativi a risorse ancora da stornare a favore delle amministrazioni centrali per i progetti immediatamente eseguibili di rispettiva competenza.

3) *Fondo investimenti ed occupazione 1984* (cap. 7505).

Vengono previsti residui per 205 miliardi di lire con una variazione in diminuzione di 1.500 miliardi rispetto alle previsioni assestate per il 1985: si presuppone quindi che tutta la cassa autorizzata per il corrente esercizio venga erogata.

4) *Fondo investimenti ed occupazione 1985* (cap. 7506).

Vengono previsti residui per 300 miliardi di lire, sempre nel presupposto che venga smaltita l'intera cassa prevista in sede di assestamento per il corrente esercizio 1985 (pari a lire 1.200 miliardi).

La consistenza della cassa per il 1986, pari a 300 miliardi, dovrebbe quindi consentire lo smaltimento dei residui previsti. È chiaro comunque che l'andamento dell'effettiva erogazione in corso d'anno dipenderà dai tempi tecnico-amministrativi per l'esame dei progetti di investimento e per la successiva approvazione da parte del CIPE.

IV. — Numerose considerazioni possono essere svolte in ordine a quei problemi organizzativi di carattere strutturale che il Ministero del bilancio ha da anni presentato e in ordine ai quali emerge negli ultimi tempi un positivo pullulare di iniziative, di parte sia governativa che parlamentare.

Come lo stesso dibattito parlamentare dello scorso anno fece emergere, i due problemi organizzativi sui quali occorreva richiamare l'attenzione erano quelli di una diversa disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e di una riorganizzazione dell'ISPE. Sotto il primo profilo, dopo che il 1° agosto del 1984 fu presentata una iniziativa alla Camera sottoscritta da deputati di varie forze politiche, di maggioranza e opposizione, di recente (3 ottobre 1985) il Governo ha finalmente presentato un proprio disegno di legge: esistono quindi tutte le basi affinchè sia possibile sviluppare, in temi augurabilmente brevi, un discorso di reale ristrutturazione del Nucleo, la cui necessità rileva soprattutto alla luce del fatto che l'articolo 11 del disegno di legge finanziaria rinnova la previsione del fondo per progetti immediatamente eseguibili, le cui istruttorie debbono essere preparate appunto dal Nucleo di valutazione. Ma la legge di ristrutturazione di tale organismo appare altresì opportuna ed urgente anche al fine di dare quella sistemazione strutturale che valga ad eliminare le polemiche che si sono verificate nel corso degli ultimi tempi in ordine alle modalità con cui tale struttura avrebbe dovuto operare e soprattutto sotto il profilo del rapporto tra il momento di valutazione tecnica e quello delle scelte di carattere discrezionale, proprio del momento più marcatamente politico.

Per quanto riguarda poi l'ISPE, è il caso di ricordare che è stata di recente varata (agosto 1985) la legge che ha riordinato la struttura dell'Istituto, del quale è stato rivisto anche tutto l'impianto di finanziamento, in maniera tale che sono state ragionevolmente poste le basi perchè l'ente, finalmente uscito da un lungo stato di precarietà, possa accingersi a dare quei contributi che il Ministero e l'opinione pubblica nel loro complesso richiedono con particolare attenzione.

Si avvia quindi ad essere completato un discorso di carattere strutturale che non può che far ben sperare in ordine a quelle che saranno le future potenzialità di un Ministero nei confronti del quale non poche volte si sono coagulate polemiche e perplessità circa il ruolo che esso dovesse svolgere, in un momento in cui è sembrato che l'opinione pubblica ponesse particolarmente l'accento sulle

competenze istituzionali di altri Dicasteri di carattere economico-finanziario, come il Ministero delle finanze e quello del tesoro.

La ristrutturazione dello strumentario a disposizione del Ministero rileva soprattutto sotto il profilo della predisposizione del cosiddetto piano a medio termine, che si preannuncia avere una importanza in quanto rappresentante non solo di un momento significativo di ripresa di un discorso di programmazione economica di medio e lungo periodo quale un paese moderno come l'Italia non può non sviluppare (in linea peraltro con quello che avviene anche nei principali paesi industrializzati, a prescindere dall'orientamento ideologico del singolo governo, ma in connessione con esigenze di fondo cui occorre corrispondere se si deve rendere disponibile un quadro di larga massima di quelli che sono i flussi reali e finanziari delle singole economie nel suo complesso). Costituisce, d'altro canto, anche l'occasione più opportuna per passare ad una più compiuta attuazione della stessa legge n. 468 del 1978, in particolare dell'articolo 4, sotto il profilo della previsione di un bilancio pluriennale programmatico, cui tale legge, notoriamente, assegna importanti compiti per quanto riguarda la individuazione dell'ambito di copertura delle leggi di spesa, tema questo di particolare interesse se si tiene conto della attenzione che, negli ultimi tempi, Parlamento, Governo e opinione pubblica hanno dedicato ai problemi della copertura effettiva di maggiori spese o minori entrate, tale da non incidere negativamente su un disegno complessivo di rientro della finanza pubblica verso equilibri ritenuti più fisiologici.

Come fu notato già nella relazione dell'anno scorso, la reintroduzione di elementi di programmazione dovrebbe altresì essere volta a conferire un nuovo significato all'azione del CIPE e degli altri comitati di settore, che in passato si sono sovente limitati a prender atto delle proposte provenienti dai diversi responsabili dei singoli comparti.

Conclusivamente, sulla base delle osservazioni svolte, si ritiene di dover esprimere un giudizio positivo sulla tabella n. 4, che si riferisce ad un Ministero che sta dando la sensazione di poter superare croniche incertezze in ordine ai ruoli che esso deve svolgere sotto il profilo della complessa conduzione della politica economica in un paese che non può presentare ritardi, anche e soprattutto per quanto riguarda gli strumenti, nei confronti delle economie *partners* e concorrenti. Le innovazioni legislative che il Parlamento si trova ad esaminare (o ad avere già esaminato) fanno sperare, pur nella complessità e nella delicatezza del dibattito che presenta aspetti di carattere più propriamente politico e non solo tecnico, in una sollecita possibilità di pervenire effettivamente anche in Italia, ad un serio discorso di programmazione delle risorse, che appare tanto più urgente quanto più si pensi alle distorsioni allocative dei flussi sia reali che finanziari e ai gravi problemi che il Paese presenta, come la disoccupazione, la necessità di una dotazione di infrastrutture più efficenti e più in generale l'esigenza di creare condizioni più favorevoli per uno sviluppo accelerato e di qualità soddisfacente.

Con queste osservazioni la Commissione propone l'approvazione dello stato di previsione del Ministero del bilancio per il 1986.

NOCI, *relatore*

Sezione II

RELAZIONE

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1504
e sullo stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali (1505 - Tabella 18))

(RELATORE CASTIGLIONE)

ONOREVOLI SENATORI. — L'esame della tabella 18, relativa allo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, costituisce annualmente una sede privilegiata per esprimere valutazioni in ordine sia ai problemi posti dal Ministero interessato sia al tema più ampio del ruolo e della funzione che il sistema delle partecipazioni statali nel suo complesso svolge nell'economia del paese.

Anzitutto è opportuno ricordare sinteticamente che le spese previste nella tabella per il 1986 fanno registrare, rispetto alle previsioni assestate per il 1985, un aumento di 385,6 milioni per la parte corrente ed una diminuzione di 3.567.000 milioni per la parte in conto capitale, il che significa un decremento netto complessivo pari a 3.566.614,4 milioni: si tratta di una diminuzione — quella relativa al conto capitale — dovuta al fatto che la legge finanziaria per il 1986 prevede nel fondo globale di parte capitale, gli stanziamenti connessi agli apporti da parte dello Stato ai fondi di dotazione, mentre la legge finanziaria per il 1985 conteneva uno stanziamento relativo esclusivamente a tale anno, con il risultato quindi che, a legislazione vigente, i relativi capitoli di bilancio non possono che presentare una dotazione di scarsa entità.

Il volume dei residui passivi, già in diminuzione nel raffronto tra il 1984 e il 1985, vede poi confermata, sia pure in via necessariamente presuntiva, tale tendenza, passando da 67,215 miliardi a 48,295 miliardi.

Per i motivi già detti, quindi, il bilancio del Ministero delle partecipazioni statali esprime nel 1986 un grado di ampiezza di mezzi investiti sicuramente minore rispetto agli altri esercizi e quindi ogni osservazione di rilievo che può essere fatta al suo riguardo non può che riferirsi alle variazioni relative alla spesa corrente, in ordine alla quale occorre riprendere la annotazione che il Parlamento ha già avuto modo più volte di esprimere, in materia di insufficienza del personale in attività di servizio rispetto ai più rilevanti compiti che la struttura deve svolgere, se si intende veramente che tale Ministero adempia a quelle funzioni di indirizzo e di vigilanza di un sistema complesso come quello delle partecipazioni statali, che, in un momento in cui riprende fiato una politica di programmazione, non possono che essere confermate in tutta la loro evidente necessità.

Proprio per tali motivi comunque e pur in presenza di un finanziamento agli enti di gestione configurato dai documenti di bilancio come uno stanziamento di fondo globale e quindi facente parte del disegno di legge finanziaria, tuttavia l'esame della tabella relativa al Ministero delle partecipazioni statali non può certo esimersi dal soffermarsi

sui problemi più ampi che il settore delle partecipazioni statali presenta, con quella importanza che è dovuta al ruolo che tale comparto riveste nell'economia del paese nel suo complesso.

Sotto tale riguardo, allora, occorre sottolineare le profonde mutazioni sul piano della conduzione degli enti che si sono verificate nel corso degli ultimi tempi. Sotto il profilo dell'entrata, la ristrutturazione dei settori in crisi e l'espansione dei settori trainanti autorizzano la previsione del conseguimento dell'obiettivo di un riassetto gestionale tale da tradursi in un conto economico destinato, già per l'anno in corso, in qualche caso a tradursi in una fonte di risorse per l'ente, anzichè di perdita.

La ristrutturazione dei conti aziendali, anche a livello di ente di gestione, non può non ripercuotersi sul grado di dipendenza degli enti di gestione nei confronti dello Stato e quindi non può che attenuare il legame perverso degli ultimi anni che vedeva collegati i pesanti indebitamenti degli enti di gestione (e i connessi, rilevanti oneri finanziari) con un rapporto di causa e di effetto sia alla scarsezza del trasferimento di cassa del contributo dello Stato ai fondi di dotazione sia ai ritardi con i quali venivano realizzati tali trasferimenti.

Ma una riflessione sulla evoluzione che sul piano metodologico ha avuto nel corso degli ultimi tempi la conduzione degli enti di gestione non può prescindere dal soffermarsi sul fenomeno dell'acquisizione di risorse da parte del singolo ente mediante una politica di smobilizzo che non va inquadrata in un mero processo di privatizzazione dell'economia — pur sostanziandosi anche in questo — ma andrebbe riguardata anche sotto il profilo della volontà di porre riparo a situazioni di eccessiva pesantezza dei coinvolgimenti dei singoli enti di gestione all'interno di questo o di quel comparto produttivo.

La filosofia di fondo che sta emergendo, in linea peraltro anche con quanto accade in altri paesi, è quella di ragionare intorno a due linee-guida: la prima, intesa a ridurre complessivamente la presenza della componente pubblica nell'economia del paese nel suo complesso, e che spiega una parte della strategia di smobilizzi che si sta perseguendo nel settore; la seconda, invece, intesa a migliorare la qualità della gestione della parte pubblica nei vari comparti produttivi, introducendo, con una formula di moda negli ultimi tempi, «più mercato nello Stato».

Si tratta, come è facilmente intuibile, di segnali e di primi orientamenti che non possono non rappresentare, soprattutto se confermati nel corso del tempo, un punto di svolta di carattere storico in ordine a problemi che il paese presentava da non pochi anni e che possono essere sintetizzati in una gestione dello stesso pacchetto di proprietà dello Stato di quote rilevanti dell'economia, secondo criteri poco attenti a quelle che sono le logiche dell'economia e quindi più vicine a logiche alternative, il cui prevalere nel corso del tempo, tra l'altro in forma pesante, ha posto le premesse, insieme ad altri fattori, per operazioni certo non soddisfacenti e quindi per il determinarsi di conti economici non in linea con quello che pure è il vincolo di economicità che la legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali del 1956 imponeva alla conduzione del comparto nel suo complesso.

Tra l'altro, non è possibile sottacere i due importanti risvolti che il perseguimento di una tale impostazione gestionale finisce con il determinare. Il primo, per il quale la restituzione al mercato di quote non irrilevanti di pacchetti azionari non può non tradursi in una rivitalizzazione di quell'istituto borsistico che in Italia effettivamente aveva da tempo bisogno dell'iniezione di elementi corroboranti. Il secondo legato al fenomeno delle opportune sinergie che si stanno verificando tra enti di gestione in relazione a comparti nei quali le rispettive competenze finiscono con il confondersi, di modo che è possibile concludere che tutti gli effetti positivi connessi alle cosiddette *joint ventures* si stanno realizzando anche all'interno di quello che è latamente definibile come settore pubblico dell'economia.

Nel complesso, quindi, non si sta registrando una alterazione della gestione del comparto pubblico dell'economia, bensì si sta pensando, se la tendenza dovesse trovare conferma nel corso dei prossimi anni, alla

restituzione di tale gestione a quella che era la sua filosofia originaria, tale da non prescindere da obiettivi di economicità, da raggiungersi, tuttavia, da parte di un operatore pubblico.

Un'altra novità che non è possibile non mettere in luce è lo sforzo che si sta facendo all'interno degli enti di gestione per pervenire ad uno stato di relazioni industriali per cui sia possibile coinvolgere sempre di più e direttamente le forze sindacali nella individuazione delle grandi linee intorno alle quali poi l'attività operativa deve svolgersi nel corso del tempo. L'IRI in particolare, ma anche l'ENI, già da più di un anno sta ponendosi obiettivi d'avanguardia sotto tale profilo, ed anche per tale aspetto le partecipazioni statali iniziano a costituire, per il resto dell'economia, un modello gestionale da imitare, se effettivamente si vogliono coniugare in una sintesi superiore diverse esigenze, da quella della economicità a quella del contributo allo sviluppo, a quella, in ultimo, del perseguimento di obiettivi di carattere più marcamente sociale.

Per una breve disamina dei programmi dei singoli enti di gestione, si può ricordare che, per il triennio 1986-1988, per l'IRI si confermano i miglioramenti sotto il profilo del margine operativo lordo e una crescente copertura dei fabbisogni mediante l'autofinanziamento, previsto per una quota pari al 72 per cento nel 1988, il che ovviamente non può non tradursi in una diversa quantità di apporti che lo Stato sarà chiamato a fornire.

Analogo discorso si può fare a proposito dell'ENI, i cui programmi per il triennio 1986-1988 mettono in luce un miglioramento del processo di risanamento del Gruppo, dovuto anche a diffusi incrementi di efficienza connessi all'attuazione di efficaci piani di risanamento, del che è risultato un miglioramento della gestione industriale tale da poter far attestare il rapporto tra margine operativo e ricavi intorno al 7,5 per cento alla fine del triennio considerato. Ma degno altresì di particolare menzione è il fatto che circa il 90 per cento dei fabbisogni dovrebbe essere coperto mediante l'autofinanziamento, con una completa autosufficienza per il settore dell'energia.

Per quanto riguarda l'EFIM, ugualmente gli ultimi tempi hanno portato ad un miglioramento notevole della gestione industriale, in termini di margine operativo netto sul fatturato, attestatosi — come ricorda la relazione governativa alla tabella — su un valore nettamente superiore rispetto a quello medio rilevato da Mediobanca per le industrie private, il che ha comportato un notevole miglioramento del risultato netto di gestione.

Quanto all'EAGC, non può non essere ricordato il varo di un programma che prevede un incremento delle attività di produzione e di distribuzione cinematografica tale da contribuire non solo al consolidamento del processo di riequilibrio economico del cinema pubblico ma anche al superamento della gravissima crisi che il settore presenta da non pochi anni.

Sul piano metodologico, è opportuno ricordare che la recente novella regolamentare, nel congiungere di fatto l'esame del bilancio con quello del disegno di legge finanziaria, pur permanendo una distinzione di carattere formale in ordine ai due disegni di legge, impone un tipo di relazione che se da un lato deve dare il senso della evoluzione tendenziale del bilancio a legislazione vigente, tuttavia deve contestualmente rappresentare anche l'incidenza che su tale schema di fondo viene ad essere prodotta da parte della legge finanziaria. Ciò significa quindi che la relazione tradizionale sulla tabella n. 18 non può prescindere tuttavia dalla evidenziazione degli effetti del disegno di legge finanziaria sul comparto delle partecipazioni statali.

È allora il caso di ricordare, oltre alla già citata apposizione in fondo globale dello stanziamento relativo agli apporti ai fondi di dotazione da parte dello Stato, pari a 1.600 miliardi per il 1986, 1.000 miliardi per il 1987 e 1.000 miliardi per il 1988, la norma contenuta all'articolo 8, dodicesimo comma, la quale autorizza gli enti di gestione, fino alla concorrenza del controvalore di 1.800 miliardi per il 1986 e 1.200 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a fare ricorso alla Banca europea per gli investimenti per la contrazione di mutui da desti-

nare al finanziamento di nuove iniziative, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE, con totale accollo a carico del bilancio dello Stato dell'onere relativo ai suddetti mutui per capitale e per interesse e con incremento dei fondi di dotazione dei vari enti per le rate rimborsate relativamente alle quote capitali.

La legge finanziaria appare rilevante anche per quanto concerne la tabella *A*, relativa alla modulazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi di carattere pluriennale: è il caso ad esempio della modulazione degli stanziamenti previsti dalla legge n. 223 del 1984 in materia di assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM, emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 e destinate alla riduzione dei debiti contratti dalle società industriali a partecipazione statale operanti nel settore dell'alluminio.

Conclusivamente, sulla base della rilevazione della sussistenza di importanti mutamenti nella stessa conduzione degli enti di gestione, avviatisi sulla strada di un risanamento effettivo dei propri conti tale da non risultare a detrimento delle esigenze dell'economia del Paese e delle sue forze più vive, appare possibile esprimere un giudizio pienamente positivo sulla manovra di politica economica che il Governo sta compiendo e che si traduce, per la parte relativa alle partecipazioni statali, nella armonizzazione dei comportamenti dello Stato con quello dei singoli enti di gestione e delle varie società finanziarie ed operative, in maniera da iniettare nel settore nel suo complesso quegli elementi di dinamismo, di flessibilità e di autosufficienza finanziaria che rappresentino un reale contributo all'elevazione del tasso di produttività dell'economia italiana, solo grazie al quale è possibile tenere il passo della più agguerrita concorrenza estera.

Su queste basi la Commissione propone l'approvazione della tabella n. 18 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986.

CASTIGLIONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE N. 1504

DISEGNO DI LEGGE n. 1504

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 139.277 miliardi, comprese lire 5.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonchè le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 188.640 miliardi per l'anno finanziario 1986.

2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Per l'esercizio 1986, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della

DISEGNO DI LEGGE n. 1504

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

4. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

5. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 43.628,1 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 20.915,4 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

6. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonchè le economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza, dal precedente comma 1 del presente articolo.

5. *Identico.*

6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 43.545,6 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.532,9 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

7. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 2.

1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1986:

l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato;

il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'impo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

Art. 2.

1. Il Ministro delle finanze ogni anno, unitamente allo stato di previsione del Ministero, presenta una relazione che valuti le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di gettito, di ogni disposizione legislativa o regolamentare introdotta nel corso dell'esercizio e avente per oggetto alleggerimenti fiscali.

2. La relazione deve indicare la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei beneficiari e gli obiettivi perseguiti con l'introduzione degli alleggerimenti fiscali.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

sta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento.

2. Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi dovuto per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1986, deve essere effettuato per un ammontare complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e della addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, relative al periodo di imposta precedente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1986:

la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, è elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto è elevata al 32,4 per cento;

la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

1. Ferme restando le norme che ne prevedono la dispensa dal pagamento, le tasse scolastiche ed universitarie sono determinate secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Per i soggetti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 24 della presente legge, restano invariati gli importi precedentemente in vigore.

3. Le misure degli aumenti disposte con il presente articolo e le relative decorrenze sono indicate nella allegata tabella E.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. Le tasse scolastiche ed universitarie sono determinate secondo le disposizioni di cui ai successivi commi, ferme restando le norme che prevedono la dispensa dal pagamento e le disposizioni previste in materia di diritto allo studio.

2. Per i soggetti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 27 della presente legge, restano invariati gli importi precedentemente in vigore per le tasse scolastiche ed universitarie. Parimenti non si applicano i maggiori importi previsti dal presente articolo:

per gli studenti che, nelle istituzioni di cui alle lettere B) e C) dell'allegata tabella E, abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;

per gli studenti che abbiano conseguito con una media di sessanta sessantesimi il titolo di studio secondario richiesto per l'immatricolazione ad un corso di studio universitario, relativamente al pagamento della tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo anno;

per gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studio conseguendo una votazione media di ventotto trentesimi, avendo riportato non meno di ventisei trentesimi in ciascuno esame superato.

3. *Identico.*

4. Per gli studenti lavoratori fuori corso, che chiedano la ricognizione della qualità di studente, il primo biennio che importa la maggiorazione del 50 per cento della tassa annuale di fuori corso di cui alla lettera A, n. 3, dell'allegata tabella E è quello successivo a un numero di anni doppio rispetto a quello della durata legale del corso di laurea o di diploma cui gli interessati siano iscritti.

(Segue: *Testo del Governo*)

4. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 2 del presente articolo si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

5. I maggiori importi delle tasse di cui al presente articolo, rispetto alle misure in precedenza vigenti, relativi sia alle tasse erariali che a quelle di spettanza delle Università, sono integralmente riservati allo Stato. I predetti maggiori importi introitati dalle Università saranno da queste riversati al bilancio dello Stato alle scadenze e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Il requisito di lavoratore studente è attestato dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. *Identico.*

7. I maggiori importi delle tasse universitarie, di spettanza delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, restano attribuiti agli stessi, a titolo di parziale trasferimento a carico delle Università e degli istituti di istruzione universitaria degli oneri finanziati con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e ad essi destinate.

8. In conseguenza delle maggiori entrate stabilite dal precedente comma 7, a decorrere dall'anno finanziario 1986 sono a carico dei bilanci universitari le seguenti spese, attualmente gravanti sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

borse di studio di addestramento didattico e scientifico;

contratti quadriennali con laureati;

assegni biennali di formazione scientifica e didattica per giovani laureati;

contratti con studiosi ed esperti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

borse di studio per la formazione in corsi di dottorato di ricerca di perfezionamento e di specializzazione presso Università italiane e straniere a favore dei laureati;

contratti con lettori di madre lingua straniera di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

9. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma 8, sono soppresse dall'anno

(Segue: *Testo del Governo*)

6. Gli importi delle tasse di cui al presente articolo nonchè la loro eventuale parziale o totale diretta attribuzione alle scuole ed Università possono essere stabiliti annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

7. Per le tasse relative all'anno accademico 1985-1986, già pagate secondo i precedenti importi, gli interessati sono tenuti a corrispondere la differenza a titolo di conguaglio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

finanziario 1986, in previsione del completo trasferimento alle Università e agli istituti di istruzione universitaria delle dotazioni attualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le dotazioni di competenza iscritte ai capitoli nn. 4115, 4117, 4118, 4123, 4124, 4125, e cessano le attribuzioni degli organi centrali dell'amministrazione attiva e consultiva della pubblica istruzione in ordine alla ripartizione dei relativi stanziamenti.

10. In relazione alle maggiori entrate previste dal precedente comma 7, lo stanziamento relativo ai contributi per il funzionamento delle Università, di cui al capitolo n. 4101 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1986, resta determinato in lire 300 miliardi ed è ripartito anche in modo da riequilibrare i bilanci universitari in correlazione alla diversa maggiore entità delle entrate medesime.

11. In relazione ai maggiori introiti derivanti dalle nuove misure delle tasse scolastiche, una somma annua non inferiore a lire 200 miliardi è destinata, a decorrere dall'anno finanziario 1987, alla copertura degli oneri finanziari relativi alla realizzazione di un programma di opere di edilizia scolastica finalizzate prioritariamente alla eliminazione dei doppi turni, per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme disciplinanti la finanza locale per gli anni 1986 e successivi.

12. Gli importi delle tasse, di cui al presente articolo, possono essere aggiornati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, secondo una modulazione basata su scaglioni di reddito.

13. Per le tasse relative all'anno accademico 1985-1986, già pagate secondo i precedenti importi, gli interessati sono tenuti a corrispondere la differenza a titolo di conguaglio, nei termini e con le modalità che

(Segue: *Testo del Governo*)

8. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

Art. 4.

1. Per l'anno 1986, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.292 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. Il predetto importo di lire 4.292 miliardi è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. A partire dal 1° gennaio 1986 le tariffe minime di cui al punto *b)* dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle città con oltre 200.000 abitanti ed a lire 500 nelle altre città; tale prezzo deve essere aumentato in misura non inferiore al cinquanta per cento per i biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana. Il prezzo di ciascun abbonamento — compresi quelli speciali per lavoratori e per studenti — deve essere proporzionalmente adeguato a tali tariffe minime.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

saranno stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione.

14. *Identico.*

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

Art. 5.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente, per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale, con decreto del Ministro dei trasporti, nonchè l'obbligo degli enti locali e dei loro consorzi di provvedere alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, a partire dal 1° gennaio 1986 le

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
	tariffe minime di cui al punto *b*) dello stesso articolo 6 non possono prevedere per il biglietto di corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle città con oltre 300.000 abitanti e a lire 500 nelle altre città. Il prezzo di ciascun abbonamento — compresi quelli speciali per lavoratori e per studenti — nonchè quello dei biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana devono essere proporzionalmente adeguati a tali tariffe minime.
4. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1986 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano.	4. *Identico.*
5. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1986. Per il 1986 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1985, maggiorata del 6 per cento.	5. *Identico.*
6. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1986.	6. *Identico.*
7. Per l'anno 1986 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1985, aumentate del 6 per cento.	7. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

8. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1986 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

9. Per l'anno 1986 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6 per cento; in caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme e quelle di cui al successivo comma sono attribuite alle rispettive regioni.

10. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi è attribuito dall'Amministrazione finanziaria per l'anno 1986 alle regioni a statuto ordinario l'importo di lire 139 miliardi da ripartirsi in proporzione alle somme attribuite ai sensi del sesto comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985 ai sensi del sesto comma del predetto articolo 4, aumentate del 6 per cento.

11. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della predetta legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6 per cento. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri stabiliti per l'anno 1985.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

12. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere.

13. Per il 1986 il diritto annuale — istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con gli aumenti previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 — è fissato, a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica, iscritte o le cui domande di iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000.

14. Le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000, ad eccezione di quelle, *sub* nn. 3 e 13, di cui all'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, che vengono così modificate nella parte dispositiva:

Voce 3:

diritto di richiesta, lire 10.000;
per ogni nominativo fino a 500, lire 200;
per ogni ulteriore nominativo, lire 100.

Voce 13:

visura del primo nominativo, lire 5.000;
per visura di ogni ulteriore nominativo la tariffa è pari al 40 per cento di quella del primo nominativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

15. La voce integrativa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene così modificata nella parte dispositiva:

diritto di richiesta, lire 10.000;
per ogni nominativo fino a 500, lire 400;
per ogni ulteriore nominativo, lire 300.

16. Il diritto fisso, da ultimo disciplinato dall'ottavo comma, lettera *a*), dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è stabilito in lire 100.000.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 5.

1. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle Aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e consorzi facenti capo alle regioni ed agli enti locali, dalle aziende in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennità integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità ed ogni altro assegno comunque denominato escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennità di missione e di trasferimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. *Identico.*

16. *Identico.*

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 6.

1. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle Unità sanitarie locali, dalle società e consorzi facenti capo alle regioni ed agli enti locali, dalle aziende in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennità integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità ed ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata nelle somme seguenti:

anno 1986: miliardi 350;
anno 1987: miliardi 350;
anno 1988: miliardi 350:

le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali.

3. Le somme di cui al precedente comma sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

5. Gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici accessori, fermo restando che alle spese relative si dovrà far fronte con le medesime disponibilità di cui al secondo comma o, in ogni caso, nel rispetto dei limiti indicati dal primo comma.

6. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con esclusione della tredicesima mensilità, comprensivi, per disposizione di legge od atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

aggiunta di famiglia e le indennità di missione e di trasferimento.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici accessori, solo se diretti ad incentivare la produttività individuale e di gruppo obiettivamente e rigorosamente rilevata dal Dipartimento per la funzione pubblica, fermo restando che alle spese relative si dovrà far fronte con le medesime disponibilità di cui al comma 2 o, in ogni caso, nel rispetto dei limiti indicati dal comma 1.

6. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con esclusione della tredicesima mensilità e di eventuali, altre mensilità per le categorie che le percepiscano, comprensivi, per disposizione di legge od atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore

(Segue: *Testo del Governo*)

ai predetti istituti, sono corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente comma.

7. Le indennità di missione e trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle, in genere, aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni in vigore.

8. Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle gestioni commissariali governative, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale.

9. Non rientrano nel divieto di cui al comma precedente:

a) le assunzioni di personale della scuola e delle Università, secondo quanto stabilito dall'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482;

c) le assunzioni per esigenze stagionali, nei limiti di quelle effettuate per gli stessi fini nel 1985;

d) le assunzioni nei ruoli locali delle Amministrazioni statali in provincia di Bolzano, di cui all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nonchè le assunzioni nei ruoli locali degli enti pubblici di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente comma.

7. Le indennità di missione e trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni in vigore.

8. Per l'anno 1986 alle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle Unità sanitarie locali, alle gestioni commissariali governative è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale.

9. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

e) le assunzioni nelle aziende speciali degli enti locali, nonchè negli enti autonomi fieristici, che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano comunque fruito di contributi in conto esercizio;

f) le assunzioni presso gli enti locali, nel limite del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, dei relativi posti vacanti e disponibili di organico, istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito di competenza, dai Comitati regionali di controllo;

g) le nomine derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e le rafferme del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia.

10. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le gestioni commissariali governative presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa:

1) della situazione dei rispettivi ruoli organici, con l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili;

2) del personale non di ruolo comunque in servizio;

3) dei posti che si renderanno vacanti e disponibili in corso d'anno;

4) delle procedure di assunzione in corso;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) le assunzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 1973, n. 685, disposte dal Ministero di grazia e giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e notificazioni, entro i limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985.

Restano valide le norme relative al sostegno degli alunni portatori di *handicaps* nella scuola dell'obbligo di cui al comma 13 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

10. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le gestioni commissariali governative presenteranno, entro il 31 marzo 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

(Segue: *Testo del Governo*)

5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 16;

6) delle assunzioni, anche temporanee, ritenute indispensabili.

11. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno, che la sottoporrà al previo parere della Commissione centrale per la finanza locale.

12. Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione tramite le Amministrazioni vigilanti, che ne cureranno l'istruttoria.

13. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, disporrà il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente ottavo comma, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonchè degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale.

14. Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia nonchè per i richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si procederà con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

15. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, con procedura analoga a quella

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 17;

6) *identico.*

11. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al comma precedente rispondono, anche disciplinarmente, i capi del personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati.

12. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno, che la sottoporrà al parere della Commissione centrale per la finanza locale.

13. Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti.

14. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentiti il Consiglio dei ministri e le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disporrà il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 8, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonchè degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale.

15. Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia nonchè per i richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si procederà con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

16. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni e per le Unità sanitarie locali,

(Segue: *Testo del Governo*)

indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 8 è disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, per la copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

16. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione.

17. Il quattordicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, si applica anche per l'anno scolastico 1986-87.

18. È soppresso l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con procedura analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 8 è disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, per la copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

17. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione.

18. *Identico.*

19. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è sostituito dal seguente:

«Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a trenta giorni, la supplenza può essere conferita, limitatamente al personale medico e a quello tecnico-sanitario, per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti».

20. Rimane fermo il criterio di ripartizione della dotazione organica aggiuntiva di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 7

A decorrere dal 1° gennaio 1986 i lavoratori in cassa integrazione possono essere impiegati dagli enti locali in opere di pubblica utilità. Gli enti, durante il periodo di assunzione erogheranno agli interessati una somma pari alla differenza tra il salario-stipendio percepito prima della messa in cassa integrazione e la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

1. Il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

2. Le dimissioni presentate dopo tale data avranno effetto dal 10 settembre dell'anno successivo a quello in cui esse sono state presentate.

3. La richiesta di permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. Ai fini della determinazione del numero di anni di servizio da considerare per il raggiungimento del massimo o del minimo della pensione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, si tiene conto, oltre che dei servizi e periodi valutabili d'ufficio ai sensi del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8

Nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 6, per le assunzioni alla qualifica di operatore di esercizio del contingente degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in mancanza di aventi titolo, possono essere utilizzate, limitatamente alle sedi interessate e fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, le graduatorie dei concorsi pubblici provinciali per la medesima qualifica del contingente degli uffici principali già espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

integrazioni, anche dei servizi e periodi per i quali sia stata richiesta la valutazione per il trattamento di quiescenza a carico dello Stato nei termini prescritti dalle norme vigenti. La rinuncia alla valutazione dei periodi e servizi computabili a domanda è ammessa se espressa entro il termine del 31 marzo di cui al precedente comma 3, sempre che il relativo provvedimento di riscatto, di computo o di ricongiunzione non sia stato già registrato dalla Corte dei conti.

5. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

6. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili dopo tale data sono invece assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 1985-86, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo ma con sede provvisoria; di essi il 50 per cento è destinato ai vincitori dei concorsi in via di espletamento od espletati ed il restante 50 per cento agli aventi titolo all'immissione in ruolo secondo l'ordine delle graduatorie di cui agli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1984, n. 326, nonchè ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge n. 326.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 si applicano anche al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, al quale si estendono altresì i criteri previsti dagli articoli 2, undicesimo comma, e 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

8. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

9. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85 in applicazione del primo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, in applicazione del comma 1 dell'articolo 38 della legge 20 mag-

(Segue: *Testo del Governo*)

1982, n. 270, la cui nomina sia stata revocata a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione sulla base del parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 396 del 20 febbraio 1985, sono immediatamente riassunti in servizio, anche in soprannumero, e sono utilizzati sui posti eventualmente disponibili nell'anno scolastico 1985-86, anche per supplenze brevi.

10. Le situazioni soprannumerarie saranno riassorbite man mano che verranno a determinarsi per qualsiasi motivo disponibilità di posti; il riassorbimento è disposto con priorità rispetto a qualsiasi altra utilizzazione delle disponibilità medesime.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gio 1982, n. 270, e i docenti vincitori di concorso per merito la cui nomina sia stata revocata in seguito alle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione, in base al secondo parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 396, del 20 febbraio 1985, sono immediatamente riassunti in servizio, senza interruzione della decorrenza giuridica, anche in soprannumero, e sono utilizzati su posti eventualmente disponibili nell'anno scolastico 1985-86 anche per supplenze brevi nella provincia ove hanno ottenuto il trasferimento.

10. *Identico.*

11. A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 la costituzione delle cattedre o posti-orario di educazione tecnica nella scuola media è effettuata sulla base del numero delle classi, in ragione di una cattedra o posto-orario per ogni sei classi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 luglio 1983.

12. Il soprannumero derivante dall'applicazione di quanto disposto dal precedente comma 11, non avrà incidenza sul calcolo e sulla ripartizione delle dotazioni organiche aggiuntive.

13. I docenti di educazione tecnica di ruolo possono ottenere, a domanda, il passaggio ai ruoli relativi ad altri insegnamenti, anche della scuola secondaria superiore, per i quali siano in possesso di specifica abilitazione, con riguardo ai posti disponibili che residueranno, nella quota assegnata ai trasferimenti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti stessi o dei passaggi che saranno disposti a partire dall'anno scolastico 1987-88 e sino al completo assorbimento delle posizioni soprannumerarie.

14. Detti docenti possono altresì essere utilizzati, nell'ambito della provincia di titolarità, nelle forme di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Essi possono altresì, a domanda, ottenere il passaggio ad uffici periferici dell'amministrazione scolastica o ad altri settori della pubblica amministrazione, per qualifiche funzionali corri-

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO V

DISPOSIZIONI
PER I SETTORI POSTALE, FERROVIARIO
E AEROPORTUALE

Art. 7.

1. Per l'anno 1986 l'anticipazione dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

spondenti ed in relazione a vacanze di posti in organico. Le modalità di detto passaggio e di inquadramento sono definite con decreto interministeriale dei Ministri per la funzione pubblica, della pubblica istruzione e del tesoro.

15. Per l'anno scolastico 1986-87 non si darà luogo, in corrispondenza delle vacanze di posti, ad assunzioni di docenti di educazione tecnica di ruolo e non di ruolo quando sia possibile soddisfare alle esigenze dell'insegnamento di tale disciplina mediante l'utilizzazione di un solo docente per ogni sei classi, facendo anche ricorso a docenti soprannumerari o della dotazione organica aggiuntiva o, in mancanza, a docenti di altre scuole dello stesso distretto o di distretti viciniori.

16. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 11 a 15 saranno definite sulla base delle condizioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

17. I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono disposti annualmente, ed anche in eccedenza ai posti determinati ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 77, qualora gli interessati abbiano chiesto il passaggio su posti rimasti disponibili dopo l'effettuazione delle nomine dei vincitori dei concorsi. I relativi provvedimenti, se adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, hanno effetto dall'anno scolastico successivo.

18. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dai passaggi aventi decorrenza dall'anno scolastico 1986-87.

TITOLO V

DISPOSIZIONI
PER I SETTORI POSTALE, FERROVIARIO
E AEROPORTUALE

Art. 10.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

telecomunicazioni per il pareggio del bilancio resta stabilita in lire 2.084 miliardi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni approva un piano per la graduale soppressione degli uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero fino a 180 minuti.

3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi.

4. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente:

da lire 280 miliardi a lire 378 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

da lire 113 miliardi a lire 142 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonchè per il potenziamento dei servizi di bancoposta;

da lire 290 miliardi a lire 320 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

da lire 46 miliardi a lire 50 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;

da lire 477 miliardi a lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonchè per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

da lire 356 miliardi a lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

da lire 655 miliardi a lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica; da lire 1.091 miliardi a lire 1.259 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325; da lire 166 miliardi a lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonchè delle relative infrastrutture; da lire 57 miliardi a lire 63 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.	
5. Ai predetti settori di intervento è aggiunto il seguente: lire 50 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.	5. *Identico.*
6. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 988 miliardi di cui al precedente comma 3, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.	6. *Identico.*
7. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 988 miliardi.	7. *Identico.*
8. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: lire 745 miliardi per l'anno 1986; lire 613 miliardi per l'anno 1987; lire 632 miliardi per l'anno 1988.	8. *Identico.*
9. Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'articolo 11	9. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è elevato a lire 165 miliardi.

10. Per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 65 miliardi di cui al precedente comma e per l'assunzione dei relativi impegni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo.

11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Azienda, che per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

lire 50 miliardi per l'anno 1986;
lire 40 miliardi per l'anno 1987;
lire 40 miliardi per l'anno 1988.

12. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni nell'anno 1986 fino alla concorrenza di lire 10 miliardi per la corresponsione delle indennità di esproprio delle aree occorse per la costruzione degli uffici locali di cui alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, fermo restando che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati nell'anno 1987. Al finanziamento della spesa si provvede con le modalità richiamate al precedente comma 6 del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi, tranne che per gli immobili non destinati ad usi e servizi di pubblico interesse.

14. Per gli immobili di cui al comma precedente l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è dovuta nella misura fissata dall'articolo 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

15. Le disposizioni dei precedenti commi 13 e 14 si applicano anche agli esercizi decorsi.

(Segue: *Testo del Governo*)

13. Per l'anno 1986 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

quanto alle lettere *b*) e *c*), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi;

quanto alla lettera *d*), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.370,1 miliardi.

14. In via transitoria, per l'anno 1986, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari degli anni 1982, 1984 e 1985 ed in lire 1.016,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite e le tariffe di carattere sociale per pendolari e studenti sono aumentate nella misura del 20 per cento, con conseguente riduzione dell'onere a carico dello

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

16. *Identico*:

quanto alla lettera *b*), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi;

quanto alla lettera *c*), l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi — valutato, per il triennio 1986-1988, in lire 100 miliardi per l'anno 1986, in lire 200 miliardi per l'anno 1987 e in lire 400 miliardi per l'anno 1988 — derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire 3.500 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformità a quanto disposto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

identico.

17. *Identico*.

18. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

Stato della relativa voce compensativa. Il Ministro dei trasporti provvederà ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a carico dello Stato.

16. Sulla base delle indicazioni del Piano generale dei trasporti, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento del programma integrativo finanziato dalla legge 12 febbraio 1981, n. 17, e rifinanziato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa, con legge 26 aprile 1983, n. 130, e legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono comprese le esigenze relative agli studi e progettazioni per i sistemi di valico dell'asse del Brennero e dello Spluga e degli impianti interportuali, nonchè la realizzazione, anche per fasi, dell'alta velocità fra Napoli, Roma e Milano e della direttrice del Brennero in attuazione degli accordi con l'Austria.

17. Gli interventi previsti dall'articolo 8, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, comprendono anche azioni finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di massa e nodi di interscambio modali.

18. Il Ministro dei trasporti impartirà con proprio decreto all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative.

19. L'Ente Ferrovie dello Stato è autorizzato ad adeguare alle norme del codice civile le scritture contabili e quelle inventariali entro il 31 dicembre 1986, ferma restando l'immediata operatività degli oneri documentali direttamente imposti da disposizioni della legge 17 maggio 1985, n. 210.

20. I prelevamenti che l'Ente Ferrovie dello Stato può disporre nell'anno 1986 dai conti correnti ad esso intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 7,50 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

19. *Identico.*

20. Gli interventi previsti dall'articolo 8, comma 10, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, comprendono anche azioni finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di interscambio modali.

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. I prelevamenti che l'Ente Ferrovie dello Stato può disporre nell'anno 1986 dai conti correnti ad esso intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato, non possono registrare un aumento superiore al 7 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati al

(Segue: *Testo del Governo*)

netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti.

21. Il Ministero dei trasporti — Direzione generale dell'aviazione civile — è autorizzato ad eseguire interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti gestiti in concessione totale o parziale non rientranti nell'attività di ordinaria o straordinaria manutenzione, spettante agli enti e società di gestione.

22. Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione in vigore, sulla base dei criteri da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti.

23. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche all'esecuzione dei lavori, forniture, installazioni e servizi disposti dal Ministero dei trasporti con imputazione ai fondi ordinari di bilancio della Direzione generale dell'aviazione civile.

24. Per gli interventi relativi ad opere di particolare rilevanza che non possono trovare copertura in un unico esercizio finanziario e da realizzarsi in più annualità, la stessa Direzione generale è autorizzata ad assumere impegni, nei limiti dell'intera somma occorrente, anche a carico dei due esercizi finanziari successivi e previo assenso del Ministro del tesoro nell'ambito delle procedure di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

TITOLO VI

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 8.

1. Il fondo di dotazione della SACE — Sezione speciale per l'assicurazione del cre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti nonchè al netto delle somme necessarie per i pagamenti relativi ai piani di investimento autorizzati con specifiche leggi.

24. *Identico.*

25. Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione, in vigore sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei trasporti, previsto dall'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

26. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, si applicano anche all'esecuzione dei lavori, forniture, installazioni e servizi disposti dal Ministero dei trasporti con imputazione ai fondi ordinari di bilancio della Direzione generale dell'aviazione civile.

27. *Identico.*

TITOLO VI

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 11.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
dito all'esportazione — istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.	
2. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.	2. *Identico.*
	3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 e successivi ed a modifica di quanto disposto dall'articolo 17, lettera *b*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.
3. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformità a criteri, modalità e limiti stabiliti dal Comitato previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge, per la concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento.	4. *Identico.*
4. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.	5. *Identico.*
5. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato, per il periodo 1987-1993, della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi	6. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate, rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi.	
6. Il fondo di cui al comma precedente è altresì integrato di lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.	7. *Identico.*
7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo articolo 36, è destinata, quanto a lire 300 miliardi al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 100 miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima.	8. *Identico.*
8. Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente è altresì assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.	9. *Identico.*
9. Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonchè per consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, è conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la somma di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.	10. *Identico.*
10. È autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore necessità avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898.	11. *Identico.*
11. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10	12. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

13. È conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle Partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.

14. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonchè della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

15. Le predette somme sono destinate alla concessione, rispettivamente, delle seguenti agevolazioni alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi su finaziamenti di Istituti di credito speciali pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.

16. La realizzazione dei predetti programmi di investimento è accertata dagli Istituti di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

12. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986 e di lire 1.200 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuove iniziative, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote:

IRI: lire 1.200 miliardi in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988;

ENI: lire 500 miliardi nell'anno 1986;

EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.

13. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 220 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

14. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.

15. Sono abrogati il secondo comma e le parole «ed alla copertura di eventuali oneri indiretti» contenute nel quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti.

18. Gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986 e di lire 1.200 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuovi investimenti, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote:

IRI: lire 1.400 miliardi nell'anno 1986, lire 1.200 miliardi in ciascuno degli anni 1987 e 1988;

ENI: lire 300 miliardi nell'anno 1986;

EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato, per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonchè ad emettere obbligazioni sul mercato

(Segue: *Testo del Governo*)

16. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

17. È autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 150 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

18. È autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 150 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.

23. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutato, in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.

24. *Identico.*

25. È autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 300 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

26. È autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 300 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.

27. Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano quinquennale 1985-1989, è assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta è portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto.

28. Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministe-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

1. Per l'anno 1986 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 18 miliardi al fondo bieticolo nazionale.

2. È altresì autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.

3. La disposizione dell'articolo 18, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è prorogata per gli anni 1986, 1987 e 1988. Il concorso nel pagamento degli interessi è stabilito nella misura di 6 punti percentuali, nel limite massimo di lire 100 miliardi per ciascun anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi è portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1985, n. 295, in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalità è altresì iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295.

Art. 12.

1. È autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tale spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

4. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e di lire 2 miliardi all'Istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA), che, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono fusi in un unico organismo, avente natura di ente pubblico economico.

5. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti per l'anno 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Anche per l'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che si intendono estese agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430.

TITOLO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 10.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

2. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

TITOLO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 13.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1986 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1986 può esserlo negli anni successivi.

3. L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

4. È autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonchè degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.

5. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ed all'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente un programma di alloggi di servizio per il personale militare, è aumentata di lire 10 miliardi nel 1986, di lire 60 miliardi nel 1987 e di lire 50 miliardi nel 1988.

6. È autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

7. È autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 7 miliardi per la concessione di contributi sulla spesa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. È autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

di costruzione di serbatoi e laghi artificiali ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

8. Ai fini del completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa adriatica, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da assegnare alla regione Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

9. Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, approvato con il decreto 15 giugno 1985 del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi nel 1987, lire 30 miliardi nel 1988 e lire 20 miliardi nel 1989.

10. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria ospedaliera di cui all'articolo 39 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Art. 11.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.550 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi per la realizzazione di interventi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

Art. 14.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.540 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 50 miliardi per la realizzazione di

(Segue: *Testo del Governo*)

organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali.

2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato articolo 21, il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate.

3. Per i medesimi interventi di cui al primo comma del presente articolo, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.

4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

5. Dei 2.800 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 1.000 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:

a) 750 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

b) 250 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Per l'applicazione del comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, della legge 22 dicembre 1984,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Dei 2.790 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 990 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:

a) *identica;*

b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'arti-

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 887; relativamente agli interventi di cui alla lettera *b*) del comma medesimo, il parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, espresso con riguardo ai benefici ambientali dell'opera o dell'impianto.

7. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984 e del 22 febbraio 1985 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalità di cui al precedente comma 2.

8. Dei 1.000 miliardi indicati al precedente comma 5, miliardi 7,5 possono essere utilizzati dal Ministro per l'ecologia per sostenere le spese occorrenti:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

colo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate rispettivamente, per la lettera *a*) del comma precedente del presente articolo, al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b*) al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. I predetti Comitati, integrati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, istruiscono le proposte e trasmettono al CIPE per l'approvazione l'elenco dei progetti da finanziare. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati dal Ministro per l'ecologia. Il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia. Non si applicano l'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e l'articolo 21, ottavo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

7. *Identico.*

8. È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per provvedere:

(Segue: *Testo del Governo*)

a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;

b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale;

d) alla attuazione di iniziative di educazione ambientale volte a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente.

9. Il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a 50 unità.

10. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennità e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

Conseguentemente, lo stanziamento dei capitoli nn. 6964, 6966 e 6968 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 è incrementato, rispettivamente, di lire 5.500 milioni, 500 milioni e 4.000 milioni.

9. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 8, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

1. In aggiunta alle somme autorizzate dal precedente articolo 11, comma 1, è altresì autorizzata la spesa di lire 450 miliardi destinata alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Le proposte-progetti di cui al comma che precede debbono indicare:

a) l'area e le modalità degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

b) la durata del programma e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;

c) il numero di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;

d) le tecnologie che vengono utilizzate.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce le proposte-progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entità del relativo finanziamento.

4. Entro il 31 maggio 1986, il CIPE delibera sulle proposte-progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.

5. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

1. In aggiunta alle somme autorizzate dal precedente articolo 14, comma 1, è altresì autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 150 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali attraverso l'utilizzazione di tecnologie più avanzate ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. *Identico.*

3. Ove le iniziative di cui al comma 1 interessino le competenze dell'Istituto per la patologia del libro, dell'Istituto per il catalogo unico delle biblioteche, dell'Istituto per il restauro e dell'Istituto per il catalogo, la realizzazione delle stesse avverrà sotto il diretto controllo dei predetti istituti.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

a) il soggetto concessionario;

b) il numero degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro;

c) l'utilizzabilità mediante le moderne tecnologie informatiche della valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;

d) il tempo di esecuzione;

e) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;

f) le modalità di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.

6. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

7. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione delle proposte-progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

8. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto è di proprietà dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI
IN FAVORE DEL TERRITORIO
E PER CALAMITÀ NATURALI

Art. 13.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 500 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.500

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI
IN FAVORE DEL TERRITORIO
E PER CALAMITÀ NATURALI

Art. 16.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

miliardi per l'anno 1988. Il fondo è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritti in bilancio.

2. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.700 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per l'anno 1988. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

3. L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma è posta a carico, quanto a lire 300 miliardi, degli stanziamenti disposti per l'anno 1986 dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni, restando conseguentemente ridotti di pari importo gli interventi previsti dal programma triennale 1985-1987 approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge 1° dicembre 1983, n. 651. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approva le necessarie modifiche al predetto programma triennale.

4. Per consentire il completamento del programma abitativo, ivi compresi gli interventi di recupero edilizio, in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno bradisi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse loro ripartite dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonchè ai sensi del precedente comma 1.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
smico dell'area flegrea, il limite di indebitamento di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato a lire 520 miliardi.	
5. Per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1985, il fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per il solo anno 1986, di lire 100 miliardi.	6. *Identico.*
6. In relazione ai precedenti due commi, il limite complessivo di lire 1.720 miliardi di cui al primo comma del medesimo articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato a lire 2.220 miliardi con l'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è ulteriormente elevato a lire 2.520 miliardi.	7. *Identico.*
7. Ai maggiori oneri derivanti per il triennio 1986-1988 dall'applicazione del comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.	8. *Identico.*
8. Per consentire il conseguimento degli obiettivi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, è autorizzata la complessiva spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1986-1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nel 1986 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.	9. *Identico.*
9. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952,	10. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 131,5 miliardi con l'articolo 11, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente elevato a lire 158,5 miliardi. La maggiore spesa di lire 27 miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 9 miliardi annui.

10. Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 27.550 milioni con l'articolo 11, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente elevato a lire 30.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3 miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 1 miliardo annuo.

11. A decorrere dall'anno 1986, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è stabilita in lire 450 miliardi, intendendosi corrispondentemente elevato il limite indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo 1. Di tale somma, la quota di lire 134 miliardi è destinata alla concessione, nell'anno 1986, del contributo alle casse sociali di cui all'articolo 10 della stessa legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e sino all'adozione dell'apposita legge dello Stato, la Regione Friuli Venezia-Giulia, in deroga all'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1986 fino alla concorrenza della somma di lire 250 miliardi, a valere sulla spesa che verrà autorizzata per il triennio 1986-1988 dalla predetta legge dello Stato.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA

Art. 14.

1. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la Giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219.

3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adotterà i provvedimenti necessari per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo articolo 15, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA

Art. 17.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adotterà i provvedimenti necessari per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei maggiori oneri derivanti alla Sip dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 777, è ridotta a lire 3.330 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1985.

2. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 12 maggio 1982, n. 231, è così sostituito:

«È conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva somma di lire 4.490 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi».

3. L'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, già modificato dalla legge 22 dicembre 1984, n. 870, è sostituito dal seguente:

«Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari dei servizi telefonici a norma dell'articolo 188 non potrà essere stabilito in misura inferiore al 5,5 per cento degli introiti lordi delle rispettive società concessionarie, risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione».

4. Per l'anno 1986 l'aumento del canone dal 3 per cento al 5,5 per cento è versato dalla SIP all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di acconto e salvo conguaglio, entro il 31 ottobre 1986.

5. A decorrere dall'anno 1987 la SIP, entro il mese di settembre di ciascun anno, versa alla predetta Azienda, a titolo di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Per l'anno 1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari dei servizi telefonici in base all'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dalla legge 22 dicembre 1984, n. 870, è stabilito nella misura del 5,5 per cento degli introiti lordi della società concessionaria, risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione.

4. L'aumento del canone dal 3 per cento al 5,5 per cento è versato dalla SIP all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di acconto e salvo conguaglio, entro il 31 ottobre 1986.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

acconto e salvo conguaglio, una somma pari al 35 per cento del canone dovuto per l'anno precedente.

6. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici versa al bilancio dello Stato le somme ricevute per effetto dei precedenti commi 4 e 5, entro 30 giorni dalla data di riscossione delle somme stesse.

TITOLO X

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 16.

A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981.

Art. 17.

1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986, al 7 per cento dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici versa al bilancio dello Stato le somme ricevute a titolo di acconto per effetto dei precedenti commi 4 e 5 entro 30 giorni dalla data di riscossione delle somme stesse.

TITOLO X

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 19.

1. Il complesso di trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.

2. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma che precede sono autorizzate senza oneri di interessi.

3. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.

4. *Identico.*

Art. 20.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

1° gennaio 1987 e all'8 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonìa, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, così come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è elevata a lire 200.000 a decorrere dal 1° gennaio 1986, a lire 300.000 dal 1° gennaio 1987 ed a lire 500.000 dal 1° gennaio 1988.

2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua è elevata a lire 136.000 a decorrere dal 1° gennaio 1986, a lire 204.000 dal 1° gennaio 1987 ed a lire 340.000 dal 1° gennaio 1988.

3. È soppresso l'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

4. A decorrere dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Per il conseguimento delle prestazioni previste all'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, i lavoratori ivi indicati, le Unità sanitarie locali e l'INAIL sono tenuti agli stessi adempimenti previsti, rispettivamente, per i lavoratori dipendenti e per l'INPS, dallo schema tipo di convenzione allegato al decreto del Ministro della sanità 25 febbraio 1984, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 8 gennaio 1985.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

5. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

6. Le variazioni inferiori al 10 per cento, intervenute nel biennio, sulle retribuzioni di cui ai commi precedenti, si computano con quelle verificatesi nei bienni successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.

7. La riliquidazione delle singole rendite, nonchè delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza biennale.

Art. 18.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 è estesa agli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di 3 punti della relativa aliquota contributiva.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 21.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti relativamente:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;

b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 33.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 19.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986:

a) il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1985 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

b) le misure del contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, dovuto rispettivamente dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, sono aumentate di un punto percentuale per il ripianamento dei disavanzi patrimoniali delle relative gestioni; il contributo aggiuntivo aziendale non può comunque essere superiore a lire 3.300.000 nè inferiore a lire 103.000 nel caso in cui il reddito di impresa imponibile ai fini IRPEF risulti inferiore a lire 2.055.000;

c) gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo pari a lire 102.000 annue;

d) l'importo del contributo volontario dovuto dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese;

e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non può comunque essere inferiore a lire 33.000 nè supe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

riore a lire 822.000 per le aziende non montane ed è ridotto alla metà per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

f) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nei comuni non montani sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo in misura pari a lire 80.000 annue.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, restano confermate ed ulteriormente elevate di un punto a carico dei datori di lavoro.

Art. 20.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, in deroga alle disposizioni dell'articolo 20, comma primo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la cessazione della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato si applica per il primo figlio a carico e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a prescindere dal reddito familiare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, in deroga alle disposizioni dell'articolo 20, comma primo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la cessazione della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato si applica per il primo figlio a carico e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal successivo articolo 27. Si applica altresì la cessazione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato per i soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal successivo articolo 27.

2. Sono fatti salvi gli aumenti della indennità spettante al personale del Ministero degli affari esteri allorchè in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 173 del

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Per il primo figlio a carico ed equiparati resta ferma la disciplina della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, la tabella allegata al decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, è sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione del diritto agli assegni familiari, intervenuta ai sensi del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonchè ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.

Art. 21.

1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1° febbraio ed al 1° agosto di ciascun anno.

2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione del diritto agli assegni familiari, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.

Art. 24.

1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

valore medio relativo al semestre precedente.

3. In sede di prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre maggio-luglio 1985.

4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.

5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

Art. 22.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarietà commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.

2. La misura del contributo di solidarietà è determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo è pari al 2 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. In sede di prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 25.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento.

Art. 23.

Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale nonchè quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle vigenti aliquote contributive, previdenziali ed assistenziali, a carico dei lavoratori dipendenti.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI
IN MATERIA SOCIO-SANITARIA

Art. 24.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 il reddito complessivo del soggetto che intende usufruire delle deduzioni, detrazioni, agevolazioni, assegni, indennità socio-sanitarie o servizi sociali, previsti nella presente legge è determinato in base alla allegata tabella G con riferimento ai redditi di tutti i componenti il nucleo familiare conviventi con il soggetto interessato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

Identico.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI
IN MATERIA SOCIO-SANITARIA

Art. 27.

1. *Identico.*

2. Si intende per reddito familiare il reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli od affiliati minori di età o di quelli a carico, aventi diritto agli assegni familiari anche se non effettivamente corrisposti.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Ai fini di cui al comma precedente si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura comprensivi dei redditi esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a lire 2 milioni. Non concorrono alla formazione del reddito indicato nel comma precedente gli importi degli assegni e indennità di cui allo stesso comma.

3. Il reddito familiare complessivo e la composizione del nucleo familiare sono attestati dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Il dichiarante deve comunicare all'ente erogatore delle prestazioni il venir meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici di cui al comma 1 entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza.

5. L'ente, al quale sono rese le dichiarazioni previste dai precedenti commi 3 e 4, deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

6. Chiunque scientemente espone dati e notizie incompleti, infedeli o mendaci in dichiarazioni richieste per conseguire le agevolazioni ed i benefici o, comunque, i trattamenti di favore previsti dalla presente legge, ovvero omette di rendere la dichiarazione di cui al precedente comma 4, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3 milioni di lire.

7. Se il colpevole consegue le utilità di cui al comma precedente, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno.

Art. 25.

1. A decorrere dal 1° marzo 1986 la concessione ai minorati civili delle prestazioni economiche di cui agli articoli 12, 17 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, ed all'articolo 1 della legge 26

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Ai fini di cui al precedente comma 1 si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura comprensivi dei redditi esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a lire 2 milioni. Non concorrono alla formazione del reddito indicato nel precedente comma 1 gli importi degli assegni e di indennità erogati a qualsiasi componente della famiglia ai sensi dello stesso comma 1.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. L'ente, al quale sono rese le dichiarazioni previste dai precedenti commi 4 e 5, deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

7. Chiunque scientemente espone dati e notizie incompleti, infedeli o mendaci in dichiarazioni richieste per conseguire le agevolazioni ed i benefici o, comunque, i trattamenti di favore previsti dalla presente legge, ovvero omette di rendere la dichiarazione di cui al precedente comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3 milioni di lire.

8. *Identico.*

Art. 28.

1. A decorrere dal 1° marzo 1986 hanno diritto al 100 per cento delle prestazioni economiche di cui agli articoli 12, 17 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, ed all'articolo 1 della legge 26

(Segue: *Testo del Governo*)

maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, è subordinata alle condizioni indicate nell'articolo 24 della presente legge.

2. Per i minorati di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, permangono i limiti di reddito vigenti nell'anno 1985 per le rispettive categorie.

3. Ai fini del mantenimento dei benefici economici previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo, gli interessati sono tenuti, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare in Prefettura una dichiarazione attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

4. Il Prefetto provvede a sospendere l'erogazione delle provvidenze nei confronti dei minorati che, alla data del 1° marzo 1986, non versino nelle prescritte condizioni di reddito nonchè nei confronti di coloro la cui dichiarazione non sia pervenuta alla Prefettura entro i termini previsti.

5. Con successivo provvedimento il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica provvede alla revoca delle provvidenze con decorrenza dalla data di sospensione del beneficio.

Art. 26.

1. A parziale modifica dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-1988 è determinato:

a) per la parte corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire 41.600 miliardi per l'e-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, i minorati civili con reddito familiare compreso nei limiti di reddito stabiliti dal precedente articolo 27, aumentati del 20 per cento con un minimo di lire 2 milioni; hanno diritto al 50 per cento delle prestazioni economiche di cui sopra gli invalidi civili con reddito familiare compreso nei limiti di reddito stabiliti dallo stesso articolo 27, aumentati del 40 per cento con un minimo di lire 4 milioni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 29.

1. Le lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, sono così modificate:

a) per la parte corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire 41.600 miliardi per l'e-

(Segue: *Testo del Governo*)

sercizio 1986, lire 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai miglioramenti conseguenti all'applicazione dei successivi articoli 27 e 30. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno 1986 viene fissato in lire 915 miliardi;

b) per la parte in conto capitale in lire 5.080 miliardi di cui 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988.

2. In attesa delle indicazioni del Piano sanitario nazionale e delle relative norme precettive di attuazione, restano confermati i criteri di ripartizione del fondo sanitario nazionale alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con le seguenti modifiche e integrazioni:

a) le risorse per l'attivazione dei nuovi servizi o presidi nelle località carenti vengono assegnate in base a documentate richieste regionali correlate a programmi generali di sviluppo, da verificare a livello centrale, o a piani sanitari regionali formalmente deliberati, riadeguati per la parte ospedaliera sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

I parametri numerici di cui al citato articolo 16 sono così modificati:

posti-letto per abitante: 6,5 per mille, con impegno a trasformare nel triennio almeno l'uno per mille dei posti-letto per abitante in posti-letto per affezioni non acute a bassa intensità assistenziale o a ricoveri a valenza mista sanitaria e sociale, con partecipazione agli oneri degli enti preposti all'assistenza sociale e dei pazienti secondo le linee direttive dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, pubbli-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sercizio 1986, lire 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai miglioramenti conseguenti all'applicazione del successivo articolo 30. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno 1986 viene fissato in lire 915 miliardi;

b) per la parte in conto capitale in lire 5.080 miliardi, di cui lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1985;

tasso di spedalizzazione: 150 per mille;

tasso di utilizzazione dei posti-letto per ammalati acuti: non inferiore al 75 per cento;

durata media della degenza per ammalati acuti: non superiore a 10 giorni;

tasso di utilizzazione medio nel triennio 1983-1985 al di sotto del quale si determina l'obbligo della soppressione o della trasformazione delle divisioni o sezioni autonome per ammalati acuti: 55 per cento;

b) nella ripartizione del fondo alle unità sanitarie locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono ispirarsi al criterio del finanziamento capitario per le distinte funzioni, secondo la popolazione pesata per classi di età e le opportune compensazioni intraregionali;

c) il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali deve essere accompagnato dal riepilogo aggregato per funzioni, con esplicitazione del parametro capitario di impegno per ciascuna funzione, secondo lo schema allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, con gli adeguamenti del caso, rispetto alle impostazioni di programmazione locale.

Una copia del bilancio di previsione o del prospetto riepilogativo per funzioni va inviato, oltre che alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, al Ministero della sanità in allegato al rendiconto del primo trimestre del 1986;

d) ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali sono tenute ad inviare una copia del conto consuntivo annuale, oltre che alla regione o alla provincia autonome di appartenenza, al Ministero della sanità;

e) le disposizioni di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) si applicano anche alle regioni e alle province autonome con riferimento alle quote di fondo sanitario direttamente utilizzate in sede regionale o provinciale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 27.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per ogni ricetta. È soppresso il comma 4 del medesimo articolo 10.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1986 la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e successive modificazioni, è fissata al 25 per cento con il limite minimo di lire 1.000 per ogni prestazione. È abrogato il comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. Con la stessa decorrenza è stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche ed idro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, per il potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione, l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di collegamento tra l'Amministrazione centrale, le Regioni e le Unità sanitarie locali ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della restituzione dei flussi informativi, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi per l'anno 1986, di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliardi per l'anno 1988.

3. A decorrere dall'anno 1989 la relativa spesa viene autorizzata con le modalità previste nell'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 30.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Con la stessa decorrenza è stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al

(Segue: *Testo del Governo*)

termali di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per le convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 24. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i limiti di reddito di cui alla tabella G sono elevati di lire 2 milioni.

5. Per l'anno 1986 sono prorogate le disposizioni di cui ai commi quarto e settimo dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

6. Sono abrogate tutte le vigenti norme di esenzione alla partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 28.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonchè, se necessario, allo scopo di garantire

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulla singola prescrizione idrotermale è stabilita nella misura di lire 15.000 per ogni ciclo di prestazioni termali previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 27. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i limiti di reddito di cui all'articolo 27 sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000.

5. *Identico.*

6. Sono abrogate le norme di esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 riferite a livelli di reddito e che siano in contrasto con quanto stabilito nel precedente articolo 27 e nel comma 4 del presente articolo. Sono fatte salve le esenzioni dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 per i soggetti affetti da determinate forme morbose previste dal decreto ministeriale 10 dicembre 1984, per le analisi di laboratorio e gli esami strumentali indicati nei protocolli per la tutela della maternità previsti dal decreto ministeriale 14 aprile 1984, nonchè per le categorie di invalidi e assimilati di cui alla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 31.

1. *Identico:*

(Segue: *Testo del Governo*)

il pareggio dei bilanci delle unità sanitarie locali, possono prevedere:

a) le erogazioni delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 27 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;

b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 27.

Art. 29.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 le seguenti prestazioni sanitarie possono essere erogate esclusivamente come forme di assistenza sanitaria aggiuntiva nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 30 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;

b) *identica;*

c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o più delle seguenti prestazioni:

prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio;

prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche;

prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio;

prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della detta legge 23 ottobre 1985, n. 595;

le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge.

2. Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle Unità sanitarie locali.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 30.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

a) prestazioni specialistiche in assistenza indiretta o a domicilio;

b) prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo forme croniche;

c) prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio in assistenza indiretta o a domicilio;

d) prestazioni di assistenza idrotermale oltre il limite di un tipo di prestazione per una volta in ciascun anno solare;

e) prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio;

f) prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta.

Art. 30.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono posti a carico del bilancio dei rispettivi comuni di residenza gli oneri corrispondenti alle quote di partecipazione alla spesa sanitaria non corrisposte dai soggetti esentati in base all'articolo 27, comma 4.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono regolati i conseguenti rapporti finanziari tra i comuni e le unità sanitarie locali e le modalità di concessione delle esenzioni di cui all'articolo 27, comma 4.

Art. 31.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, la quota di contributo per l'assistenza sanitaria posta a carico dei lavoratori dipendenti di tutti i settori, comprensiva anche dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura dell'1,35 per cento della retribuzione imponibile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono posti a carico del bilancio dei rispettivi comuni di residenza gli oneri corrispondenti alle quote di partecipazione alla spesa sanitaria non corrisposte dai soggetti esentati in base all'articolo 30, comma 4. L'attestazione del diritto all'esenzione è rilasciata dal comune di residenza.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono regolati i conseguenti rapporti finanziari tra i comuni e le unità sanitarie locali e le modalità di concessione delle esenzioni di cui all'articolo 30, comma 4.

Art. 33.

1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura dell'1,35 per cento della retribuzione imponibile.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. A decorrere dal 1° gennaio 1986 è abrogato il contributo di malattia istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati.

3. Le economie risultanti nei bilanci delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

4. Con la stessa decorrenza, di cui al precedente comma 1, il contributo posto a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, per l'assistenza sanitaria viene fissato nella misura del 9,60 per cento, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

5. Restano fermi, a carico dei datori di lavoro, i contributi dovuti per le indennità economiche di maternità ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

6. Dalla stessa data, i contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia vengono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella H.

(*Cfr. comma 9 del presente articolo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Sono soppressi i contributi istituiti dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle Amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati.

3. *Identico.*

4. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale posta a carico dei datori di lavoro di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 9,60 per cento della retribuzione imponibile.

5. *Identico.*

6. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella H.

7. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, fermi restando i minimali di retribuzione imponibili fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,

(Segue: *Testo del Governo*)

7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1986, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, si applicano nelle seguenti misure con riferimento ai commi di detto articolo 1:

1) sgravi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2:

a) per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti;

2) sgravi di cui al comma 3: 8,45 punti;

3) riduzione contributiva di cui al comma 4: 13,80 per cento;

4) sgravi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5:

a) per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti.

8. È soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

9. Le aliquote stabilite dal presente articolo sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, fermi restando i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

8. Gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 649, si applicano nelle seguenti misure con riferimento ai commi di detto articolo 1:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico.*

9. *Identico.*

Collocato, in un testo modificato, come comma 7 del presente articolo

(Segue: *Testo del Governo*)

10. A decorrere dal 1° gennaio 1986 il contributo sociale di malattia, comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè di quello di maternità previsto dalla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonchè dai lavoratori dipendenti e pensionati, è stabilito nella misura del 9 per cento del reddito assoggettabile ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione obbligatoria di malattia, dei redditi dominicali, dei fabbricati e di capitale.

11. Con la stessa decorrenza, il contributo di cui al precedente comma 10 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonchè da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari.

12. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 10 e 11 non può comunque essere inferiore alla somma annua di lire 324.000 frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno.

13. Nel caso che al reddito assoggettabile di cui al comma 10 concorrano redditi di lavoro dipendente e assimilato, non si applica il disposto di cui al comma precedente.

14. Gli enti e le società indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società e le associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 di detto decreto od imprese agricole, che corrispondono a soggetti residenti nello Stato compensi comunque denominati anche sotto forma di parteci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonchè dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito assoggettabile ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei redditi da pensione, dei redditi dominicali, dei fabbricati e di capitale.

11. Il contributo di cui al precedente comma 10 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonchè da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari.

12. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 10 e 11, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

pazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di contributo per l'assistenza sanitaria del 6,3 per cento. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di impresa.

15. Il contributo per l'assistenza sanitaria si applica sulla quota della base imponibile non superiore a lire 30 milioni annue.

16. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100 milioni annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 6,75 per cento.

17. Nell'ambito del lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 6,50 per cento a carico

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

13. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 6 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.

14. I soggetti di cui al precedente comma, che siano tenuti al pagamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma precedente, decurtato delle somme già pagate come contribuzione di malattia in regime di assicurazione obbligatoria diverso da quello disciplinato dal presente articolo. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 1986.

15. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 4, 10, 11 e 13 del presente articolo si applicano sulla quota della base imponibile non superiore a lire 40.000.000 annue.

16. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento.

17. Nell'ambito del lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 4,80 per cento a carico

(Segue: *Testo del Governo*)

del datore di lavoro e 0,25 per cento a carico del lavoratore.

18. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, i datori di lavoro pubblici continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo di malattia nelle misure vigenti, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 4, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia» e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 32.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è determinato in lire 7.360 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono ripartiti, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.

18. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, i datori di lavoro pubblici continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 4, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia» e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

19. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 34.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

finanze e dell'agricoltura e delle foreste in favore:

a) delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del comitato previsto dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ai compiti indicati dall'articolo 30 della stessa legge n. 968;

b) dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

3. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.

4. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, è ridotta di lire 350 miliardi.

5. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente le modalità di versamento alla Cassa stessa delle annualità di contributo dovute dallo Stato, è forfettariamente determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

6. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.

7. Le parole «ogni trimestre» di cui all'articolo 60, primo comma, del regio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre «ogni semestre».

8. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, è elevato a lire 2 milioni.

Art. 33.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è soppresso.

2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, aventi durata inferiore all'anno, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

3. Per i lavori di cui al precedente comma aventi durata superiore all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 35

Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Art. 36.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

4. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta altresì la facoltà, esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.

Art. 34.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1987, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Le aziende di credito che detengono disponibilità delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano in misura superiore al limite consentito dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, debbono versare l'eccedenza in essere all'entrata in vigore della presente legge in quattro rate di ammontare pari ad un quarto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 37.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

della eccedenza stessa e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 1° giugno e 1° dicembre di ciascun anno. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle aziende di credito un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

3. Qualora le predette regioni e province autonome non comunichino alle aziende di credito l'ammontare massimo delle giacenze detenibili, le aziende stesse fanno riferimento all'intera disponibilità ai fini del versamento di cui al precedente comma.

Art. 35.

1. A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonchè l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, è disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato «Conto speciale per i progetti integrati mediterranei» e di esso si potrà avvalere il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 38.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 36.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1986.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 39.

Identico.

TABELLE ANNESSE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1504

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE B, C, D, E, F (*)

(*) *Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare:*

— *per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto è stampato* **in neretto;**

— *per le voci e le corrispondenti cifre che la Commissione propone di sopprimere, la* **soppressione** *è specificata* **in neretto,** *voce per voce, recandosi* **in corsivo** *la denominazione di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra.*

Per **le rimanenti parti** *delle tabelle B, C, D, E, F, e per le tabelle A, G, H, che* **restano identiche,** *cfr. il testo del Governo che viene integralmente riportato nelle pagine 155 e seguenti.*

TABELLA B

INDICAZIONI DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
... *Omissis* ...			
Rifinanziamento della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria	**120.000**	**115.000**	**95.000**
Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14	**10.000**	**10.000**	**10.000**
MINISTERO DEL TESORO			
... *Omissis* ...			
Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 178, n. 915	**327.000**	**327.000**	**327.000**
... *Omissis* ...			

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri **e di altre esposizioni pregresse**	1.000.000	**320.000**	**320.000**
... *Omissis* ...			
MINISTERO DELLE FINANZE			
... *Omissis* ...			
Riforma dell'IRPEF	3.700.000	**8.600.000**	**8.200.000**
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
... *Omissis* ...			
Delega legislativa al Goveno della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi	**2.500**	**3.000**	**3.000**

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
... *Omissis* ...			
Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria	**6.000**	**6.000**	**6.000**
... *Omissis* ...			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
... *Omissis* ...			
Fondo sociale per l'emigrazione	**8.500**	10.000	10.000
... *Omissis* ...			
Assunzione straordinaria di personale temporaneo a contratto per i lavori organizzativi connessi alle elezioni dei Comitati dell'emigrazione italiana	**1.500**	—	—

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
... *Omissis* ...			
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore	**122.200**	223.100	317.400
... *Omissis* ...			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Integrazione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi	20.000	20.000	20.000
... *Omissis* ...			
Incentivi all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro	**100.000**	**400.000**	**550.000**
... *Omissis* ...			

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Potenziamento sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità.....	**5.000**	**10.000**	**10.000**
Indennità di rischio per i tecnici radiologi.....	**38.000**	**38.000**	**38.000**
... *Omissis* ...			
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
... *Omissis* ...			
Nuova disciplina giuridica ed economica dei dirigenti dello Stato	**245.000**	**245.000**	**245.000**

TABELLA C

INDICAZIONI DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
... Omissis ...			
MINISTERO DELLE FINANZE			
Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza	**20.000**	**140.000**	**170.000**
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi	**2.000**	**1.500**	**1.500**
... Omissis ...			
MINISTERO DELL'INTERNO			
Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento	900.000	**1.800.000**	**2.700.000**
... Omissis ...			

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
... *Omissis* ...			
Piano finanziamento ENEA 1985-89	**500.000**	1.100.000	1.170.000
... *Omissis* ...			
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Apporto ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale	**soppressa**	**1.300.000**	1.000.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
... *Omissis* ...			
Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica delle linee, degli impianti e del parco del materiale rotabile delle rete ferroviaria dello Stato		**soppressa**	
... *Omissis* ...			
Costruzione di alloggi di servizio per le Forze dell'ordine	**140.000**	**230.000**	**230.000**
... *Omissis* ...			

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Difesa del suolo	200.000	1.000.000	**1.586.000**
... *Omissis* ...			
Piano agricolo nazionale e piano per la forestazione ...	**1.460.000**	2.700.000	3.000.000

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984)

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
... *Omissis* ...			
MINISTERO DEL TESORO			
... *Omissis* ...			
Legge 3 gennaio 1981, n. 7: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p, 8173/p e 9005)	**1.053.232**	**2.371.300**	**3.040.550**
... *Omissis* ...			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
... *Omissis* ...			
Legge 3 gennaio 1981, n. 7: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4620 e 8301)	**647.900**	**919.332**	**982.027**
... *Omissis* ...			
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 4122)	**7.300**	6.615	6.879
... *Omissis* ...			

TABELLA E

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE

DENOMINAZIONE	Importo
A) *Università e Istituti superiori.*	
1) Tassa di immatricolazione	100.000
2) Tassa annuale di iscrizione	300.000
3) Tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studente:	
— 1° e 2° anno	**300.000**
— per ciascun anno del biennio successivo	**importo del biennio precedente aumentato del 50 per cento fino ad un tetto massimo di lire 2.000.000.**
B) *Conservatori di musica, Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con esclusione delle scuole medie annesse.*	
1) Tassa di esame di ammissione alle varie Scuole	50.000
2) Tassa di immatricolazione	100.000
3) Tassa di frequenza di ciascun anno	300.000
4) Tassa di esami conclusivi di diploma dei corsi di studio di accademie e conservatori	**200.000**
5) Tassa di esame di livello inferiore all'esame finale	**50.000**
C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*	
1) Tassa di iscrizione	**20.000**
2) Tassa di frequenza	80.000

NOTE: 1) Le tasse di cui alla lettera A decorrono dall'anno accademico 1985/86 **ivi compresa la tassa annuale per gli studenti che siano già fuori corso, considerando a tal fine il predetto anno accademico 1985-86 come primo anno fuori corso, qualunque sia la posizione dello studente.**

2) Le tasse di cui alla lettera B decorrono dall'anno accademico 1985/86.

3) Le tasse di cui alla lettera C decorrono dall'anno scolastico 1986/87.

4) La tassa di cui alla lettera B punto 3, per quanto concerne i conservatori, è ridotta alla metà qualora l'iscrizione venga chiesta per un secondo corso da parte di coloro che siano già iscritti ad altro corso per il quale abbiano corrisposto la tassa per intero.

Segue: TABELLA E

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA

DENOMINAZIONE	Importo
A) *Università e Istituti superiori.*	
1) Tassa di laurea o di diploma e tassa di diploma delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento	250.000
B) *Convervatori di musica, Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con esclusione delle scuole medie annesse.*	
1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze	50.000
C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*	
1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi	50.000
2) Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione	50.000

NOTA: Le tasse universitarie e scolastiche di cui alla presente tabella decorrono rispettivamente dall'anno accademico 1985/86 e dall'anno scolastico 1985/86.

TABELLA F

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE PER I FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI

REDDITO FAMILIARE	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
fino ai limiti di reddito previsti nell'articolo 27	60.000	120.000	180.000	240.000
fino ai limiti di reddito previsti nell'articolo 27 × 1,25	30.000	90.000	150.000	210.000
fino ai limiti di reddito previsti nell'articolo 27 × 1,50	—	60.000	120.000	180.000
fino ai limiti di reddito previsti nell'articolo 27 × 1,75	—	—	90.000	150.000
fino ai limiti di reddito previsti nell'articolo 27 × 2	—	—	—	120.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

TABELLE A, B, C, D, E, F, G, H

TESTO DEL GOVERNO

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
A. - MINISTERI					
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	98.000	2002
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	36.800	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa per il Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	—	*(a)* 200.000	*(b)* 200.000	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)	50.000	50.000	50.000	*(c)* 110.000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia (Industria: cap. 7541)	*(b)* 20.000	—	—	—	—
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8042)	*(d)* 9.000	—	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1984.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.
(c) Di cui milioni 60.000 relativi all'anno 1980.
(d) Quota relativa all'anno 1978.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293)	(a) 5.000	(b) 10.000	(a) 10.000	—	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:					
— Tesoro: cap. 7743	20.000	—	—	—	—
— Industria: cap. 7543	24.000	24.000	(c) 54.000	—	—
Totale	44.000	24.000	54.000	—	—
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	—	(d) 160.000	—	—	—
Decreto-legge n. 277 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	150.000	1996
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081)	3.000	3.000	3.000	18.500	1996

(a) Parte della quota relativa all'anno 1981.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1980.
(c) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.
(d) Quota relativa all'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, in legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro: cap. 7773	73.000	133.000	(a) 193.000	(b) 707.000	1993
— Industria: cap. 7545	93.000	62.000	(c) 331.000	—	—
Totale	166.000	195.000	524.000	707.000	—
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	170.000	1997
Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	120.000	120.000	120.000	700.000	1994
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)	(d) 1.000	—	—	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: cap. 7598)	(e) 6.000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(b) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
(c) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.
(d) Quota relativa all'anno 1982.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1983.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: cap. 7772)	—	(a) 300.000	—	—	—
— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: cap. 7743)	60.000	—	—	—	—
— Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25.000	25.000	25.000	(b) 45.000	1989
Totale	85.000	325.000	25.000	45.000	—
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	255.000	1997
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Lavori pubblici: cap. 9419)	(c) 20.700	—	—	—	—
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 8647 e 9175)	(d) 81.000	(e) 30.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1984.
(b) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.
(c) Di cui milioni 18.000 relativi all'anno 1983 e milioni 2.700 relativi all'anno 1984.
(d) Comprende parte (milioni 30.000) della quota relativa all'anno 1983 e parte (milioni 51.000) della quota relativa all'anno 1984.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1982.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981):					
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap. 4071)	*(a)* 50.000	*(a)* 70.000	—	—	—
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394 del 1981 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (Tesoro: cap. 7775)	490.000	—	—	—	—
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	35.000	1992
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	14.000	1992
Totale	14.000	14.000	14.000	49.000	—
Legge n. 598 del 1981 - Basilica di San Marco e Duomo di Monreale (Lavori pubblici: capp. 8702 e 8703)	*(b)* 4.050	—	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 609 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 777 del 1981 e decreto-legge n. 69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 1982 - Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL (Tesoro: cap. 8023)	1.345.000	1.345.000	1.345.000	4.580.000	1992
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti:					
— Tesoro: capp. 7792, 7795, 7796 e 8169	(a) 250.000	(b) 1.150.000	(c) 400.000	—	—
— Lavori pubblici: capp. 8267 e 8271	(d) 220.000	120.000	120.000	—	—
Totale	470.000	1.270.000	520.000	—	—
Legge n. 27 del 1982 - Consolidamento della Torre di Pisa (Lavori pubblici: cap. 8631)	(e) 10.000	—	—	—	—
Legge n. 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel Porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596)	10.000	(f) 10.000	—	—	—

(a) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.
(b) Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983, milioni 500.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 450.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1986.
(d) Di cui milioni 120.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1983, rinviata al 1986 e milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1983.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1985.
(f) Quota relativa all'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1982 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7772)	—	*(a)* 1.000.000	—	—	—
Legge n. 473 del 1982 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	600	600	—	—	—
Legge n. 477 del 1982 - Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca (Tesoro: cap. 7749)	11.000	—	—	—	—
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Tesoro: capp. 7743 e 7775)	430.000	430.000	1.220.000	300.000	1990
Legge n. 531 del 1982 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: cap. 7274)	150.000	*(b)* 267.000	—	—	—
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042)	50.000	50.000	50.000	*(c)* 180.000	1991

(a) Quota relativa all'anno 1984.
(b) Di cui milioni 107.000 quale parte della quota dell'anno 1984.
(c) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della politica mineraria (Industria: capp. 4545, 4546, 7900, 7901, 7902, 7903, 7905)	(a) 146.000	3.000	3.000	—	—
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche:					
— Tesoro: capp. 7811/p, 8787 e 8809	(b) 192.500	(c) 62.500	12.500	175.000	2002
— Bilancio: cap. 7081	10.000	10.000	10.000	35.000	1991
— Lavori pubblici: capp. 7723, 9050, 9066 e 9170	(d) 45.000	—	—	—	—
Totale	247.500	72.500	22.500	210.000	—
Legge n. 960 del 1982 - Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (Lavori pubblici: cap. 7206)	(d) 2.000	—	—	—	—
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024)	91.000	(d) 52.500	—	—	—

(a) Di cui milioni 3.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(b) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1985.
(c) Di cui milioni 50.000 a totale copertura del finanziamento di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 (art. 11 legge finanziaria 1985).
(d) Parte della quota relativa all'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):					
— Art. 8, primo e secondo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	322.000	322.000	322.000	1.097.000	1989
— Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	650.000	650.000	250.000	2.000.000	1997
— Art. 19, primo comma - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	140.000	140.000	140.000	140.000	1989
Totale	1.112.000	1.112.000	712.000	3.237.000	—
Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)	90.000	—	—	—	—
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	28.000	2002
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811/p)	(a) 180.000	150.000	150.000	920.000	1992

(a) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont:					
— Lavori pubblici: capp. 7208, 8245, 9058 e 9059	5.450	7.700	—	—	—
— Industria: capp. 7042 e 7045	(a) 4.650	(b) 4.150	2.150	—	—
Totale	10.100	11.850	2.150	—	—
Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	400.000	(c) 2.840.000	(d) 8.630.000	—	—
Legge n. 730 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):					
— Art. 18, settimo e ottavo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	400.000	400.000	400.000	1.100.000	1990
— Art. 35, secondo comma - Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap. 8172)	10.000	10.000	10.000	—	—

(a) Di cui milioni 2.150 quale prima annualità del nuovo limite di impegno decennale.
(b) Di cui milioni 2.000 quale parte della quota relativa all'anno 1984.
(c) Di cui milioni 1.220.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(d) Di cui milioni 110.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
— Art. 36 - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo di dotazione e fondo contributi in conto interessi (Tesoro: capp. 8014 e 7743)	400.000	—	—	—	—
— Art. 37, settimo comma - Interventi per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (Tesoro: cap. 7777)	80.000	—	—	—	—
— Art. 37, settimo comma - Costruzione di alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap. 8001)	70.000	—	—	—	—
— Art. 37, ottavo comma - Completamento di opere in corso (Lavori pubblici: cap. 9417)	20.000	—	—	—	—
Totale	980.000	410.000	410.000	1.100.000	—
Decreto-legge n. 19 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 1984 - Proroga dei termini di accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni:					
— Art. 5 - Finanziamento dei piani regionali di sviluppo (Bilancio: cap. 7089)	300.000	—	—	—	—
— Art. 15 - Completamento dei lavori di piani di ricostruzione (Lavori pubblici: cap. 9306)	15.000	—	—	—	—
Totale	315.000	—	—	—	—

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984 e art. 11, 14° comma, della legge n. 887 del 1984 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:					
— Presidenza: cap. 7600	320.000	170.000	480.000	—	—
— Lavori pubblici: cap. 9307	10.000	—	—	—	—
Totale	330.000	170.000	480.000	—	—
Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap. 7805)	40.000	40.000	40.000	80.000	1990
Legge n. 342 del 1984 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (Difesa: cap. 8152)	4.600	—	—	—	—
Legge n. 395 del 1984 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)	10.000	10.000	20.000	—	—

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	50.000	1993
Legge n. 456 del 1984 - Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa: capp. 4011, 4031 e 4051)	30.000	*(a)* 255.000	*(a)* 123.000	48.000	1989
Legge n. 798 del 1984 - Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia:					
— Art. 2, lettera *a*) - Lavori pubblici: capp. 7011, 7012, 7510, 7733, 7734, 7735, 8649, 8650, 9420 e 9421	64.500	*(b)* 50.000	—	—	—
— Art. 2, lettera *b*) - Tesoro: cap. 8812	2.000	—	—	—	—
— Art. 2, lettera *c*) - Lavori pubblici: capp. 8273, 9446 e 9449	71.000	—	—	—	—
— Art. 2, lettera *e*) - Industria: cap. 7550	5.000	—	—	—	—
Totale	142.500	50.000	—	—	—
Legge 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
— Art. 8, ventitreesimo comma - Realizzazione del programma triennale 1979-81 predisposto dall'ANAS (Tesoro: cap. 7789)	500.000	500.000	500.000	—	—

(a) Di cui milioni 75.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
— Art. 9, sesto comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	150.000	390.000	390.000	1.470.000	1991
— Art. 11, primo comma - Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap. 8411)	150.000	250.000	(a) 50.000	—	—
— Art. 11, sesto comma - Edilizia residenziale (Tesoro: cap. 8171)	40.000	—	—	—	—
— Art. 11, settimo comma - Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap. 8172)	9.000	9.000	—	—	—
— Art. 11, ottavo comma - Concorso nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap. 7763)	1.000	1.000	—	—	—
— Art. 11, nono comma - Programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	800.000	700.000	—	—	—
— Art. 11, decimo comma - Fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	1.800.000	1.700.000	—	—	—
— Art. 11, dodicesimo comma - Opere a totale carico dello Stato nonché ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati nelle zone del Belice e in quelle della Sicilia occidentale:					
— Lavori pubblici: capp. 8647, 9051 e 9175	40.000	40.000	—	—	—
— Tesoro: cap. 8778	25.000	25.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
— Art. 11, tredicesimo comma - Tutela del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)	1.000	1.000	—	—	—
— Art. 11, quindicesimo comma - Opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo (Lavori pubblici: cap. 7725)	14.000	10.000	—	—	—
— Art. 11, ventesimo comma - Finanziamento dei piani regionali di sviluppo (Bilancio: cap. 7089)	150.000	150.000	—	—	—
— Art. 14, primo comma - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	600.000	700.000	—	—	—
— Art. 14, terzo comma - Fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176)	600.000	700.000	—	—	—
— Art. 14, sesto comma - Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	80.000	80.000	80.000	240.000	1991
— Art. 14, decimo comma - Aumento del capitale sociale della GEPI:					
— Tesoro: cap. 8018	105.000	105.000	—	—	—
— Partecipazioni: cap. 7562	105.000	105.000	—	—	—
— Art. 14, undicesimo comma - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 concernente il commercio (Industria: cap. 8042)	50.000	50.000	50.000	400.000	1999
— Art. 14, ultimo comma - Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	60.000	1994

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
— Art. 19, secondo comma - Potenziamento e ammodernamento dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (Interno: cap. 2779)	200.000	300.000	—	—	—
Totale	5.430.000	5.826.000	1.080.000	2.170.000	—
Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1985 - Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa:					
— Tesoro: capp. 7820 e 8171	150.000	*(a)* 770.000	*(b)* 270.000	—	—
— Lavori pubblici: cap. 8267	—	*(c)* 150.000	*(d)* 280.000	—	—
Totale	150.000	920.000	550.000	—	—
Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412)	150.000	*(e)* 450.000	*(e)* 570.000	—	—

(a) Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(b) Parte della quota dell'anno 1986.
(c) Prima annualità del limite di impegno venticinquennale.
(d) Di cui milioni 130.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1986, rinviata al 1988.
(e) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 31 del 1985 - Rifinanziamento della legge n. 41 del 1982, riguardante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (Marina mercantile: capp. 8558, 8559 e 8560)	38.000	—	—	—	—
Legge n. 49 del 1985 - Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione (Tesoro: cap. 8019)	20.000	20.000	—	—	—
Legge n. 95 del 1985 - Autorizzazione di spesa per il finanziamento di lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria delle strade ed autostrade statali (Tesoro: cap. 7781)	75.000	—	—	—	—
Legge n. 99 del 1985 - Interventi in materia di opere pubbliche:					
— Bilancio: cap. 7085	175.000	—	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 1142	6.500	(a) 393.500	—	—	—
— Agricoltura: cap. 7715	25.000	—	—	—	—
Totale	206.500	393.500	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 135 del 1985 - Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (Tesoro: cap. 7760)	*(a)* 1.000	*(b)* 2.000	*(b)* 3.000	—	—
Legge n. 197 del 1985 - Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con la legge 8 luglio 1980, n. 336:					
— Interno: cap. 3167	55.000	55.000	45.000	45.000	1989
— Lavori pubblici: cap. 8438	30.000	30.000	30.000	30.000	1989
Totale	85.000	85.000	75.000	75.000	—
Legge n. 284 del 1985 - Programma nazionale di ricerche in Antartide (Presidenza: cap. 7503)	*(c)* 23.000	30.000	37.000	135.000	1991
Legge n. 286 del 1985 - Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-88 (Pubblica Istruzione: cap. 8556)	220.000	230.000	240.000	—	—
Legge n. 295 del 1985 - Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro di rilancio della politica marittima nazionale, relati-					

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(b) Di cui milioni 1.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(c) Di cui milioni 8.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
vamente al periodo 1985-88 (Marina mercantile: capp. 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547 e 7551)	(a) 565.000	115.000	280.000	—	—
Legge n. 331 del 1985 - Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria (Pubblica istruzione: capp. 8554 e 8555)	300.000	300.000	260.000	—	—
Legge n. 335 del 1985 - Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Difesa: cap. 8101)	11.000	11.000	11.000	20.000	1989
Legge n. 351 del 1985 - Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (Partecipazioni: cap. 7561)	90.000	100.000	115.000	120.000	1989
Legge n. 449 del 1985 - Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Trasporti: cap. 7509)	—	170.000	(b) 300.000	(c) 520.000	1989
Legge n. 462 del 1985 - Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico:					
— Tesoro: cap. 8793	7.000	—	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 9422	2.000	3.000	—	—	—
— Beni culturali: capp. 8006 e 8105	5.000	—	—	—	—
Totale	14.000	3.000	—	—	—

B. - AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Legge n. 39 del 1982 e art. 34 della legge n. 730 del 1983

(a) Di cui milioni 55.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno dodicennale.
(b) Di cui milioni 130.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(c) Di cui milioni 40.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
- Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzaione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 e 528)	745.000	257.000	—	—	—
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
— Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)	200.000	200.000	200.000	1.200.000	1994
Azienda di Stato per i servizi telefonici					
Legge n. 39 del 1982 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 548 e 549)	50.000	15.000	—	—	—
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
— Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 550)	100.000	300.000	300.000	(a) 2.300.000	1994

(a) Comprende milioni 300.000 relativi all'anno 1985 e milioni 200.000 relativi all'anno 1986.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Reintegro fondo per la protezione civile	—	120.000	120.000
Istituzione dell'agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e diritti civili per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale	3.000	3.000	3.000
Ordinamento della Corte dei conti	4.000	6.000	15.000
Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato	5.500	8.500	8.500
Convenzione RAI-San Marino	6.000	6.000	6.000
Istituzione del Ministero dell'ecologia	10.000	15.000	20.000
Costituzione dell'Agenzia spaziale	10.000	20.000	20.000
Istituzione del Servizio geologico nazionale	10.000	25.000	40.000
Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri	19.300	39.300	39.300
Istituzione del servizio nazionale della protezione civile	20.000	20.000	20.000
Rifinanziamento della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria	160.000	155.000	15.000
	247.800	417.800	306.800
MINISTERO DEL TESORO			
Adeguamento delle pensioni straordinarie	42	45	48
Disciplina delle offerte pubbliche di valori immobiliari e modifiche ed integrazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216	50	50	50

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Modifica all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 - Comitato pensioni privilegiate ordinarie	93	93	93
Contributo alla casa di riposo per artisti drammatici «Lyda Borelli»	120	120	120
Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	300	300	300
Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma	4.000	3.000	—
Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste	4.000	5.000	5.000
Adeguamento canone Repubblica di San Marino	4.500	6.100	6.600
Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui integrativi ai Comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980	6.000	6.000	6.000
Norme sulla gestione delle case-albergo delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	9.210	10.480	—
Norme per lo scioglimento dell'ente scuola materna per la Sardegna	12.100	12.100	12.100
Adeguamento del regime fiscale delle banane	21.000	21.000	21.000
Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 426 del 1982 al personale delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980	22.000	43.000	43.000
Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche	62.617	—	—
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)	75.000	75.000	100.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse	184.790	205.520	22.605
Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915	227.000	227.000	227.000
Modifica del trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto	280.000	280.000	280.000
Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato. Regolazione finanziaria (di cui miliardi 18 per interesse)	464.500	318.000	—
Interessi sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali e sui prestiti esteri	500.000	720.000	920.000
Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri	1.000.000	150.000	150.000
Nuova disciplina della finanza regionale	1.342.000	1.410.000	1.400.000
Modifica regolamento risorse proprie comunitarie (Modifica base IVA dall'1 per cento all'1,12 per cento e quota di rimborso al Regno Unito)	1.520.000	1.620.000	1.760.000
	5.739.322	5.112.808	4.953.916

MINISTERO DELLE FINANZE

Spese per la gestione del Centro comune doganale italo-austriaco al valico di Tarvisio	200	400	600
Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dell'accordo italo-austriaco sul porto di Trieste	1.000	1.100	1.200

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi	40.000	40.000	40.000
Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria	133.150	393.200	500.000
Riforma dell'IRPEF	3.700.000	6.500.000	6.500.000
	3.874.350	6.934.700	7.041.800
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Aumento del contributo al CIRIEC	60	60	60
Disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici	1.000	1.000	1.000
	1.060	1.060	1.060
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Indennità agli esperti componenti le sezioni civili e specializzate del tribunale e della corte d'appello *in materia di tossicodipendenza*	50	50	50
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	300	300	300
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo»	315	315	315
Modifiche all'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, per misure concernenti i detenuti tossicodipendenti	1.000	2.000	2.000
Nuove misure in materia di edilizia penitenziaria (costituzione ufficio tecnico)	1.000	1.000	1.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Modifica all'ordinamento del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena	1.400	1.400	1.400
Esercizio delle banche di dati personali ad elaborazione informatica	2.000	2.000	2.000
Attuazione delega per legge fallimentare, per testo unico legislazione antimafia e istituzione registro delle imprese	3.000	10.500	9.500
Integrazione alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, in materia di ammontare minimo del capitale delle società per azioni	3.500	3.500	3.500
Riforma sistema giustizia minorile e istituzione archivio elettronico per la banca dati istruttori	4.000	13.000	6.000
Indennità spettante ai custodi ed ai testimoni	7.000	7.500	8.000
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della cassa pensioni degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori	8.500	8.500	8.500
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria	19.900	76.900	189.900
Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie	23.100	23.100	23.100
Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria	24.000	24.000	24.000
Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti di centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonchè a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria	24.000	47.300	47.600
Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per			

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori	40.000	80.000	85.000
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vicepretore onorario (Istituzione del giudice di pace)	48.000	48.000	48.000
	211.065	349.365	460.165
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Aumento del contributo all'Istituto per l'unificazione del diritto privato	150	150	150
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero	600	600	600
Rifinanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione dell'accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico	600	600	600
Proroga dell'attività di coordinamento di cui alla legge n. 73 del 1977	800	800	800
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali	1.550	1.550	1.550
Finanziamento della partecipazione italiana all'applicazione provvisoria di accordi internazionali	4.000	4.000	4.000
Fondo sociale per l'emigrazione	10.000	10.000	10.000
Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero	15.000	15.000	15.000
Riordinamento del Ministero degli affari esteri	30.000	70.000	100.000
Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari	68.000	68.000	68.000
	130.700	170.700	200.700

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Aumento dell'assegnazione annua a favore della Scuola europea di Ispra-Varese	45	45	45
Contributo all'Accademia di costume e di moda con sede in Roma	50	50	50
Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali	200	200	200
Proroga del contributo al Centro alti studi internazionali per il quinquennio 1986-91	300	300	300
Rivalutazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione l'esercizio professionale	400	400	400
Statizzazione scuole materne ed elementari gestite dall'Opera nazionale Montessori	450	450	450
Ordinamento degli studi di educazione fisica e sport presso le Università degli studi	3.000	3.000	3.000
Concessione di un contributo statale all'Istituto nazionale di geofisica	5.000	5.000	5.000
Norme per il personale tecnico e amministrativo delle Università	50.000	100.000	150.000
Università non statali legalmente riconosciute	90.000	60.000	60.000
Piano nazionale per l'informatica	100.000	100.000	100.000
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore	142.200	223.100	317.400
	391.645	492.545	636.845
MINISTERO DELL'INTERNO			
Misure urgenti in materia di lotta alla droga	1.000	1.000	1.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Modifica alla legge n. 930 del 1980, concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	6.250	6.700	6.700
Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	50.000	50.000	50.000
Disposizioni finanziarie per i Comuni e le Province (comprese comunità montane)	23.423.600	24.670.000	25.717.200
	23.480.850	24.727.700	25.774.900
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Norme in materia di edilizia penitenziaria	3.000	3.000	3.000
Disposizioni urgenti di riorganizzazione e potenziamento dell'ANAS	3.100	4.000	5.000
Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici	7.500	18.500	27.500
Esigenze finanziarie Ente autonomo acquedotto pugliese	150.000	24.000	24.000
	163.600	49.500	59.500
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Istituzione del comitato per la sicurezza del volo	700	700	700
Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori	10.000	10.000	10.000
Interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e continuità funzionale della legge n. 245 del 1984	5.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale	25.000	25.000	25.000
Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse	35.000	35.000	100.000
Copertura *deficit* delle aziende di trasporto	296.000	—	—
	371.700	80.700	145.700
MINISTERO DELLA DIFESA			
Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza	2.000	2.000	2.000
Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari	4.500	4.500	4.500
Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace	5.700	6.000	3.900
Vestiario ufficiali e sottufficiali	8.500	10.500	14.400
Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei Carabinieri	9.700	6.500	6.800
	30.400	29.500	31.600
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti le sezioni specializzate agrarie	520	520	520

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Classificazione e denominazione di origine per l'olio d'oliva	2.600	2.600	2.600
Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	6.740	11.740	30.000
	9.860	14.860	33.120
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Tutela della ceramica artistica	50	50	50
Attuazione della direttiva CEE n. 83/189 relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche	200	200	200
Istituzione presso il Ministero dell'industria della Direzione generale della proprietà industriale	2.600	2.600	2.600
Riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	3.600	3.600	3.600
	6.450	6.450	6.450
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Integrazione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge n. 252 del 1974	20.000	20.000	20.000
Agenzie del lavoro sperimentali	30.000	30.000	30.000
Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile	39.000	60.000	80.000
Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata	40.000	20.000	10.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Servizio nazionale dell'impiego	80.000	72.000	100.000
Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro	200.000	350.000	500.000
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia	8.000.000	8.480.000	8.988.800
	8.409.000	9.032.000	9.728.800
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Controllo dell'esportazione e dei transiti di materiale di armamento	10	10	10
Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero	315	315	315
	325	325	325
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Contributo annuo al convitto «G. Marconi», con sede in Camogli	150	150	150
Norme in materia di programmazione portuale	645	645	645
Norme in materia di formazione per la gente del mare	2.000	2.000	2.000
Partecipazione italiana al finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo nel biennio 1986-87	3.000	—	—
Industria armatoriale e ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale dei servizi postali e commerciali di carattere locale	142.000	70.000	133.000
	147.795	72.795	135.795

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Potenziamento sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità.....	50.000	80.000	60.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.....	1.500	1.500	—
Agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati	50.000	50.000	50.000
	51.500	51.500	50.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza	200	200	200
Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico.....	400	400	400
Riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.....	500	500	500
Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei.....	1.000	3.500	3.500
Potenziamento organici e strutture del Ministero per i beni culturali ed ambientali.....	6.000	14.000	24.000
	8.100	18.600	28.600

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani emigrati	1.500	1.500	1.500
Adeguamento compensi ai componenti consigli, comitati operanti nelle Amministrazioni statali	7.000	7.000	8.000
Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese	9.000	9.000	—
Ulteriori finanziamenti in favore dei consorzi e delle società consortili	30.000	30.000	30.000
Nuova disciplina giuridica ed economica dei dirigenti dello Stato	255.000	255.000	255.000
	302.500	302.500	294.500
	43.628.022	47.945.408	49.950.576

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Interventi per la tutela ambientale	42.000	42.000	42.000
MINISTERO DEL TESORO			
Costituzione di un istituto nazionale per gli investimenti all'estero	1.000	50.000	51.000
Consorzi di garanzia collettiva fidi nei diversi settori	5.000	5.000	5.000
Acquisto o costruzione della sede da destinare all'Istituto centrale di statistica	25.000	25.000	—
Completamento interventi avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73	50.000	100.000	150.000
Rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia	80.000	100.000	116.000
Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali	575.624	501.524	349.307
Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno	8.200.000	5.000.000	12.000.000
	8.936.624	5.781.524	12.671.307
MINISTERO DELLE FINANZE			
Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza	100.000	110.000	120.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi	4.500	4.500	4.500
Contributo in favore delle comunità montane	145.000	157.000	168.000
	149.500	161.500	172.500
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Accordo relativo al sistema operativo satellite Meteosat (Eumetsat)	14.000	14.000	14.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento	900.000	900.000	900.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Ristrutturazione e ampliamento della sede FAO	5.000	10.000	10.000
Conservazione e recupero del rione Sassi di Matera	20.000	20.000	30.000
Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio	30.000	20.000	15.000
Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico	70.000	80.000	110.000
Finanziamento del piano decennale della grande viabilità	100.000	100.000	2.000.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di costruzione	130.000	130.000	—
	355.000	360.000	2.165.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa	60.000	60.000	60.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	8.000	8.000	8.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Sovvenzione carbon coke	—	5.000	5.000
Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche	5.000	5.000	10.000
Società finanziarie per l'innovazione	10.000	10.000	10.000
Servizi all'innovazione per l'impresa minore	20.000	20.000	20.000
Incentivi per l'acquisizione dei servizi reali da parte delle piccole e medie imprese	20.000	40.000	40.000
Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante interventi in favore del settore industriale	40.000	40.000	40.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici	95.000	145.000	—
Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n. 22 del 1981	160.000	20.000	20.000
Piano finanziamento ENEA 1985-89	1.000.000	1.100.000	1.170.000
	1.350.000	1.385.000	1.315.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Disciplina del credito peschereccio di esercizio	3.600	3.000	—
Misure a sostegno della cantieristica da diporto	5.000	5.000	5.000
Ulteriori interventi per la difesa del mare (rifinanziamento legge n. 979 del 1982)	19.000	34.000	—
Adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio	32.650	32.650	—
	60.250	74.650	5.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Apporto ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale	1.600.000	1.000.000	1.000.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Disposizioni in materia di calamità naturali	20.000	30.000	—

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Collegamento stabile fra la Sicilia e il Continente....	90.000	—	—
Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica delle linee, degli impianti e del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato.....	100.000	200.000	400.000
Ulteriori interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto	100.000	200.000	300.000
Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.....	180.000	280.000	—
Costruzione di alloggi di servizio per le Forze dell'ordine	200.000	200.000	300.000
Programma di rilancio del settore aeronautico.....	200.000	200.000	250.000
Difesa del suolo	200.000	1.000.000	1.570.000
Interventi a favore della regione Sardegna	200.000	230.000	300.000
Interventi a favore della regione Calabria	750.000	850.000	363.000
Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile....	700.000	1.000.000	1.200.000
Piano decennale della grande viabilità e provvedimenti ex articoli 9 e 11 previsti dalla legge n. 531 del 1982	2.100.000	2.500.000	—
Piano agricolo nazionale e piano per la forestazione	2.500.000	2.700.000	3.000.000
	7.320.000	9.360.000	7.683.000
	20.915.374	19.286.674	26.155.807

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984)

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1193)	30	33	34
Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7501)	2.415	2.535	2.713
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
— Art. 11 - Autorizzazione di spesa in relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale del 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 (cap. 7141) (CNR)	698.000	700.000	749.000
— Art. 12 - Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388 (cap. 7143)	187.000	156.000	166.920
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— Art. 36 - Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. 1183) ...	116.000	125.280	135.300
Decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e art. 1,			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
comma 3, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali (cap. 6562)	120.000	—	—
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 24 dicembre 1955, n. 1312: Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale (cap. 1008)	13.992	14.691	15.274
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)	1.743.998,6	1.948.098,4	2.240.313,1
Legge 27 gennaio 1962, n. 7: Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap. 7739)	6.825	2.100	2.247
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	78.600	82.530	85.831
Legge 8 febbraio 1973, n. 17: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (cap. 1009)	8.709	8.709	9.057
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap. 4505) (CONSOB)	20.000	25.000	30.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 5926/p)	70.163	70.163	70.163

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
Legge 3 ottobre 1977, n. 863: Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (cap. 8321)	328.000	350.000	364.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: — Art. 8 - Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p)	26.117,871	26.118	26.118
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	180.000	189.000	197.000
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le Università (cap. 6683)	5.500	6.064	6.306
Legge 5 agosto 1978, n. 468: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 7) (cap. 6854)	1.400.000	1.500.000	1.600.000
Legge 21 dicembre 1978, n. 843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979): — Art. 45 - Versamento al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap. 8168)	63.000	63.000	63.000

Segue: TABELLA D.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543/p)	50.000	55.125	57.330
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— Art. 38 - Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	311.396	326.965	340.043
— Art. 39 - Concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto (cap. 4493/p)	5.983,359	—	—
Legge 18 novembre 1975, n. 764: Liquidazione dell'ente «Gioventù italiana» (cap. 4585)			
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— Art. 37 - Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585)	70.000	70.000	72.800
Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:			
— Art. 12 - Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. 4585) (Liquidazione enti soppressi)			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
Legge 23 luglio 1980, n. 389: Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. 7798/p)	230.000	230.000	230.000
Legge 3 febbraio 1976, n. 11: Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra (cap. 4499) Legge 29 novembre 1980, n. 887: Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 (cap. 4499)	110.000	120.000	124.800
Legge 3 gennaio 1981, n. 7: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p, 8173/p e 9005)	1.203.232	2.521.300	3.190.550
Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito, nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542)	270.000	270.000	270.000

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
Legge 12 agosto 1982, n. 531: Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (cap. 7798/p)	120.000	120.000	120.000
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4532/p e 4531)	1.050.000	1.105.500	1.152.400
Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
— Art. 18 - Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186)	200.000	210.000	220.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge 16 maggio 1970, n. 281: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art. 9) (cap. 7081)	864.000	926.000	985.000
Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	4.500	4.800	5.100
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. 4620)	3.500	3.638	3.783
Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della convenzione interna-			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
zionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano (cap. 3117)	3.000	3.200	3.350
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap. 1685)	10.000	10.000	10.000
Legge 9 giugno 1977, n. 358: Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. 8251)	215.000	232.200	248.500
Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. 3138)	815	854	889
Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	261	275	286
Legge 3 gennaio 1981, n. 7: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4620 e 8301)	497.900	769.332	832.027
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681)	2.200	2.315	2.408
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)	3.925	3.925	3.925

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 4122)	6.300	6.615	6.879
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo «Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato» (cap. 2841)	3.000	3.000	3.000
Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione del capitolo «Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (cap. 3281)	3.000	3.000	3.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata ed integrata con legge 18 aprile 1962, n. 168: Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (cap. 7871)	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)	10.000	10.000	10.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministra-			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
zione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, art. 17 (Fondi scorta):			
— Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)	70.000	77.175	80.262
— Arma dei carabinieri (cap. 4791)	25.000	27.562	28.665
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap. 7451)	70.000	70.000	70.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Legge 29 aprile 1949, n. 264: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (cap. 3579)	100	100	100
Legge 17 ottobre 1961, n. 1038: Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria (cap. 3578)	11.380	11.380	11.380
Legge 3 giugno 1975, n. 160: Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capp. 3591/p e 3604)	570.000	570.000	570.000
Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54:			
— Art. 12 - Finanziamento delle attivi-			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
tà di formazione professionale (capp. 8055 e 8056)	30.000	30.000	30.000
Legge 21 dicembre 1978, n. 843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):			
— Art. 27 - Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli esercenti attività commerciali (miliardi 50) (cap. 3591/p)	105.000	105.000	105.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge 31 maggio 1975, n. 185: Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capp. 1606 e 1610)	151.770	170.535	191.715
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e legge 27 dicembre 1973, n. 878: Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili (cap. 1556)	8	8	8
Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap. 2181)	700	700	700

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:			
— Art. 9 - Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. 3571)	1.200	1.300	1.400
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge 21 aprile 1977, n. 164: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)	1.100	1.150	1.200
Legge 11 luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:			
— Art. 25 (ottavo comma) - Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. 4509)	3.050	3.200	3.320
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226)	100	105	110
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588)	1.200	1.400	1.700
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Legge 14 novembre 1981, n. 648: Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563)	45.000	50.000	55.000

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (cap. 1538)	1.600	1.680	1.750
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali per il catalogo e la documentazione, per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro) (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042)	2.600	2.731	2.947
Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605)	12.300	12.300	12.300

TABELLA E

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE

TABELLA E

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE

DENOMINAZIONE	Importo
A) *Università e Istituti superiori.*	
1) Tassa di immatricolazione	100.000
2) Tassa annuale di iscrizione	300.000
3) Tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studente:	
— 1° anno	150.000
— 2° anno	200.000
— 3° anno	250.000
— per ciascun anno successivo	importo dell'anno precedente aumentato del 70 per cento
B) *Conservatori di musica, Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con esclusione delle scuole medie annesse.*	
1) Tassa di esame di ammissione alle varie Scuole	50.000
2) Tassa di immatricolazione	100.000
3) Tassa di frequenza di ciascun anno	300.000
4) Tassa degli esami di diploma e di licenza	200.000
C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*	
1) Tassa di iscrizione	50.000
2) Tassa di fequenza	80.000

NOTE: 1) Le tasse di cui alla lettera A decorrono dall'anno accademico 1985/86.
2) Le tasse di cui alla lettera B decorrono dall'anno accademico 1985/86.
3) Le tasse di cui alla lettera C decorrono dall'anno scolastico 1986/87.

Segue: TABELLA E

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA

DENOMINAZIONE	Importo
A) *Università e Istituti superiori.*	
1) Tassa di laurea o di diploma e tassa di diploma delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento	250.000
B) *Convervatori di musica, Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con esclusione delle scuole medie annesse.*	
1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze	50.000
C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*	
1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi	50.000
2) Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione	50.000

NOTA: Le tasse universitarie e scolastiche di cui alla presente tabella decorrono rispettivamente dall'anno accademico 1985/86 e dall'anno scolastico 1985/86.

TABELLA F

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE PER I FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI

TABELLA F

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE PER I FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI

REDDITO FAMILIARE	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
fino al reddito previsto nella successiva tabella G	60.000	120.000	180.000	240.000
fino al reddito previsto nella successiva tabella G × 1,25	30.000	90.000	150.000	210.000
fino al reddito previsto nella successiva tabella G × 1,50	—	60.000	120.000	180.000
fino al reddito previsto nella successiva tabella G × 1,75	—	—	90.000	150.000
fino al reddito previsto nella successiva tabella G × 2	—	—	—	120.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

TABELLA G

LIVELLI DI REDDITO

TABELLA G

LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE

N. COMPONENTI	Parametro di equivalenza	Livello di reddito annuo (migliaia di lire)
1	100	4.728
2	167	7.897
3	222	10.497
4	272	12.863
5	317	14.991
6	360	17.024
7 o più	400	18.915

TABELLA H

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA

TABELLA H

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA

SETTORI	Qualifica	Aliquota %
— Industria	operai	2,22 per cento
— Lavorazione foglia del tabacco	operai	
— Artigianato	operai	
— Industria e artigianato	lavoranti a domicilio	
— Pesca costiera non rientrante nell'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413	operai	
— Pesca rientrante nell'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413	operai	
— Gente dell'aria	operai	
— Lavoratori dello spettacolo	operai	
— Lavoratori dei giornali quotidiani	operai	
— Cooperative (*) (settore commercio)	operai ed impiegati	2,44 per cento
— Commercio	operai ed impiegati	
— Pubblici esercizi	operai ed impiegati	
— Dipendenti da proprietari di fabbricati	pulitori ed operai	
— Servizio di culto	operai e sacrestani	
— Credito e assicurazioni	operai	2,55 per cento
— Trasporti	dipendenti da aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148	2,72 per cento

(*) Per i dipendenti delle cooperative, data la diversa natura ed attività, si deve fare riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la cooperativa appartiene.

DISEGNO DI LEGGE N. 1505

DISEGNO DI LEGGE N. 1505

TESTO DEL GOVERNO

(*Bilancio di previsione dell'entrata*)

Art. 1.

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1986, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(*Totale generale della spesa*)

Art. 2.

È approvato in lire 389.612.145.993.000 in termini di competenza ed in lire 402.344.993.095.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1986.

(*Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative*)

Art. 3.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 1/A*).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1986, è comprensiva della somma di lire 203.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione

DISEGNO DI LEGGE N. 1505

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

(*Bilancio di previsione dell'entrata*)

Art. 1.

Identico.

(*Totale generale della spesa*)

Art. 2.

Identico.

(*Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative*)

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dei «programmi finalizzati», approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 164.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

Art. 4.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1986, fino all'importo massimo di lire 2.084.000.000.000.

3. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1986-31 agosto 1986, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al secondo comma, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma precedente.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6685, 6686, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6867 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1986, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1986, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1986 è stabilito in lire 35.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 230.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è elevato, per l'anno finanziario 1986, a lire 10.000 miliardi con carattere rotativo.

10. Ai sensi dell'articolo 17, lettera *b*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e succes-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

sive modificazioni, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1986, in lire 10.000 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

13. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 16.375.482.000 iscritto al capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

tesoro per l'anno finanziario 1986 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

14. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello minimo stabilito in sede di emissione dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonchè ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto cor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

rente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342: «Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria».

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

22. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia». La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

23. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1985 sono riferiti alla competenza dell'anno 1986 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

24. Per le operazioni di spesa di cui agli ultimi due commi precedenti, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 5.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 3)*.

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1986 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze *(Appendice n. 1)*.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1986, è stabilito in 200.

4. Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1986, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonchè agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986 degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1383 del predetto stato di previsione per le finalità di cui ai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

commi quarto e quinto dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

8. Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento del competente capitolo, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1986, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

Art. 6.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 4)*.

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, delle disponibilità esistenti in conto residui sui capitoli nn. 7504, 7505 e 7506 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Art. 7.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 5)*.

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1986, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia *(Appendice n. 1)*.

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Art.8.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1986, in confor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Art. 7.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Art.8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

mità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 6)*.

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1986, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri *(Appendice n. 1)*.

3. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1986.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Art. 9.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 7)*.

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1986. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1986 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanzia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

rio 1986 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

Art. 10.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1986, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

3. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1986, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

Art. 10

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1986, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso al bilancio predetto.

9. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1986, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

Art. 11.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1986, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'ar-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ticolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

4. Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1986, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1986, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1986 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonchè delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1986;

b) al capitolo n. 224 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1986, delle somme versate sul capitolo n. 153 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo n. 223 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1986, delle somme versate sul capitolo n. 152 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative*)

Art. 12.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1986, in conformità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative*)

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

Art. 13.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 11)*.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1986, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni *(Appendice n. 1)*.

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1986, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni *(Appendice n. 2)*.

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1986, a favore dei quali è data facoltà al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1986, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 108, n. 111 e n. 117.

6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1986, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1986, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 103 e n. 171.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

Art.14.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

Art.14.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 12)*.

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1986, come appresso:

a) militari specializzati:

Esercito	n.	21.000
Marina	»	12.000
Aeronautica	»	34.311

b) militari aiuto-specialisti:

Esercito	n.	40.000
Marina	»	16.000
Aeronautica	»	16.500

3. Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1986, in 76 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di Stato maggiore di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1986, in 90 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1986, come appresso:

Esercito (compresi i carabinieri)	n.	630
Marina	»	120
Aeronautica	»	210

6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1986, a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000
sergenti raffermati di leva	»	900
sottocapi e comuni volontari...	»	3.524
sottocapi raffermati di leva ...	»	900

7. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1986, come appresso:

sergenti	n.	4.450
graduati e militari di truppa...	»	2.828

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1986, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 12.821 unità.

9. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1986, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000
graduati e militari di truppa...	»	18.900

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1986, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

12. Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

13. Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

14. Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

15. I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati.

16. I comitati di cui al comma precedente sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.

17. Quando gli atti investono la competenza di più capitoli, è sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.

18. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

glio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonchè alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

20. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1986, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

21. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 *(Elenco n. 3)*. Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 15.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 13)*.

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1986, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 *(Appendice n. 1)*. Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

22. I singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto, nonchè i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

23. Il Ministro della difesa provvederà ad emanare le conseguenti norme regolamentari di modifica a quanto contenuto nella tabella annessa allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 (elenco 3).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

finanziario 1986, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Art. 16.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 14)*.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Art. 17.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 15)*.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, per l'anno finanziario 1986, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Art. 16.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Art. 17.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

Art. 18.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 16)*.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

Art. 19.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 17)*.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)

Art. 20.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 18)*.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Art. 21.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 19)*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

Art. 18.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

Art. 19.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)

Art. 20.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative*)

Art. 22.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

2. Ai fini dell'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le quote del Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le quote stesse furono stanziate.

3. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative*)

Art. 23.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 21*).

(*Quadro generale riassuntivo*)

Art. 24.

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative*)

Art. 22.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative*)

Art. 23.

Identico.

(*Quadro generale riassuntivo*)

Art. 24.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1986, con le tabelle allegate.

(*Disposizioni diverse*)

Art. 25.

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1986, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1986, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 1.200 milioni.

3. Per l'anno finanziario 1986 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella *B* allegata alla presente legge.

4. Per l'anno finanziario 1986 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1986 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(*Disposizioni diverse*)

Art. 25.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

«Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria», dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1985, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1986, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1986, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (*Elenco n. 3*).

8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e dal capitolo n. 708 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 47 del testo unico medesimo.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione,

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

13. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

15. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1985, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1986.

(*Bilancio pluriennale*)

Art. 26.

Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale della Stato e delle aziende autonome per il triennio 1986-1988, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(*Bilancio pluriennale*)

Art. 26.

Identico.

TABELLE ANNESSE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1505

TESTO DEL GOVERNO

(al quale la Commissione non propone modificazioni)

TABELLA *A*

CAPITOLI DAI QUALI, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO ESSERE TRASFERITE SOMME AL CAPITOLO N. 5053 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1108-1445-1507-1635-1717-1795-2007-2075-2233-2959-3210-3344-3587-3848-4027-6524
TESORO	5040-5279-5872
FINANZE	1094-3465-3859-4298-4660-4672-5383
BILANCIO	1140
GIUSTIZIA	1100-1592
ESTERI	1110
ISTRUZIONE	1119
LAVORI PUBBLICI	1122
AGRICOLTURA	1118
INDUSTRIA	1099-3537-4550-5046
LAVORO	1099-1535-2535
COMMERCIO ESTERO	1101
MARINA MERCANTILE	1101
PARTECIPAZIONI STATALI	1099
SANITÀ	1101-4536-6536
TURISMO	1100
BENI CULTURALI	1067

TABELLA *B*

CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986 PER I QUALI IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Capitoli nn. 2224, 2225, 2236 e 2237;
Capitoli nn. 3596 e 3541.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 6805 e 4677;
Capitoli nn. 7757 e 7824;
Capitoli nn. 5941 e 5957.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 1901 e 1979;
Capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988;
Capitoli nn. 2701 e 2704;
Capitoli nn. 5475 e 5476;
Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047;
Capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1587 e 1598;
Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1501, 1017 e 1503;
Capitoli nn. 2502 e 2503.

Segue: TABELLA *B*

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034;
Capitoli nn. 4010, 4115, 4117 e 4118;
Capitoli nn. 4123 e 4125.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 2001 e 2101;
Capitoli nn. 9066 e 9170;
Capitoli nn. 8647, 9051 e 9175;
Capitoli nn. 8636, 8646, 8709 e 8710.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitoli nn. 503, 504, 505 e 509;
Capitoli nn. 203 e 603;
Capitoli nn. 204 e 604;
Capitoli nn. 206 e 606;
Capitoli nn. 207 e 607;
Capitoli nn. 505 e 523.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 1556 e 1558;
Capitoli nn. 2057 e 2058;
Capitoli nn. 2071 e 2072.

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile:

Capitoli nn. 7543, 7544, 7545 e 7551;
Capitoli nn. 7542 e 7546.

TABELLA *C*

CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL QUINTO E SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7901.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitolo n. 7501.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Capitoli nn. 501, 502 e 503.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Capitoli nn. 531, 532 e 539.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
ANNESSI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1505

TESTO DEL GOVERNO

(al quale la Commissione non propone modificazioni)

A) — Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza per l'anno finanziario 1986

999/38/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1986

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		183.055.100.000.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		50.126.455.166.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		319.571.745.000	
di cui : RISCOSSIONE CREDITI	16.569.745.000		
TOTALE ENTRATE FINALI			233.501.126.911.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			156.111.019.082.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			389.612.145.993.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		233.181.555.166.000	
SPESE CORRENTI (-)		280.900.141.356.000	
RISPARMIO PUBBLICO			-47.718.586.190.000
ENTRATE FINALI		233.501.126.911.000	
SPESE FINALI (-)		343.599.173.425.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-110.098.046.514.000
ENTRATE FINALI	233.501.126.911.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	16.569.745.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		233.484.557.166.000	
SPESE FINALI	343.599.173.425.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	2.105.243.913.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	2.063.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	3.273.309.000.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		336.156.783.512.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-102.672.226.346.000
ENTRATE FINALI		233.501.126.911.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		389.612.145.993.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-156.111.019.082.000

999/40/1

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1986

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	869.344.294.000	1.160.780.000.000	>>	2.030.124.294.000
TESORO	180.273.313.426.000	40.943.242.944.000	46.012.972.568.000	267.229.528.938.000
FINANZE	10.682.832.045.000	300.218.100.000	>>	10.983.050.145.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	20.583.682.000	5.053.482.000.000	>>	5.074.065.682.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	3.022.778.698.000	189.700.000.000	>>	3.212.478.698.000
AFFARI ESTERI	1.516.230.511.000	171.600.000.000	>>	1.687.830.511.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	29.748.104.272.000	867.200.000.000	>>	30.615.304.272.000
INTERNO	12.307.914.095.000	4.356.099.959.000	>>	16.664.014.054.000
LAVORI PUBBLICI	244.188.200.000	4.450.955.159.000	>>	4.695.143.359.000
TRASPORTI	4.676.934.560.000	479.531.267.000	>>	5.156.465.827.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	1.987.000.000	>>	>>	1.987.000.000
DIFESA	17.642.357.500.000	169.642.500.000	>>	17.812.000.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	369.040.856.000	590.723.509.000	>>	959.764.365.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	63.754.660.000	2.290.920.000.000	>>	2.354.674.660.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	16.637.573.612.000	30.000.000.000	>>	16.667.573.612.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	204.141.900.000	4.019.000	>>	204.145.919.000
MARINA MERCANTILE	651.548.400.000	977.090.226.000	>>	1.628.638.626.000
PARTECIPAZIONI STATALI	6.599.100.000	285.000.000.000	>>	291.599.100.000
SANITA'	698.441.600.000	9.000.000.000	>>	707.441.600.000
TURISMO E SPETTACOLO	653.982.645.000	238.732.386.000	>>	892.715.031.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	608.490.300.000	135.110.000.000	>>	743.600.300.000
TOTALE	280.900.141.356.000	62.699.032.069.000	46.012.972.568.000	389.612.145.993.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	343.599.173.425.000			

999/42/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1986
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	840.798	-	-	-	-	884.088	-	1.680	-	3.558	-	300.000 (*)	2.030.124
TESORO	2.017.170	16.600	204.000	-	7.304.774	37.600	2.726.649	43.923.647	13.723.146	14.967.029	17.955.516	118.340.425	221.216.556
FINANZE	6.867.820	-	-	-	-	1.120.000	107	300	-	-	50	2.994.773	10.983.050
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	20.984	-	-	-	-	-	-	1.600.000	-	175.000	1.508.082	1.770.000	5.074.066
GRAZIA E GIUSTIZIA	21	-	3.210.045	-	-	-	-	2.413	-	-	-	-	3.212.479
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	1.241.306	215.700	-	43.618	-	187.207	-	-	1.687.831
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	30.615.304	-	-	-	-	-	-	30.615.304
INTERNO	402.170	-	-	4.193.414	-	-	100	6.656.831	-	-	5.411.500	-	16.664.014
LAVORI PUBBLICI	56.726	-	200.000	380.000	-	85.338	1.862.684	85.898	423.213	1.599.820	1.464	-	4.695.143
TRASPORTI	1.200	-	-	-	-	-	-	-	5.155.266	-	-	-	5.156.466
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	1.987	-	-	-	1.987
DIFESA	-	14.809.215	-	2.867.048	-	-	72.812	37.926	25.000	-	-	-	17.812.000
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959.764	-	-	959.764
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.354.675	-	-	2.354.675
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	16.667.574	-	-	-	-	16.667.574
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.146	-	-	204.146
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	119.782	1.469.224	39.633	-	-	1.628.639
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.599	-	-	291.599
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	707.442	-	-	-	-	707.442
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	604.193	-	-	-	260.389	-	28.133	892.715
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	743.550	-	50	-	-	-	-	743.600
TOTALE	10.206.889	14.825.815	3.614.045	7.440.461	8.546.080	34.305.773	4.662.352	69.847.150	20.797.837	21.042.820	24.876.611	123.433.331	343.599.173

(*) DI CUI MILIONI 29.121.417 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

999/44/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1986
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	212.654	10.250	374.767	262.253	-	-	-	9.420	869.344
TESORO	734.254	525.871	13.010.200	1.119.274	70.088.764	70.536.907	5.647.080	153.198	(*) 18.457.766	180.273.313
FINANZE	-	3.257.685	171.500	2.096.713	42.265	954.150	3.975.868	144.000	40.652	10.682.832
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	7.305	656	3.522	9.099	-	-	-	1	20.584
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	2.161.181	53.250	696.208	111.940	-	-	-	200	3.022.779
AFFARI ESTERI	-	610.164	8.211	169.279	720.546	-	8.000	-	30	1.516.231
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	27.947.241	583.500	455.434	761.529	-	-	-	400	29.748.104
INTERNO	-	3.248.483	291.300	1.024.537	7.725.394	-	7.000	-	11.200	12.307.914
LAVORI PUBBLICI	-	112.964	8.100	121.346	1.279	-	-	-	500	244.188
TRASPORTI	-	112.369	5.772	88.415	4.470.214	-	134	-	30	4.676.935
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	1.126	-	859	2	-	-	-	-	1.987
DIFESA	-	6.698.158	773.734	9.766.663	260.559	-	95.000	-	48.244	17.642.358
AGRICOLTURA E FORESTE	-	266.669	34.040	23.052	45.275	-	-	-	5	369.041
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	36.943	4.286	8.184	14.026	-	314	-	2	63.755
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	249.280	2.954	35.409	16.349.881	-	-	-	50	16.637.574
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	12.211	1.968	605	189.358	-	-	-	1	204.142
MARINA MERCANTILE	-	37.204	4.515	26.026	583.099	-	700	-	5	651.548
PARTECIPAZIONI STATALI	-	4.811	415	1.366	8	-	-	-	-	6.599
SANITA'	-	148.956	6.420	340.177	202.836	-	3	-	50	698.442
TURISMO E SPETTACOLO	-	9.504	1.158	2.886	612.300	-	-	-	28.134	653.983
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	423.202	3.356	132.180	49.716	-	5	-	32	608.490
TOTALE	734.254	46.083.978	14.975.585	16.486.903	102.500.342	71.491.057	9.734.104	297.198	18.596.721	280.900.141

(*) DI CUI MILIONI 12.633.600 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO E MILIONI 930.000 IL FONDO DA RIPARTIRE IN RELAZIONE ALLA NUOVA MISURA DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

999/44/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1986
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	-	840.780	-	-	320.000	-	1.160.780
TESORO	-	-	16.934.804	1.910.244	2.063.837	2.953.309	(*) 17.081.049	40.943.243
FINANZE	300.111	-	107	-	-	-	-	300.218
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	400	3.283.082	-	-	-	1.770.000	5.053.482
GRAZIA E GIUSTIZIA	150.800	32.400	6.500	-	-	-	-	189.700
AFFARI ESTERI	10.600	-	161.000	-	-	-	-	171.600
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	867.200	-	-	-	-	867.200
INTERNO	-	-	4.356.100	-	-	-	-	4.356.100
LAVORI PUBBLICI	2.175.845	500	2.274.611	-	-	-	-	4.450.955
TRASPORTI	420.645	1.013	57.874	-	-	-	-	479.531
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	0
DIFESA	83.350	85.500	793	-	-	-	-	169.643
AGRICOLTURA E FORESTE	37.500	-	553.224	-	-	-	-	590.724
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	3.500	2.287.420	-	-	-	-	2.290.920
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	4	-	-	-	-	4
MARINA MERCANTILE	228	88.100	888.762	-	-	-	-	977.090
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	90.000	195.000	-	-	-	285.000
SANITA'	-	9.000	-	-	-	-	-	9.000
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	238.732	-	-	-	-	238.732
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	90.000	5.085	40.025	-	-	-	-	135.110
TOTALE	3.269.079	225.498	32.911.017	2.105.244	2.063.837	3.273.309	18.851.049	62.699.032

(*) DI CUI MILIONI 16.487.817 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

B) — Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa per l'anno finanziario 1986

999/46/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1986

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		182.765.100.000.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		48.078.465.966.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		320.471.745.000	
di cui : RISCOSSIONE CREDITI	16.569.745.000		
TOTALE ENTRATE FINALI			231.164.037.711.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			171.180.955.384.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			402.344.993.095.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		230.843.565.966.000	
SPESE CORRENTI (-)		287.867.065.466.000	
RISPARMIO PUBBLICO			-57.023.499.500.000
ENTRATE FINALI		231.164.037.711.000	
SPESE FINALI (-)		356.309.585.527.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-125.145.547.816.000
ENTRATE FINALI	231.164.037.711.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	16.569.745.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		231.147.467.966.000	
SPESE FINALI	356.309.585.527.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	2.110.804.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	2.064.244.530.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	4.979.393.893.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		347.155.143.104.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-116.007.675.138.000
ENTRATE FINALI		231.164.037.711.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		402.344.993.095.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-171.180.955.384.000

999/48/1

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1986

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	878.987.632.000	1.165.780.000.000	>>	2.044.767.632.000
TESORO	181.785.428.443.000	41.895.672.672.000	46.035.407.568.000	269.716.508.683.000
FINANZE	10.934.020.746.000	360.668.380.000	>>	11.294.689.126.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	20.913.383.000	5.710.530.000.000	>>	5.731.443.383.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	3.037.340.598.000	241.900.000.000	>>	3.279.240.598.000
AFFARI ESTERI	1.546.657.617.000	176.600.000.000	>>	1.723.257.617.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	29.944.793.933.000	903.401.000.000	>>	30.848.194.933.000
INTERNO	17.488.744.235.000	4.356.000.000.000	>>	21.844.744.235.000
LAVORI PUBBLICI	269.314.840.000	6.450.842.304.000	>>	6.720.157.144.000
TRASPORTI	4.727.187.610.000	742.694.489.000	>>	5.469.882.099.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	1.987.000.000	>>	>>	1.987.000.000
DIFESA	17.161.670.000.000	238.330.000.000	>>	17.400.000.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	418.089.955.000	1.111.894.606.000	>>	1.529.984.561.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	69.817.727.000	2.800.868.805.000	>>	2.870.686.532.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	16.583.976.612.000	93.734.000.000	>>	16.677.710.612.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	204.880.900.000	4.019.000	>>	204.884.919.000
MARINA MERCANTILE	762.538.400.000	1.327.266.142.000	>>	2.089.804.542.000
PARTECIPAZIONI STATALI	7.124.900.000	332.480.178.000	>>	339.605.078.000
SANITA'	715.187.805.000	10.000.000.000	>>	725.187.805.000
TURISMO E SPETTACOLO	691.062.830.000	248.255.203.000	>>	939.318.033.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	617.340.300.000	275.598.263.000	>>	892.938.563.000
TOTALE	287.867.065.466.000	68.442.520.061.000	46.035.407.568.000	402.344.993.095.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	356.309.585.527.000			

999/50/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1986
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	848.984	-	-	-	-	889.925	-	1.800	-	4.059	-	300.000 (*)	2.044.768
TESORO	2.061.711	16.600	204.000	-	7.404.774	42.124	2.726.649	43.934.888	18.030.235	15.091.814	19.512.383	114.655.922	223.681.101
FINANZE	7.073.394	-	-	-	-	1.120.000	107	300	-	2.907	96.792	3.001.189	11.294.689
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	21.443	-	-	-	-	-	-	1.600.000	-	175.000	1.650.000	2.285.000	5.731.443
GRAZIA E GIUSTIZIA	61	-	3.276.767	-	-	-	-	2.413	-	-	-	-	3.279.241
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	1.252.743	239.270	-	43.988	-	187.257	-	-	1.723.258
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	30.848.195	-	-	-	-	-	-	30.848.195
INTERNO	410.060	-	-	4.281.569	-	-	-	6.711.726	-	-	10.441.390	-	21.844.744
LAVORI PUBBLICI	135.900	-	700.003	497.010	-	173.969	2.140.618	207.904	621.692	2.240.681	2.380	-	6.720.157
TRASPORTI	1.270	-	-	-	-	-	-	-	5.468.612	-	-	-	5.469.882
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	1.987	-	-	-	1.987
DIFESA	-	14.329.793	-	2.875.107	-	-	97.100	36.500	61.500	-	-	-	17.400.000
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.529.985	-	-	1.529.985
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.870.687	-	-	2.870.687
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	16.677.711	-	-	-	-	16.677.711
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.885	-	-	204.885
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	128.182	1.914.287	47.336	-	-	2.089.805
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.605	-	-	339.605
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	725.188	-	-	-	-	725.188
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	640.515	-	-	-	270.670	-	28.133	939.318
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	892.889	-	50	-	-	-	-	892.939
TOTALE	10.552.823	14.346.393	4.180.769	7.653.686	8.657.517	34.846.886	4.964.474	70.070.649	26.098.314	22.964.884	31.702.946	120.270.244	356.309.586

(*) DI CUI MILIONI 25.418.560 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

999/52/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1986
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	213.319	10.251	378.024	262.873	-	-	-	14.520	878.988
TESORO	734.254	528.642	13.010.200	1.173.352	72.628.191	70.554.786	5.647.580	153.198	(*) 17.355.226	181.785.428
FINANZE	-	3.271.174	171.500	2.227.485	142.714	954.150	3.982.285	144.000	40.714	10.934.021
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	7.328	656	3.829	9.099	-	-	-	1	20.913
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	2.166.752	53.250	699.199	117.940	-	-	-	200	3.037.341
AFFARI ESTERI	-	638.403	8.820	170.721	720.683	-	8.000	-	30	1.546.658
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	28.103.666	583.500	480.914	776.315	-	-	-	400	29.944.794
INTERNO	-	3.252.408	292.300	1.114.578	12.811.208	-	7.000	-	11.250	17.488.744
LAVORI PUBBLICI	-	114.942	8.100	144.494	1.279	-	-	-	500	269.315
TRASPORTI	-	118.545	6.250	99.663	4.502.364	-	277	-	88	4.727.188
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	1.126		859	2	-	-	-		1.987
DIFESA	-	6.708.917	773.754	9.256.735	279.021	-	95.000	-	48.244	17.161.670
AGRICOLTURA E FORESTE	-	286.400	39.040	31.387	61.259	-	-	-	5	418.090
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	37.118	4.300	8.411	19.673	-	314	-	2	69.818
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	265.433	2.954	51.659	16.263.881	-	-	-	50	16.583.977
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	12.247	1.968	608	190.058	-	-	-	1	204.881
MARINA MERCANTILE	-	38.761	4.515	23.058	695.500	-	700	-	5	762.538
PARTECIPAZIONI STATALI	-	5.336	415	1.366	8	-	-	-		7.125
SANITA'	-	148.761	6.420	356.546	203.408	-	3	-	50	715.188
TURISMO E SPETTACOLO	-	10.016	1.170	3.469	648.273	-	-	-	28.134	691.063
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	430.502	3.356	133.330	50.116	-	5	-	32	617.340
TOTALE	734.254	46.359.797	14.982.718	16.359.685	110.383.863	71.508.936	9.741.164	297.198	17.499.451	287.867.065

(*) DI CUI MILIONI 11.531.060 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO E MILIONI 930.000 IL FONDO DA RIPARTIRE IN RELAZIONE ALLA NUOVA MISURA DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

999/52/2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1986
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	-	845.780	-	-	320.000	-	1.165.780
TESORO	-	-	18.775.498	1.915.804	2.064.245	4.659.394	(*) 14.480.732	41.895.673
FINANZE	360.151	-	517	-	-	-	-	360.668
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	530	3.425.000	-	-	-	2.285.000	5.710.530
GRAZIA E GIUSTIZIA	172.000	62.900	7.000	-	-	-	-	241.900
AFFARI ESTERI	15.600	-	161.000	-	-	-	-	176.600
PUBBLICA ISTRUZIONE	4.000	-	899.401	-	-	-	-	903.401
INTERNO	-	-	4.356.000	-	-	-	-	4.356.000
LAVORI PUBBLICI	3.765.802	900	2.684.141	-	-	-	-	6.450.842
TRASPORTI	506.908	1.787	234.000	-	-	-	-	742.694
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	0
DIFESA	106.000	129.900	2.430	-	-	-	-	238.330
AGRICOLTURA E FORESTE	107.395	-	1.004.500	-	-	-	-	1.111.895
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.100	2.796.769	-	-	-	-	2.800.869
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	2.000	5.000	86.734	-	-	-	-	93.734
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	4	-	-	-	-	4
MARINA MERCANTILE	228	82.100	1.244.938	-	-	-	-	1.327.266
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	137.480	195.000	-	-	-	332.480
SANITA'	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	248.255	-	-	-	-	248.255
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	210.817	5.085	59.696	-	-	-	-	275.598
TOTALE	5.250.900	302.302	36.969.143	2.110.804	2.064.245	4.979.394	16.765.732	68.442.520

(*) DI CUI MILIONI 13.887.500 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

C) — Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 1986-1988 (a legislazione vigente)

999/54/1

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
ENTRATA			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	183.055.100	189.569.700	199.800.900
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	50.126.455	49.535.794	51.038.748
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	319.572	361.230	407.734
TOTALE ENTRATE FINALI	233.501.127	239.466.725	251.247.382
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	280.900.141	290.187.695	303.595.873
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	62.699.032	56.201.255	63.537.636
TOTALE SPESE FINALI	343.599.173	346.388.950	367.133.509
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	46.012.973	27.360.787	64.241.461
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	389.612.146	373.749.737	431.374.970
RISPARMIO PUBBLICO	-47.718.586	-51.082.201	-52.756.225
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-110.098.047	-106.922.226	-115.886.127
INDEBITAMENTO NETTO	-102.672.226	-100.009.787	-109.366.480
RICORSO AL MERCATO	-156.111.019	-134.283.013	-180.127.588

999/56/1

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	102.623.000	104.086.000	110.065.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	58.149.000	62.353.000	65.747.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	16.191.200	16.688.700	17.256.900
CATEGORIA IV - MONOPOLI	5.191.900	5.377.000	5.562.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	900.000	1.065.000	1.170.000
TOTALE	183.055.100	189.569.700	199.800.900
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	384.551	401.300	417.772
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	1.056.393	1.128.488	1.180.026
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	271.903	292.877	320.189
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	129.432	156.932	196.406
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	3.723.157	2.472.973	2.475.834
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	38.850.695	38.963.978	39.928.865
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	5.710.325	6.119.247	6.519.657
TOTALE	50.126.455	49.535.794	51.038.748
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI IMMOBILI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	5.804	6.504	7.154
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	297.198	338.254	384.396
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	16.570	16.472	16.184
TOTALE	319.572	361.230	407.734
TOTALE ENTRATE FINALI	233.501.127	239.466.725	251.247.382

999/58/1

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	734.254	793.141	875.790
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	46.083.978	47.385.496	48.660.116
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	14.975.585	15.867.815	16.811.363
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.486.903	17.328.086	17.650.373
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	102.500.342	101.098.292	101.403.561
CATEGORIA VI - INTERESSI	71.491.057	75.507.758	82.546.972
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	9.734.104	10.327.827	10.888.063
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	297.198	338.254	384.396
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	18.596.721	21.541.027	24.375.239
TOTALE	280.900.141	290.187.695	303.595.873
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	3.269.079	2.675.648	2.653.128
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	225.498	197.057	161.603
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	32.911.017	29.170.694	34.057.542
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	2.105.244	1.781.476	1.518.013
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	2.063.837	1.723.837	1.056.837
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	3.273.309	3.423.598	3.960.981
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	18.851.049	17.228.945	20.129.533
TOTALE	62.699.032	56.201.255	63.537.636
TOTALE SPESE FINALI	343.599.173	346.388.950	367.133.509

999/59/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER IL CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI RELATIVI ALLA LIBERTA' E DIRITTI CIVILI PER L'INFORMAZIONE NEI PAESI A REGIME DITTATORIALE	3.000	3.000	3.000
ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI	4.000	6.000	15.000
RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	5.500	8.500	8.500
CONVENZIONE RAI-SAN MARINO	6.000	6.000	6.000
ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'ECOLOGIA	10.000	15.000	20.000
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO ED ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	19.300	39.300	39.300
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	20.000	20.000	20.000
	67.800	97.800	111.800
MINISTERO DEL TESORO			
ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI STRAORDINARIE	42	45	48
DISCIPLINA DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI VALORI IMMOBILIARI E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 GIUGNO 1974,N.216	50	50	50
MODIFICA ALL'ARTICOLO 166 DEL D.P.R. 1092/1973-COMITATO PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE	93	93	93
CONTRIBUTO ALLA CASA DI RIPOSO PER ARTISTI DRAMMATICI "LYDA BORELLI"	120	120	120
RIFORMA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO	300	300	300
RIORDINAMENTO DELL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA	4.000	3.000	>>
ADEGUAMENTO CANONE REPUBBLICA DI S. MARINO	4.500	6.100	6.600

999/59/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
CONCESSIONE DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI MUTUI INTEGRATIVI AI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980	6.000	6.000	6.000
NORME SULLA GESTIONE DELLE CASE-ALBERGO DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	9.210	10.480	>>
NORME PER LO SCIOGLIMENTO DELL'ENTE SCUOLA MATERNA PER LA SARDEGNA	12.100	12.100	12.100
ADEGUAMENTO DEL REGIME FISCALE DELLE BANANE	21.000	21.000	21.000
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392 (EQUO CANONE)	75.000	75.000	100.000
SOVVENZIONE IN FAVORE DELLA GESTIONE PENSIONI DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI E RIPIANO PASSIVITA' PREGRESSE	184.790	205.520	22.605
RIASSETTO GENERALE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI GUERRA SPETTANTI AI SOGGETTI DI CUI AL TITOLO I DEL D.P.R.23/12/78 N.915.	227.000	227.000	227.000
MODIFICA DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	280.000	280.000	280.000
CESSATE GESTIONI AGRICOLE-ALIMENTARI CONDOTTE PER CONTO DELLO STATO - REGOLAZIONE FINANZIARIA (DI CUI MILIARDI 18 PER INTERESSI)	464.500	318.000	>>
INTERESSI SULLE OBBLIGAZIONI EMESSE DAGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E SUI PRESTITI ESTERI	500.000	720.000	920.000
MODIFICA REGOLAMENTO RISORSE PROPRIE COMUNITARIE (MODIFICA BASE IVA DA 1 PER CENTO A 1,12 PER CENTO E QUOTA DI RIMBORSO A REGNO UNITO	1.520.000	1.620.000	1.760.000
	3.308.705	3.504.808	3.355.916
MINISTERO DELLE FINANZE			
DELEGA AL GOVERNO PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	40.000	40.000	40.000

999/59/3

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
RISTRUTTURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	133.150	393.200	500.000
	173.150	433.200	540.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
DISCIPLINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI.	1.000	1.000	1.000
	1.000	1.000	1.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
INDENNITA' AGLI ESPERTI COMPONENTI LE SEZIONI CIVILI E SPECIALIZZATE DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE D'APPELLO IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZA	50	50	50
DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PER L'EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE	300	300	300
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 28 MAGGIO 1970, N.352,RECANTE "NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE SULL'INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO"	315	315	315
MODIFICA ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA	1.400	1.400	1.400
ESERCIZIO DELLE BANCHE DI DATI PERSONALI AD ELABORAZIONE INFORMATICA	2.000	2.000	2.000
INTEGRAZIONE ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1977,N.904, IN MATERIA DI AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE DELLE SOCIETA' PER AZIONI	3.500	3.500	3.500
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER GLI ISCRITTI A CARICO DELLA CASSA PENSIONI AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E COADIUTORI	8.500	8.500	8.500
ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	19.900	76.900	189.900
REVISIONE DEGLI ORGANICI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUTODIA E DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE	23.100	23.100	23.100

999/59/4

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E DEI COADIUTORI E ISTITUZIONE DEL RUOLO DI SEGRETERIA DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	24.000	24.000	24.000
MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLA NOMINA DEL CONCILIATORE E DEL VICE-PRETORE ONORARIO. (ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE)	48.000	48.000	48.000
	131.065	188.065	301.065
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
AUMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO.	150	150	150
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	600	600	600
RIFINANZIAMENTO RICERCHE OCEANOGRAFICHE E STUDI DA EFFETTUARE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-JUGOSLAVO CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DEL MARE ADRIATICO	600	600	600
RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI	1.550	1.550	1.550
FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DI ACCORDI INTERNAZIONALI	4.000	4.000	4.000
ANAGRAFE E RILEVAZIONE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	15.000	15.000	15.000
RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	30.000	40.000	50.000
NORME PER LA TUTELA DEI LAVORATORI ITALIANI DIPENDENTI DA IMPRESE OPERANTI ALL'ESTERO NEI PAESI EXTRACOMUNITARI	68.000	68.000	68.000
	119.900	129.900	139.900
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI COSTUME E DI MODA CON SEDE IN ROMA	50	50	50
NORME SUI CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN DISCIPLINE MUSICALI	200	200	200

999/59/5

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
STATIZZAZIONE DELLE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI GESTITE DALL'O PERA NAZIONALE MONTESSORI	450	450	450
ORDINAMENTO DEGLI STUDI DI EDUCAZIONE FISICA E SPORT PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI	3.000	3.000	3.000
NUOVO ORDINAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	142.200	223.100	317.400
	145.900	226.800	321.100
MINISTERO DELL'INTERNO			
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LOTTA ALLA DROGA	1.000	1.000	1.000
MODIFICA ALLA LEGGE N.930 DEL 1980, CONCERNENTE NORME SUI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	6.250	6.700	6.700
	7.250	7.700	7.700
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
NORME IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA	3.000	3.000	3.000
DISPOSIZIONI URGENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ANAS	3.100	4.000	5.000
RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIO= DEI LAVORI PUBBLICI.	5.500	14.500	21.500
	11.600	21.500	29.500
MINISTERO DEI TRASPORTI			
ISTITUZIONE DEL COMITATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO	700	700	700
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI PUBBLICI ED AGLI IMPRENDITORI CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI DI LI-NEA PER VIAGGIATORI	10.000	10.000	10.000
INTERVENTI URGENTI PER AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE	25.000	25.000	25.000

999/59/6

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
INTERVENTI A FAVORE DELLE FERROVIE CONCESSE E RISCATTO DI ALCUNE DI ESSE	35.000	35.000	100.000
COPERTURA DEFICIT DELLE AZIENDE DI TRASPORTO	296.000	>>	>>
	366.700	70.700	135.700
MINISTERO DELLA DIFESA			
NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA.	2.000	2.000	2.000
	2.000	2.000	2.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
AUMENTO DELL'INDENNITA' SPETTANTE AGLI ESPERTI COMPONENTI LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE	520	520	520
CLASSIFICAZIONE E DENOMINAZIONE DI ORIGINE PER L'OLIO D'OLIVA	2.600	2.600	2.600
RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	6.740	11.740	30.000
	9.860	14.860	33.120
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
TUTELA DELLA CERAMICA ARTISTICA	50	50	50
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 83/189 RELATIVA ALLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE NEL SETTORE DELLE NORME E DELLE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE	200	200	200
ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE	2.600	2.600	2.600
RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	3.600	3.600	3.600
	6.450	6.450	6.450

999/59/7

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
PIANO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE	39.000	60.000	80.000
SERVIZIO NAZIONALE DELL'IMPIEGO	80.000	>>	>>
PROROGA FISCALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA	8.000.000	8.480.000	8.988.800
	8.119.000	8.540.000	9.068.800
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE E DEI TRANSITI DI MATERIALE DI ARMAMENTO	10	10	10
RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO	315	315	315
	325	325	325
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
CONTRIBUTO ANNUO AL CONVITTO "G. MARCONI", CON SEDE IN CAMOGLI	150	150	150
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE PORTUALE	645	645	645
INDUSTRIA ARMATORIALE E RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI MARITTIMI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE, DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI DI CARATTERE LOCALE	142.000	70.000	133.000
	142.795	70.795	133.795
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
NUOVE DISPOSIZIONI SUL CLUB ALPINO ITALIANO	1.500	1.500	>>
	1.500	1.500	>>

999/59/8

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
STATIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI MONZA.	200	200	200
CONTRIBUTI STATALI PER GLI ARCHIVI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO	400	400	400
RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	500	500	500
	1.100	1.100	1.100
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI EMIGRATI.	1.500	1.500	1.500
ADEGUAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI CONSIGLI E COMITATI OPERANTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI	7.000	7.000	8.000
PROVVIDENZE A FAVORE DEI CONSORZI E DELLE SOCIETA' CONSORTILI TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE	9.000	9.000	>>
	17.500	17.500	9.500
	12.633.600	13.336.003	14.198.771

999/60/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
MINISTERO DEL TESORO			
COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO	1.000	50.000	51.000
ACQUISTO O COSTRUZIONE DELLA SEDE DA DESTINARE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	25.000	25.000	>>
RILANCIO DELL'ECONOMIA NELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA	80.000	100.000	116.000
PARTECIPAZIONE A FONDI E BANCHE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	430.317	440.317	246.557
DISCIPLINA ORGANICA DEL NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO	8.200.000	5.000.000	12.000.000
	8.736.317	5.615.317	12.413.557
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEGLI ISTITUTI AD ESSO CONNESSI	4.500	4.500	4.500
	4.500	4.500	4.500
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
ACCORDO RELATIVO AL SISTEMA OPERATIVO SATELLITE METEOSAT (EUMETSAT)	14.000	14.000	14.000
	14.000	14.000	14.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER COMPLESSIVE LIRE 360 MILIARDI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI IN CORSO PREVISTI DAI PIANI DI COSTRUZIONE	130.000	130.000	>>
	130.000	130.000	>>

999/60/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
MINISTERO DEI TRASPORTI			
RISANAMENTO TECNICO-ECONOMICO DELLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA	60.000	60.000	60.000
	60.000	60.000	60.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
NORME GENERALI SUI PARCHI NAZIONALI E LE ALTRE RISERVE NATURALI	8.000	8.000	8.000
	8.000	8.000	8.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE	5.000	5.000	10.000
SOCIETA' FINANZIARIE PER L'INNOVAZIONE	10.000	10.000	10.000
MANTENIMENTO DELLE SCORTE STRATEGICHE DI CUI ALLA LEGGE N.22 DEL 1981	20.000	20.000	20.000
SERVIZI ALL'INNOVAZIONE PER L'IMPRESA MINORE	20.000	20.000	20.000
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1976,N.902, RECANTE INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE INDUSTRIALE	40.000	40.000	40.000
RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 308 DEL 1982 IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E DI RISPARMIO DEI CONSUMI ENERGETICI	95.000	145.000	>>
PIANO FINANZIAMENTO ENEA 1985-1989	1.000.000	1.100.000	1.170.000
	1.190.000	1.340.000	1.270.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
MISURE A SOSTEGNO DELLA CANTIERISTICA DA DIPORTO	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000

999/60/3

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
APPORTO AI FONDI DI DOTAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE E DELLE IMPRESE A PARTECIPAZIONE STATALE	1.600.000	>>	>>
	1.600.000	>>	>>
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI	20.000	30.000	>>
	20.000	30.000	>>
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
COLLEGAMENTO STABILE FRA LA SICILIA E IL CONTINENTE	90.000	>>	>>
PIANO DI POTENZIAMENTO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE LINEE, DEGLI IMPIANTI E DEL PARCO DEL MATERIALE ROTABILE, DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO	100.000	200.000	400.000
ULTERIORE FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA GENERALE DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO	180.000	280.000	>>
COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER LE FORZE DELL'ORDINE	200.000	200.000	300.000
PROGRAMMA DI RILANCIO DEL SETTORE AEREONAUTICO.	200.000	200.000	250.000
DIFESA DEL SUOLO	200.000	1.000.000	1.570.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA	200.000	230.000	300.000
INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO DIRETTI AD INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE	700.000	1.000.000	1.200.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA	750.000	850.000	363.000
PIANO DECENNALE DELLA GRANDE VIABILITA' E PROVVEDIMENTI EX ARTICOLI 9 E 11 PREVISTI DALLA LEGGE N.531 DEL 1982	2.100.000	2.500.000	>>
	4.720.000	6.460.000	4.383.000
	16.487.817	13.666.817	18.158.057

999/61/1

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
1. 0. 0.	SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE			
1. 1. 0.	ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO			
1. 1. 1.	PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	74.089	85.650	91.479
1. 1. 2.	ASSEMBLEE LEGISLATIVE	633.356	674.236	749.220
1. 1. 3.	CORTE COSTITUZIONALE	12.167	16.091	16.734
1. 1. 4.	CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO	6.955	8.709	9.057
1. 1. 5.	CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	7.686	8.455	9.300
		734.254	793.141	875.790
1. 2. 0.	ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO			
1. 2. 1.	SPESE COMUNI	11.200	11.260	281.310
1. 2. 2.	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	154.846	168.084	172.807
1. 2. 3.	CONSIGLIO DI STATO E CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA SICILIA	70.026	72.520	74.966
1. 2. 4.	CORTE DEI CONTI	102.582	105.835	109.162
1. 2. 5.	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	38.949	40.295	41.654
1. 2. 6.	TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	>>	>>	>>
1. 2. 7.	SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE DELL' INTERNO	401.497	436.107	470.353
1. 2. 9.	ALTRI	475.116	175.385	485.598
		1.254.217	1.009.486	1.635.851
1. 3. 0.	SERVIZI FINANZIARI			
1. 3. 1.	SPESE COMUNI	796.845	797.109	597.380
1. 3. 2.	CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI	214.860	217.041	223.064

999/61/2

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
1. 3. 3.	TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	679.885	693.779	714.811
1. 3. 4.	IMPOSTE DIRETTE	2.495.927	2.595.427	2.692.550
1. 3. 5.	DOGANE E IMPOSTE DI FABBRICAZIONE	271.037	279.875	287.972
1. 3. 6.	GUARDIA DI FINANZA	1.781.380	1.819.859	1.876.969
1. 3. 7.	DEMANIO, LOTTO E LOTTERIE	90.004	92.116	94.224
1. 3. 8.	FINANZA LOCALE	191.115	200.661	208.679
1. 3. 9.	ALTRI	71.330	71.303	73.128
		6.592.383	6.767.171	6.768.777
1. 4. 0.	SERVIZI DEL TESORO E DEL BILANCIO			
1. 4. 1.	SPESE COMUNI	11.562	12.229	12.926
1. 4. 2.	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO	445.797	467.741	486.180
1. 4. 3.	SERVIZI CENTRALI DEL TESORO	148.435	152.778	157.049
1. 4. 4.	SERVIZI SPECIALI E UFFICI ESTERNI DEL TESORO	118.843	122.308	125.576
1. 4. 5.	SERVIZI RESI DALL' ISTITUTO DI EMISSIONE	2.875	2.875	2.875
1. 4. 6.	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	192.607	199.458	205.736
1. 4. 7.	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	20.984	21.398	21.685
1. 4. 9.	ALTRI	615	645	670
		941.718	979.433	1.012.697
1. 5. 0.	CULTO			
1. 5. 1.	AFFARI DI CULTO	327.482	350.146	367.653
		327.482	350.146	367.653

999/61/3

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
1. 6. 0.	EDILIZIA DEMANIALE E PER IL CULTO			
1. 6. 1.	EDILIZIA DI SERVIZIO	316.000	339.120	362.858
1. 6. 2.	CASELLI DOGANALI	>>	>>	>>
1. 6. 3.	CANALI DEMANIALI	110	110	110
1. 6. 4.	NUOVE CHIESE	18.726	12.726	12.726
1. 6. 9.	ALTRI	22.000	3.000	>>
		356.836	354.956	375.695
	TOTALE DELLA SEZIONE 1	10.206.889	10.254.331	11.036.462
2. 0. 0.	SEZIONE II - DIFESA NAZIONALE			
2. 1. 0.	SPESE COMUNI			
2. 1. 1.	SERVIZI GENERALI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN S.P.E. E CIVILE (AMMINISTRATIVI, TECNICI E OPERAI)	5.188.659	5.345.350	5.503.590
2. 1. 2.	MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI	992.620	1.072.030	1.147.072
2. 1. 3.	COMMISSARIATO	1.083.868	1.170.577	1.252.517
2. 1. 4.	LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO	612.371	661.360	707.656
2. 1. 5.	SANITA'	59.870	64.660	69.186
2. 1. 6.	PROVVIDENZE PER IL PERSONALE	72.976	78.814	84.331
2. 1. 7.	SERVIZI SPECIALI	463.638	501.373	533.402
2. 1. 8.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	678.124	731.494	781.928
2. 1. 9.	ALTRE	136.600	16.600	16.600
2. 1.10.	RICERCA SCIENTIFICA	56.700	61.236	65.523
		9.345.426	9.703.494	10.161.805

999/61/4

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
2. 2. 0.	ESERCITO			
2. 2. 1.	PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	41.359	43.426	45.163
2. 2. 2.	ARMI E ARMAMENTI TERRESTRI	243.753	263.253	281.681
2. 2. 3.	SERVIZI SPECIALI	14.000	15.120	16.178
2. 2. 4.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.328.983	1.430.502	1.482.437
		1.628.095	1.752.301	1.825.460
2. 3. 0.	MARINA			
2. 3. 1.	PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	16.912	17.757	18.468
2. 3. 2.	COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI NAVALI	339.957	367.153	392.854
2. 3. 3.	SERVIZI SPECIALI	2.557	2.736	2.904
2. 3. 4.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	931.437	1.001.152	1.023.033
		1.290.863	1.388.798	1.437.258
2. 4. 0.	AERONAUTICA			
2. 4. 1.	PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	40.250	42.263	43.953
2. 4. 2.	COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI AERONAUTICI E SPAZIALI	657.120	709.690	759.368
2. 4. 3.	ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA E TELECOMUNICAZIONI	181.561	196.086	209.812
2. 4. 4.	SERVIZI SPECIALI	42.900	>>	>>
2. 4. 5.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.639.600	1.765.968	1.841.386
		2.561.431	2.714.006	2.854.519
	TOTALE DELLA SEZIONE 2	14.825.815	15.558.600	16.279.042

999/61/5

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
3. 0. 0.	SEZIONE III - GIUSTIZIA			
3. 1. 0.	SPESE COMUNI			
3. 1. 0.	SPESE COMUNI	143.620	152.715	161.590
		143.620	152.715	161.590
3. 2. 0.	AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA			
3. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	1.580.342	1.635.738	1.689.760
3. 2. 2.	EDILIZIA GIUDIZIARIA	210.500	216.300	220.900
		1.790.842	1.852.038	1.910.660
3. 3. 0.	ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA			
3. 3. 1.	SERVIZI GENERALI	1.369.583	1.418.663	1.463.691
3. 3. 2.	EDILIZIA CARCERARIA	310.000	368.800	127.116
		1.679.583	1.787.463	1.590.807
	TOTALE DELLA SEZIONE 3	3.614.045	3.792.216	3.663.058
4. 0. 0.	SEZIONE IV - SICUREZZA PUBBLICA			
4. 1. 0.	PUBBLICA SICUREZZA			
4. 1. 0.	PUBBLICA SICUREZZA	12	12	12
4. 1. 1.	SERVIZI GENERALI	2.868.116	3.080.498	3.185.842

999/61/6

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
4. 1. 2.	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	267.000	286.800	306.876
		3.135.128	3.367.310	3.492.730
4. 2. 0.	CARABINIERI			
4. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	2.626.906	2.746.126	2.909.580
4. 2. 2.	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	111.161	120.054	128.458
4. 2. 3.	EDILIZIA DI SERVIZIO	586.856	605.684	743.477
		3.324.923	3.471.864	3.781.515
4. 3. 0.	SERVIZI ANTINCENDI			
4. 3. 1.	SERVIZI GENERALI	587.375	605.156	622.433
4. 3. 2.	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	140.600	147.448	143.919
4. 3. 3.	EDILIZIA DI SERVIZIO	30.000	30.000	30.000
		757.975	782.604	796.352
4. 4. 0.	SPESE COMUNI			
4. 4. 1.	SERVIZI GENERALI	22.435	23.616	24.625
4. 4. 2.	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	200.000	300.000	>>
4. 4. 3.	EDILIZIA DI SERVIZIO	>>	>>	>>
		222.435	323.616	24.625
	TOTALE DELLA SEZIONE 4	7.440.461	7.945.395	8.095.222

999/61/7

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
5. 0. 0.	SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI			
5. 0. 0.	SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI	293.232	1.562.128	1.671.476
		293.232	1.562.128	1.671.476
5. 1. 0.	SPESE COMUNI			
5. 1. 0.	SPESE COMUNI	137.230	158.190	167.957
		137.230	158.190	167.957
5. 2. 0.	RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI			
5. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	454.605	477.755	496.866
5. 2. 2.	EDILIZIA DI SERVIZIO	10.000	10.000	20.000
		464.605	487.755	516.866
5. 3. 0.	INTERVENTI IN FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO			
5. 3. 1.	SERVIZI GENERALI	1.800	1.890	1.966
5. 3. 9.	ALTRI	926.000	1.000	1.000
		927.800	2.890	2.966
5. 4. 0.	PARTECIPAZIONE ALLA CEE			
5. 4. 1.	SERVIZI GENERALI	8.000	8.400	8.736
5. 4. 2.	RISORSE PROPRIE	5.645.400	6.048.400	6.448.400
5. 4. 3.	ACCORDI DI ASSOCIAZIONE	100.500	120.500	125.300
5. 4. 4.	ANTICIPAZIONI	328.000	350.000	364.000
		6.081.900	6.527.300	6.946.436

999/61/8

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
5. 5. 0.	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI			
5. 5. 0.	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	636.670	913.624	979.899
		636.670	913.624	979.899
5. 9. 0.	ALTRE			
5. 9. 0.	ALTRE	4.642	4.642	4.642
		4.642	4.642	4.642
	TOTALE DELLA SEZIONE 5	8.546.080	9.656.529	10.290.241
6. 0. 0.	SEZIONE VI - ISTRUZIONE E CULTURA			
6. 1. 0.	SPESE PER L' INSEGNAMENTO			
6. 1. 1.	SCUOLA MATERNA	1.456.585	1.489.815	1.523.489
6. 1. 2.	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.814.988	6.972.742	7.135.449
6. 1. 3.	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5.981.893	6.109.336	6.241.320
6. 1. 4.	ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	1.369.580	1.402.004	1.435.182
6. 1. 5.	ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE	3.674.882	3.756.574	3.839.892
6. 1. 6.	ISTRUZIONE ARTISTICA	432.651	442.958	453.413
6. 1. 7.	EDUCAZIONE FISICA	807.799	824.954	842.759
6. 1. 8.	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	3.218.506	3.318.146	3.415.359
6. 1. 9.	ISTITUTI DI EDUCAZIONE	35.475	36.320	37.170
6. 1.10.	SPESE COMUNI	4.922.896	5.064.547	5.210.593
		28.715.254	29.417.396	30.134.626

999/61/9

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
6. 2. 0.	ALTRE SPESE PER L' ISTRUZIONE			
6. 2. 1.	SPESE COMUNI	1.037.176	1.087.492	1.138.288
6. 2. 2.	RELAZIONI CULTURALI CON L' ESTERO	219.035	231.306	241.722
6. 2. 3.	EDILIZIA SCOLASTICA	59.396	55.707	60.440
6. 2. 5.	RICERCA SCIENTIFICA	1.353.234	1.435.171	1.542.376
6. 2. 6.	EDILIZIA UNIVERSITARIA	333.500	331.500	291.500
		3.002.340	3.141.176	3.274.326
6. 3. 0.	INFORMAZIONI E CULTURA			
6. 3. 1.	SPESE COMUNI	442.411	453.190	463.979
6. 3. 2.	STAMPA	25.442	26.413	27.229
6. 3. 3.	RADIOTELEDIFFUSIONE	1.136.180	1.192.989	1.240.709
6. 3. 4.	ARCHIVI DI STATO	27.757	29.158	30.338
6. 3. 5.	ACCADEMIE E BIBLIOTECHE	36.714	37.967	38.957
6. 3. 6.	ANTICHITA' E BELLE ARTI	280.463	271.465	283.589
6. 3. 7.	TEATRO, ENTI LIRICI E ISTITUZIONI MUSICALI	604.193	627.136	627.136
6. 3. 9.	ALTRE	35.020	35.045	35.067
		2.588.179	2.673.363	2.747.005
	TOTALE DELLA SEZIONE 6	34.305.773	35.231.936	36.155.957

999/61/10

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
7. 0. 0.	SEZIONE VII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE			
7. 1. 0.	EDILIZIA RESIDENZIALE			
7. 1. 1.	SERVIZI GENERALI	312.660	151.685	151.626
7. 1. 2.	ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	440.947	947	947
7. 1. 3.	EDILIZIA SOVVENZIONATA	1.532.311	1.481.638	355.928
7. 1. 4.	EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA	1.214.393	1.364.393	1.364.393
		3.500.311	2.998.663	1.872.894
7. 2. 0.	EDILIZIA ABITATIVA SPECIALE			
7. 2. 1.	LAVORATORI AGRICOLI	36.224	35.039	33.943
7. 2. 2.	SINISTRATI DI GUERRA E PROFUGHI	11.816	10.990	10.750
7. 2. 3.	CALAMITA' NATURALI	957.919	776.758	39.974
7. 2. 4.	MILITARI	156.082	6.155	6.279
7. 2. 9.	ALTRE	>>	>>	>>
		1.162.041	828.941	90.946
	TOTALE DELLA SEZIONE 7	4.662.352	3.827.604	1.963.840
8. 0. 0.	SEZIONE VIII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE			
8. 1. 0.	LAVORO			
8. 1. 1.	SPESE COMUNI	28.251	29.352	30.381
8. 1. 2.	LAVORO E OCCUPAZIONE	254.666	261.247	267.712
8. 1. 3.	EMIGRAZIONE E COLLETTIVITA' ITALIANA ALL'ESTERO	43.668	46.380	48.937
8. 1. 4.	ORIENTAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	30.000	30.000	30.000

999/61/11

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
8. 1. 5.	ASSISTENZA AI LAVORATORI	527	530	532
8. 1. 6.	COOPERAZIONE E COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA	4.969	5.216	5.423
8. 1. 9.	ALTRE	>>	>>	>>
		362.080	372.724	382.985
8. 2. 0.	PREVIDENZA SOCIALE			
8. 2. 1.	SPESE COMUNI	1.407	922	505
8. 2. 2.	FONDO SOCIALE	4.903.356	5.325.980	5.486.341
8. 2. 3.	CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI	91.380	91.380	91.380
8. 2. 4.	DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA, CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI	5.430.872	5.272.850	2.173.660
8. 2. 5.	CASSE MUTUE MALATTIA	>>	>>	>>
8. 2. 9.	ALTRE	6.638.495	7.374.374	7.460.575
		17.065.510	18.065.507	15.212.460
8. 3. 0.	ASSISTENZA PUBBLICA			
8. 3. 1.	MATERNITA', INFANZIA E MINORI	148.010	155.411	161.627
8. 3. 2.	ASSISTENZA POST-BELLICA	10.970	11.518	11.977
8. 3. 3.	ASSISTENZA GENERICA A MEZZO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	20.255	20.312	1.360
8. 3. 4.	SORDOMUTI E CIECHI	709.800	745.290	775.102
8. 3. 5.	ASSISTENZA AI PROFUGHI E AGLI STRANIERI	16.110	16.913	17.588
8. 3. 6.	INABILI AL LAVORO, INDIGENTI, MUTILATI E INVALIDI PER SERVIZIO	5.900.000	4.300.000	4.600.000
8. 3. 9.	ALTRE	15.974	12.018	12.474
		6.821.119	5.261.461	5.580.128

999/61/12

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
8. 4. 0.	IGIENE E SANITA'			
8. 4. 1.	SPESE COMUNI	92.929	96.284	94.060
8. 4. 2.	ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALI	68.526	62.937	64.273
8. 4. 3.	IGIENE PUBBLICA E MALATTIE SOCIALI	37.996	36.066	38.588
8. 4. 4.	SERVIZI FARMACEUTICI	>>	>>	>>
8. 4. 5.	SERVIZI VETERINARI	239	251	261
8. 4. 6.	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	53.096	54.554	56.246
8. 4. 7.	OPERE IGIENICHE E SANITARIE	58.797	58.915	59.296
8. 4. 8.	RICERCA SCIENTIFICA	14.135	15.105	15.981
8. 4. 9.	FONDO SANITARIO NAZIONALE	42.810.000	44.900.000	46.750.000
8. 4.10.	EDUCAZIONE SANITARIA, PROMOZIONE E AVANZAMENTO CULTURALE E TECNICO	2.975	3.123	3.247
8. 4.11.	PREVENZIONE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI ED ASSISTENZA TECNICA	7.646	7.911	8.133
8. 4.12.	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	19.598	20.639	21.464
8. 4.13.	ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO ED AGLI STRANIERI IN ITALIA	275.325	141.591	142.655
8. 4.14.	ALTRE	2.047	549	551
8. 4.15.	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO	66.114	68.961	71.723
		43.509.422	45.466.886	47.326.479
8. 5. 0.	PENSIONI DI GUERRA E ALTRI ASSEGNI VITALIZI			
8. 5. 1.	SPESE COMUNI	27.029	28.592	30.196
8. 5. 2.	PENSIONI DI GUERRA	2.035.000	2.155.000	2.282.200
8. 5. 3.	ALTRI ASSEGNI VITALIZI	27.000	28.620	30.337
		2.089.029	2.212.212	2.342.733
	TOTALE DELLA SEZIONE 8	69.847.160	71.378.790	70.844.784

999/61/13

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
9. 0. 0.	SEZIONE IX - TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
9. 1. 0.	SPESE COMUNI			
9. 1. 0.	SPESE COMUNI	10.453	11.023	11.581
		10.453	11.023	11.581
9. 2. 0.	VIABILITA'			
9. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	3.200	3.360	3.494
9. 2. 2.	ANAS: CONTRIBUTO ORDINARIO	1.497.705	2.064.590	2.177.298
9. 2. 3.	ANAS: AUTOSTRADE	44.263	44.395	45.213
9. 2. 4.	ANAS: AMMORTAMENTO MUTUI	822.977	820.955	820.955
9. 2. 5.	ANAS: ALTRE EROGAZIONI	225.000	267.000	>>
9. 2. 6.	ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' STATALE	416.000	414.800	413.000
9. 2. 7.	VIABILITA' NON STATALE	9.216	9.216	9.216
		3.018.362	3.624.316	3.469.177
9. 3. 0.	TRASPORTI FERROVIARI E METROPOLITANE			
9. 3. 2.	F.S.: NORMALIZZAZIONE CONTI E OBBLIGHI SERVIZIO PUBBLICO	3.570.611	3.766.991	3.917.671
9. 3. 3.	F.S.: AMMORTAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI	4.436.267	6.168.485	6.126.983
9. 3. 4.	F.S.: ALTRE EROGAZIONI	280.070	150.074	150.076
9. 3. 5.	FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE DIRETTA	517.970	541.508	556.428
9. 3. 7.	METROPOLITANE	22.364	22.364	22.364
		8.827.281	10.649.421	10.773.523

999/61/14

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
9. 4. 0.	MOTORIZZAZIONE E ALTRI TRASPORTI IN CONCESSIONE			
9. 4. 0.	MOTORIZZAZIONE E ALTRI TRASPORTI IN CONCESSIONE	800	840	874
9. 4. 1.	SERVIZI GENERALI	124.700	128.685	132.360
9. 4. 2.	SOVVENZIONI E SUSSIDI	4.059.124	4.087.414	4.046.183
9. 4. 3.	IMPIANTI E ATTREZZATURE	88.013	95.054	101.707
		4.272.636	4.311.993	4.281.124
9. 5. 0.	MARINA MERCANTILE E NAVIGAZIONE INTERNA			
9. 5. 1.	SERVIZI GENERALI	668.534	614.581	583.820
9. 5. 2.	OPERE MARITTIME E PORTUALI	240.501	232.160	237.419
9. 5. 3.	CREDITO NAVALE, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E CONFERIMENTI	822.762	407.368	572.368
9. 5. 4.	NAVIGAZIONE INTERNA	10	11	11
9. 5. 5.	EDILIZIA DI SERVIZIO	228	>>	>>
		1.732.035	1.254.120	1.393.618
9. 6. 0.	AVIAZIONE CIVILE			
9. 6. 1.	SERVIZI GENERALI	82.213	85.922	89.202
9. 6. 2.	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	17.550	18.428	19.165
9. 6. 3.	OPERE AEROPORTUALI	232.000	236.960	241.647
9. 6. 4.	ASSISTENZA DI VOLO	229.750	240.908	251.321
		561.513	582.217	601.336

999/61/15

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
9. 7. 0.	POSTE E TELECOMUNICAZIONI			
9. 7. 1.	SERVIZI GENERALI	71.508	75.040	78.039
9. 7. 2.	AZIENDA POSTALE	2.255.008	2.597.897	2.827.973
9. 7. 3.	AZIENDA TELEFONICA	49.040	51.850	55.080
		2.375.556	2.724.786	2.961.092
	TOTALE DELLA SEZIONE 9	20.797.837	23.157.875	23.491.450
10. 0. 0.	SEZIONE X - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
10. 1. 0.	OPERE IDRAULICHE			
10. 1. 1.	SERVIZI GENERALI	9.560	2.865	2.981
10. 1. 2.	VIE NAVIGABILI	183.500	9.150	9.759
10. 1. 3.	ALTRE OPERE IDRAULICHE	611.810	329.631	336.852
		804.870	341.646	349.592
10. 2. 0.	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE			
10. 2. 0.	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	>>	>>	>>
10. 2. 1.	SPESE COMUNI	446.327	448.849	452.893
10. 2. 2.	AGRICOLTURA	866.619	895.894	931.541
10. 2. 3.	OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	576.771	530.986	449.111
10. 2. 4.	ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA	56.014	18.408	18.693

999/61/16

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
10. 2. 5.	ECONOMIA MONTANA E FORESTALE	232.380	238.543	245.448
10. 2. 6.	ALIMENTAZIONE	7.908	7.998	8.074
10. 2. 9.	ALTRI	3.372	1.573	1.464
		2.189.390	2.142.252	2.107.223
10. 3. 0.	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO			
10. 3. 1.	SPESE COMUNI	33.004	33.943	34.781
10. 3. 2.	FONTI DI ENERGIA	1.912.558	1.834.431	1.855.415
10. 3. 3.	INDUSTRIA E ARTIGIANATO	3.605.340	3.153.487	1.342.106
10. 3. 4.	MINIERE	164.803	22.119	22.432
10. 3. 5.	TURISMO E CINEMATOGRAFIA	260.533	277.694	278.770
10. 3. 6.	COMMERCIO INTERNO	146.574	137.790	138.026
10. 3. 7.	COMMERCIO ESTERO	2.849.202	2.615.665	3.414.586
10. 3. 9.	ALTRI	392.814	403.830	404.843
		9.364.827	8.478.959	7.490.957
10. 9. 0.	OPERE ED INTERVENTI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI			
10. 9. 1.	SPESE GENERALI E COMUNI A PIU' SERVIZI	1.159.923	1.274.263	1.355.616
10. 9. 2.	ALTRI INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO	12.139	4.452	4.632
10. 9. 3.	RIPARAZIONI DANNI DI GUERRA	87.875	63.470	64.050
10. 9. 4.	INTERVENTI IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITA'	512.467	537.117	520.485
10. 9. 5.	OPERE VARIE	647.504	418.270	446.148
10. 9. 6.	RICERCA SCIENTIFICA	177.220	195.170	209.034
10. 9. 7.	INTERVENTI TRAMITE LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO	4.209.100	2.753.100	9.573.100

999/61/17

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
10. 9. 9.	ALTRI	1.877.507	1.778.335	1.717.382
		8.683.734	7.024.177	13.890.447
	TOTALE DELLA SEZIONE 10	21.042.820	17.987.034	23.838.219
11. 0. 0.	SEZIONE XI - INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE			
11. 1. 0.	INTERVENTI A FAVORE DELLE REGIONI			
11. 1. 1.	FONDO COMUNE DA RIPARTIRE FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	3.629.356	3.810.824	3.963.257
11. 1. 2.	FONDO ORDINAMENTO REGIONALE	3.385.000	3.554.250	3.696.420
11. 1. 3.	SOMME SOSTITUTIVE DI TRIBUTI, CONTRIBUTI E COMPARTECIPAZIONI	>>	>>	>>
11. 1. 4.	REGOLAZIONI CONTABILI CON LE REGIONI SICILIANA E SARDA	6.885.700	4.729.592	4.993.448
11. 1. 5.	REGOLAZIONI CONTABILI CON LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	642	693	742
11. 1. 6.	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI	7.644	8.026	8.026
11. 1. 7.	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO	1.104.222	1.097.708	1.142.673
11. 1. 9.	ALTRI	618.500	229.500	4.500
		15.631.064	13.430.593	13.809.066
11. 2. 0.	INTERVENTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI			
11. 2. 2.	SOMME SOSTITUTIVE DI TRIBUTI, CONTRIBUTI E COMPARTECIPAZIONI	>>	>>	>>
11. 2. 3.	FINANZIAMENTO BILANCI	5.390.250	1.560.250	1.560.250
11. 2. 4.	CONTRIBUTI VARI	>>	>>	>>
11. 2. 9.	ALTRI	3.809.730	3.994.730	3.994.730
		9.199.980	5.554.980	5.554.980

999/61/18

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
11. 9. 0.	INTERVENTI NON RIPARTITI			
11. 9. 0.	INTERVENTI NON RIPARTITI	45.568	34.218	22.869
		45.568	34.218	22.869
	TOTALE DELLA SEZIONE 11	24.876.611	19.019.791	19.386.914
12. 0. 0.	SEZIONE XII - ONERI NON RIPARTIBILI			
12. 1. 0.	INTERESSI DI DEBITI			
12. 1. 1.	SUL DEBITO PUBBLICO PATRIMONIALE	45.221.383	48.790.499	54.968.497
12. 1. 2.	SU DEBITI DI TESORERIA E FLUTTUANTI	23.680.000	24.040.000	25.040.000
		68.901.383	72.830.499	80.008.497
12. 2. 0.	ONERI IN DIPENDENZA DELLA GUERRA			
12. 2. 1.	SPESE PER L' ESECUZIONE DEL TRATTATO DI PACE	88.250	92.388	57.603
12. 2. 2.	RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA	18.875	18.875	18.875
12. 2. 9.	ALTRI	10	10	10
		107.135	111.273	76.488
12. 3. 0.	POSTE RETTIFICATIVE DELLE ENTRATE			
12. 3. 1.	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTE	2.585.743	2.709.501	2.817.809
12. 3. 2.	VINCITE AL LOTTO	270.000	270.000	270.000
12. 3. 9.	ALTRE	1.710	1.796	1.867
		2.857.453	2.981.297	3.089.677

999/61/19

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
12. 4. 0.	FONDI SPECIALI E DI RISERVA			
12. 4. 1.	FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO	29.121.417	27.002.820	32.356.828
12. 4. 2.	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE	1.100.061	1.400.000	1.500.000
12. 4. 3.	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	16.000	18.000	20.000
12. 4. 4.	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	300.000	300.000	300.000
12. 4. 9.	ALTRI	6.996.000	8.892.450	8.812.988
		37.533.478	37.613.270	42.989.816
12. 5. 0.	AMMORTAMENTI			
12. 5. 1.	BENI MOBILI	153.198	165.454	177.036
12. 5. 2.	BENI IMMOBILI	144.000	172.800	207.360
		297.198	338.254	384.396
12. 7. 0.	PENSIONI ORDINARIE E RELATIVI ONERI SOCIALI			
12. 7. 0.	PENSIONI ORDINARIE E RELATIVI ONERI SOCIALI	13.000.000	13.776.670	14.599.940
		13.000.000	13.776.670	14.599.940
12. 9. 0.	ALTRE SPESE			
12. 9. 0.	ALTRE SPESE	736.683	927.586	939.505
		736.683	927.586	939.505
	TOTALE DELLA SEZIONE 12	123.433.331	128.578.849	142.088.319

999/61/20

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1986	1987	1988
20. 0. 0.	RIMBORSO DI PRESTITI			
20. 1. 0.	DEBITO PUBBLICO			
20. 1. 1.	BUONI DEL TESORO POLIENNALI	17.750.000	10.269.000	26.750.000
20. 1. 2.	ALTRI ALL' INTERNO	27.327.216	16.071.639	36.364.311
		45.077.216	26.340.639	63.114.311
20. 2. 0.	ALTRI DEBITI			
20. 2. 1.	MUTUI COL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE	871.955	922.946	918.422
20. 2. 2.	ALTRI ALL' INTERNO	57.321	93.554	204.913
20. 2. 3.	ALTRI ALL' ESTERO	6.480	3.647	3.814
		935.756	1.020.148	1.127.150
		46.012.973	27.360.787	64.241.461

D) — Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale delle Aziende autonome 1986-1988

999/68/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.882.159	7.133.828	7.399.885
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	123.341	150.536	190.011
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	432.296	463.070	492.834
TOTALE	7.314.455	7.596.897	7.892.719
ACCENSIONE DI PRESTITI	3.029.000	2.857.783	2.802.753
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.343.455	10.454.680	10.695.472
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.943.964	9.454.390	9.901.257
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	123.341	150.536	190.011
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.254.046	790.770	557.134
TOTALE	10.198.010	10.245.160	10.458.390
RIMBORSO DI PRESTITI	145.445	209.520	237.082
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.343.455	10.454.680	10.695.472
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-2.061.805	-2.320.562	-2.501.371
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-2.883.555	-2.648.262	-2.565.671
RICORSO AL MERCATO	3.029.000	2.857.783	2.802.753
DI CUI : ANTICIPAZIONE DEL TESORO A COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE	2.084.000	2.400.783	2.602.753

999/70/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	6.424.750	6.614.883	6.803.546
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	323.003	356.808	393.414
CATEGORIA III - REDDITI	8.565	8.900	9.915
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	125.841	153.236	193.011
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	123.341	150.536	190.011
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	6.882.159	7.133.828	7.399.885
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	1.150	1.050	1.050
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	431.146	462.020	491.784
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	432.296	463.070	492.834
TOTALE	7.314.455	7.596.897	7.892.719

999/72/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.805.341	6.094.468	6.337.335
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	842.800	893.296	946.822
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.433.557	1.505.235	1.565.444
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	57.686	60.570	62.993
CATEGORIA V - INTERESSI	199.430	235.069	251.545
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	128.077	155.509	195.182
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	123.341	150.536	190.011
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	431.146	462.020	491.784
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	45.927	48.223	50.152
TOTALE TITOLO I	8.943.964	9.454.390	9.901.257
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.254.046	790.770	557.134
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.254.046	790.770	557.134
TOTALE	10.198.010	10.245.160	10.458.390

999/74/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.596.271	1.718.699	1.843.801
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.075.900	1.162.170	1.242.637
TOTALE	2.672.171	2.880.869	3.086.438
ACCENSIONE DI PRESTITI	350.000	315.000	300.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.022.171	3.195.869	3.386.438
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.908.306	2.055.380	2.204.101
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	123.341	150.536	190.011
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.075.900	1.098.932	1.138.772
TOTALE	2.984.206	3.154.312	3.342.873
RIMBORSO DI PRESTITI	37.965	41.557	43.565
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.022.171	3.195.869	3.386.438
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-312.035	-336.681	-360.300
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-312.035	-273.443	-256.435
RICORSO AL MERCATO	350.000	315.000	300.000

999/76/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.433.699	1.546.517	1.660.639
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	49.540	52.850	56.580
CATEGORIA III - REDDITI	1.027	1.027	1.077
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	112.005	118.305	125.505
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	1.596.271	1.718.699	1.843.801
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	500	500	500
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.075.400	1.161.670	1.242.137
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.075.900	1.162.170	1.242.637
TOTALE	2.672.171	2.880.869	3.086.438

999/78/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	380.375	399.394	415.369
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	83.175	88.165	93.455
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	140.041	146.357	151.643
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	131.281	158.871	198.677
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	123.341	150.536	190.011
CATEGORIA V - INTERESSI	48.459	48.869	48.683
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	49.395	51.865	53.939
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.075.400	1.161.670	1.242.137
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	180	189	197
TOTALE TITOLO I	1.908.306	2.055.380	2.204.101
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.075.400	1.098.432	1.138.272
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	500	500	500
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.075.900	1.098.932	1.138.772
TOTALE	2.984.206	3.154.312	3.342.873

999/80/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.186.740	1.094.738	1.137.155
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.441.368	2.140.365	1.944.474
TOTALE	2.628.108	3.235.102	3.081.629
ACCENSIONE DI PRESTITI	>>	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.628.108	3.235.102	3.081.629
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.186.740	1.094.738	1.137.155
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.308.062	1.933.195	1.829.091
TOTALE	2.494.802	3.027.933	2.966.246
RIMBORSO DI PRESTITI	133.306	207.169	115.383
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.628.108	3.235.102	3.081.629
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	>>	>>	>>
SALDO NETTO DA FINANZIARE	133.306	207.169	115.383
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

999/82/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	17.013	17.013	17.013
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	1.162.427	1.070.425	1.112.842
CATEGORIA III - REDDITI	500	500	500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.800	3.800	3.800
TOTALE TITOLO I	1.186.740	1.094.738	1.137.155
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	50	50	50
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	1.437.518	2.136.515	1.940.624
TOTALE TITOLO II	1.441.368	2.140.365	1.944.474
TOTALE	2.628.108	3.235.102	3.081.629

999/84/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	279.890	286.246	292.538
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	146.300	155.078	164.383
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	306.696	170.882	204.244
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	491	516	536
CATEGORIA V - INTERESSI	442.048	470.477	463.725
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	3.015	3.015	3.015
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	4.500	4.725	4.914
TOTALE TITOLO I	1.186.740	1.094.738	1.137.155
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.289.817	1.914.942	1.810.830
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	18.245	18.253	18.261
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.308.062	1.933.195	1.829.091
TOTALE	2.494.802	3.027.933	2.966.246

999/86/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.353.465	2.396.166	2.437.410
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	33.500	24.000	25.500
TOTALE	2.386.965	2.420.166	2.462.910
ACCENSIONE DI PRESTITI	>>	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.386.965	2.420.166	2.462.910
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.297.788	2.338.591	2.377.202
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	87.170	79.400	83.350
TOTALE	2.384.958	2.417.991	2.460.552
RIMBORSO DI PRESTITI	2.008	2.175	2.358
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.386.965	2.420.166	2.462.910
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	55.678	57.575	60.208
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2.008	2.175	2.358
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

999/88/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.120.243	2.156.068	2.191.403
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	79.673	80.673	81.673
CATEGORIA III - REDDITI	1.200	1.459	1.751
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	152.350	157.967	162.584
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	2.353.465	2.396.166	2.437.410
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	22.500	24.000	25.500
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	11.000	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	33.500	24.000	25.500
TOTALE	2.386.965	2.420.166	2.462.910

999/90/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 86-88 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1986	1987	1988
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	361.883	373.883	383.883
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.836.423	1.863.511	1.890.505
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	9.872	10.254	10.554
CATEGORIA V - INTERESSI	26.700	26.533	26.350
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	40.150	40.150	40.150
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	22.500	24.000	25.500
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	260	260	260
TOTALE TITOLO I	2.297.788	2.338.591	2.377.202
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	87.170	79.400	83.350
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	87.170	79.400	83.350
TOTALE	2.384.958	2.417.991	2.460.552

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

(*) *Si riportano, con criteri qui di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare:*

— *per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto è stampato* **in neretto;**

— *per* **le rimanenti parti delle tabelle,** *che* **restano identiche,** *cfr. il testo del Governo, negli stampati 1505/1-21.*

Nel testo proposto dalla Commissione non sono riportate:

— *le modifiche consequenziali nei totali delle categorie e delle rubriche, nonchè nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;*

— *le modifiche consequenziali nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale nonchè del bilancio pluriennale 1986-88, a legislazione vigente.*

Nel testo anzidetto viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui, non oggetto di emendamento.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1986

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... *Omissis* ...		
5722	Contributo annuo all'Ufficio italiano dei cambi per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria	**per memoria**	**per memoria**
	... *Omissis* ...		

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1986

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... *Omissis* ...		
1104	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero — di consigli, comitati e commissioni	**604.450.000**	**604.450.000**
	... *Omissis* ...		
1113	Servizio stampa — spese per abbonamenti a bollettini di agenzie di informazione italiane e straniere per il Ministero e per le rappresentanze all'estero — *eccetera*	**1.400.000.000**	**1.400.000.000**
	... *Omissis* ...		
1505	Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti	**19.000.000.000**	**23.000.000.000**
	... *Omissis* ...		
1573	Sedi diplomatiche e consolari ed altri edifici all'estero di proprietà demaniale ed in enfiteusi amministrati dal Ministero degli affari esteri, *eccetera* ...	**27.500.000.000**	**27.500.000.000**
1574	Spese di funzionamento degli uffici all'estero	**19.000.000.000**	**19.000.000.000**

Segue: TABELLA N. 6

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... *Omissis* ...		
1577	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre manifestazioni, *eccetera*	**10.500.000.000**	**10.500.000.000**
	... *Omissis* ...		
1581	Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni locali per uso esclusivo del servizio all'estero, materiale e pubblicazioni per le biblioteche degli uffici all'estero	**255.550.000**	**255.550.000**
	... *Omissis* ...		
2502	Retribuzione agli incaricati locali, ai supplenti temporanei ed al personale assunto a contratto	**43.000.000.000**	**49.000.000.000**
	... *Omissis* ...		
2564	Spese per l'insegnamento della lingua e la diffusione della cultura italiana a stranieri da parte di istituzioni italiane e straniere: acquisto di libri e materiale didattico, *eccetera*	**500.000.000**	**500.000.000**
	... *Omissis* ...		
3535	Spese relative ai comitati dell'emigrazione italiana ..	**1.300.000.000**	**1.250.000.000**
	... *Omissis* ...		

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1986

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
1032	Spese per le supplenze brevi del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali	**740.000.000.000**	**800.000.000.000**
	... Omissis ...		
1034	Spese per le supplenze annuali del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali	**432.000.000.000**	**512.000.000.000**
	... Omissis ...		
1121	Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di tutto il personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, *eccetera*	**67.000.000.000**	**71.750.000.000**

Segue: TABELLA N. 7

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... *Omissis* ...		
4102	Assegnazioni per il funzionamento delle scuole di ostetricia, degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo e il noleggio di attrezzature didattiche	**13.700.000.000**	**13.700.000.000**
	....*Omissis* ...		